



# **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N.231/2001**

## *Parte Speciale*

## **PARTE SPECIALE “A”**

# **REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, REATI DI CORRUZIONE, ANCHE TRA PRIVATI**

La presente Parte Speciale fornisce una breve descrizione dei reati, alla cui commissione, da parte dei soggetti qualificati *ex art. 5 del Decreto*, è collegato il regime di responsabilità a carico della Società; tale descrizione è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e, quindi, all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

I reati contro la Pubblica Amministrazione e quelli in cui vengono lesi gli interessi finanziari dell'Unione Europea hanno come presupposto l'instaurazione di rapporti con soggetti pubblici e/o lo svolgimento di attività concretanti una pubblica funzione o un pubblico servizio.

Con riferimento al reato di corruzione tra privati, si evidenzia che tale reato, pur appartenendo alla categoria dei reati societari, è stato inserito all'interno della presente Parte Speciale al fine di garantire una maggiore uniformità nella trattazione dei fenomeni corruttivi che potrebbero manifestarsi nell'operativa aziendale.

In essa sono contemplati i reati e le modalità commissive indicate agli articoli 24 (*Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture*), 25 (*Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione*) e 25-decies (*Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria*) del Decreto.

## **1. I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

I reati contro la Pubblica Amministrazione sono:

- **Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)<sup>1</sup>**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti, sovvenzioni o contributi da parte dello Stato italiano o da altro Ente Pubblico o dall'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

- **Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)<sup>2</sup>**

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano

---

<sup>1</sup> L'art. 2, comma 1, lett. b), del decreto-legge n. 13/2022, ha modificato la rubrica e ampliato l'oggetto della condotta incriminata.

<sup>2</sup> L'art. 2, comma 1, lett. c), del decreto-legge n. 13/2022, ha modificato la rubrica ed ampliato l'oggetto della condotta incriminata. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

per sé o altri, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis c.p.), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

- **Il delitto di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)**

Tale fattispecie criminosa punisce chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'art. 355 c.p. (che fa riferimento agli obblighi che derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, con un altro Ente pubblico, o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità). Per contratto di fornitura non si intende uno specifico tipo di contratto, ma, in generale, ogni strumento contrattuale destinato a fornire alla P.A. beni o servizi: conseguentemente il delitto di frode nelle pubbliche forniture è ravvisabile non soltanto nella fraudolenta esecuzione di un contratto di somministrazione (art. 1559 c.c.), ma anche di un contratto di appalto (art. 1655 c.c.). Sotto il profilo dell'elemento psicologico, è richiesto ai fini dell'integrazione del reato il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di consegnare cose diverse da quelle pattuite o affette da vizi o difetti.

- **Truffa in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o delle Comunità Europee (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)**

Il reato si configura qualora, facendo ricorso ad artifici o raggiri e, in tal modo, inducendo taluno in errore, si consegua un ingiusto profitto in danno dello Stato o di altro Ente pubblico o dell'Unione europea.

Tale reato può realizzarsi quando, ad esempio, nell'ambito di rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione, si pongono in essere artifici o raggiri, in modo da conseguire vantaggi o benefici non spettanti.

- **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)**

Il reato si configura qualora la condotta di truffa sopra descritta abbia ad oggetto contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dall'Unione Europea<sup>3</sup>. Quanto all'oggetto materiale del reato, si precisa che i contributi e le sovvenzioni sono erogazioni pecuniarie che possono avere carattere periodico o una tantum, in misura fissa o determinata in base a parametri variabili, natura vincolata all'an o al quantum o di pura discrezionalità; i finanziamenti sono atti negoziali caratterizzati dall'obbligo di destinazione delle somme o di restituzione o da ulteriori e diversi oneri; i mutui agevolati sono erogazioni di somme di denaro

<sup>3</sup> L'art. 2, comma 1, lett. d), del decreto-legge n. 13/2022, ha aggiunto il termine "sovvenzioni" quale oggetto della condotta incriminata.

con obbligo di restituzione per il medesimo importo, ma con interessi in misura minore a quelli praticati sul mercato. (In ogni caso, le norme prendono in considerazione tutte le erogazioni di denaro caratterizzate da una vantaggiosità rispetto alle condizioni praticate dal mercato).

- **Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati, informazioni e programmi, in esso contenuti, si ottenga, per sé o per altri, un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro Ente pubblico<sup>4</sup>.

- **Frode ai danni del Fondo europeo agricolo**

La norma punisce, ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

- **Concussione (art. 317 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute. Tale forma di reato (residuale nell'ambito delle fattispecie di cui al D. Lgs. 231/2001) potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi in cui un dipendente concorra nel reato del pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che da tale comportamento ne derivi, in qualche modo, un vantaggio per la Società).

- **Corruzione per l'esercizio della funzione o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318 e 319 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi, o ne accetta la promessa, per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente).

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza) e sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Rispetto alla concussione, la corruzione si caratterizza per l'accordo illecito raggiunto tra il soggetto qualificato ed il soggetto privato che agiscono su un piano paritetico. Nel caso della Società il reato di corruzione va considerato sotto un duplice profilo:

---

<sup>4</sup> All'esito delle modifiche introdotte dal D.Lgs 8 novembre 2021 n. 184, il secondo comma dell'art. 640-ter c.p. prevede quanto segue: "La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema."

- *corruzione attiva* allorché un soggetto apicale o subordinato della Società corrompa un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di Pubblico Servizio per l'ottenimento di qualche beneficio o vantaggio a favore della Società medesima;
- *corruzione passiva* allorché un soggetto apicale o subordinato della Società, in qualità di Pubblico Ufficiale o di Incaricato di Pubblico Servizio (i.e. nelle procedure di esproprio), riceva denaro o la promessa di denaro o altra utilità per compiere atti contrari ai doveri del proprio ufficio. In quest'ultima ipotesi, affinché sia configurabile la responsabilità "amministrativa" della Società, è necessario che vi sia l'interesse o il vantaggio per essa, oltreché del soggetto apicale o subordinato, che ha accettato la corruzione.

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

- **Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)**

*“La pena è aumentata se il fatto di cui all’art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l’amministrazione alla quale il Pubblico Ufficiale appartiene”.*

In tali casi, ovvero quando dal fatto l'Ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità, saranno applicabili le seguenti sanzioni:

- ✓ sanzione pecuniaria: da 300 a 800 quote;
- ✓ sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi (per una durata non inferiore a 4 anni e non superiore a 7 anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lettera a); per una durata non inferiore a 2 anni e non superiore a 4, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lettera b. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'art. 13, comma 2).

- **Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)**

Il reato si configura nel caso in cui taluno offra o prometta ad un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di un Pubblico Servizio denaro o altra utilità al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Potrà dunque essere chiamata a rispondere del reato la società che, essendo parte in un procedimento giudiziario, corrompa, anche tramite interposta persona (ad esempio, il proprio difensore) un Pubblico Ufficiale (non solo un

magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario, o un testimone), al fine di ottenere la positiva definizione del procedimento.

L'art. 319-ter configura un reato autonomo rispetto alle ipotesi di corruzione previste dagli artt. 318 e 319 c.p. Lo scopo della norma è quello di garantire che l'attività giudiziale sia svolta imparzialmente.

Non è necessario, ai fini della configurazione del reato, che gli atti incriminati siano direttamente riconducibili all'esercizio di una funzione giudiziaria, rientrando nella sfera di operatività della norma incriminatrice non solo le attività propriamente giurisdizionali, ma anche quelle più latamente espressione dell'esercizio dell'attività giudiziaria e riconducibili anche a soggetti diversi dal giudice ovvero del pubblico ministero.

- **Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)**

Le disposizioni previste per il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio si applicano non solo al Pubblico Ufficiale bensì anche all'Incaricato di Pubblico Servizio. L'Incaricato di Pubblico Servizio, inoltre, soggiacerà alle norme in materia di corruzione per un atto d'ufficio qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

Per quanto concerne le ipotetiche modalità di attuazione del reato, quindi, si rimanda ai reati di corruzione che hanno preceduto.

I reati di corruzione sopraindicati possono essere realizzati mediante l'erogazione di denaro o la promessa di erogazione di denaro al Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio, la cui provvista derivi:

- ✓ dalla creazione di fondi occulti tramite l'emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti;
- ✓ da rimborsi spese fittizi o per ammontare diverso da quello delle spese effettivamente sostenute anche attraverso consulenti;
- ✓ dall'utilizzo delle deleghe di spesa attribuite.

Sotto un diverso profilo, i reati di corruzione possono essere realizzati mediante l'erogazione o la promessa di erogazione al Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio di una qualsiasi altra utilità o retribuzione, quali in via esemplificativa:

- ✓ omaggi e, in genere, regalie;
- ✓ dazione/conferimento di beni a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato;
- ✓ assunzione di personale indicato dal Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio;
- ✓ raggiungimento di accordi/sottoscrizione di lettere di incarico in favore di persone segnalate dal Pubblico Ufficiale o dall'Incaricato di Pubblico Servizio a condizioni ingiustamente vantaggiose;
- ✓ cancellazione immotivata (totale o parziale) di un debito residuo dell'Ente presso cui il Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio presta il suo servizio o di cui è rappresentante nei confronti della società, ecc.

A titolo esemplificativo, nei casi di corruzione per un atto d'ufficio, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione di persone incaricate di un pubblico servizio, il reato potrebbe essere finalizzato ad ottenere:

- ✓ l'aggiudicazione di una gara pubblica;
- ✓ un provvedimento autorizzativo;

✓ ottenere una pronuncia favorevole alla società nell'ambito di un contenzioso.

- **Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)**

Le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318, nell'art. 319, nell'art. 319-bis, nell'art. 319-ter e nell'art. 320 c.p. in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319 c.p., si applicano anche a chi da o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità.

- **Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)<sup>5</sup>**

La legge 6 novembre 2012 n. 190 ha introdotto nel nostro ordinamento una serie di novità finalizzate ad implementare la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione. Tra queste, ai fini del presente Modello, interessa la nuova formulazione dell'art. 2635 c.c., oggi intitolato "Corruzione tra privati".

La norma punisce la condotta degli amministratori, dei direttori generali, del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori che, a seguito della dazione o anche solo della promessa di denaro o di altra utilità, per sé o per altri, compiono o omettono atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando un danno alla società.

A seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs 38/17, rilevano anche le condotte di chi, nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato, eserciti funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. In ultimo, si precisa che il reato è procedibile d'ufficio qualora dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni o servizi. Colui che, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone sopra indicate è punito con le medesime pene.

Sotto il profilo della responsabilità amministrativa degli enti, la l. 190/2012 ha aggiunto la lettera s-bis) all'art. 25 ter del Decreto, che a sua volta richiama il comma 3 del nuovo art. 2365 c.c. Tale disposizione fa riferimento alla sanzione prevista per il corruttore, ossia chi dà o promette denaro o altre utilità. In altre parole, l'unica ipotesi cui è stata estesa la responsabilità amministrativa degli enti è quella della società corruttrice, i cui amministratori, direttori generali, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori, o soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di questi, pongono in essere atti corruttivi.

- **Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2365-bis c.c.)**

Tale fattispecie di reato è stata introdotta dal D.Lgs 15 marzo 2017, n. 38, relativo all'"Attuazione della Decisione Quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato".

In particolare, viene punito chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata. Sono altresì puniti gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori, di società o

<sup>5</sup> Reato introdotto nell'art. 25-ter del Decreto 231 dal D.Lgs 15 marzo 2017, n. 38

enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Per tale reato, si procede sempre a querela della persona offesa.

- **Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'art. 322-bis c.p., «*sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un Pubblico Ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un Pubblico Ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri*».

Scopo dell'incriminazione è quello di colpire i fenomeni di intermediazione illecita tra il privato e il pubblico funzionario, finalizzata alla corruzione di quest'ultimo.

La norma vigente amplia la portata dell'incriminazione all'offerta o alla dazione all'intermediario di «*denaro o altra utilità*», con l'inclusione quindi di ogni altra utilità di natura non patrimoniale. La condotta dell'intermediario deve, inoltre, realizzarsi «*sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un Pubblico Ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis*».

Quanto all'elemento psicologico, il delitto in esame si configura quale reato a dolo generico, pertanto è sufficiente l'accettazione del rischio di verifica dello stesso (c.d. dolo eventuale). L'intenzionalità della condotta deve estendersi anche all'elemento di illiceità speciale di cui all'avverbio «*indebitamente*» e all'inciso «*mediazione illecita*»: è dunque necessaria la consapevolezza nell'agente che l'interferenza sia illegale e che essa tenda a una distorsione dell'attività amministrativa.

- **Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, agendo nell'interesse o a vantaggio della società, costringa o induca un altro soggetto a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità. Per cui in tale ipotesi, il reato si configura mediante la coartazione della volontà del privato, che si realizza quando il pubblico ufficiale abusando della sua qualità e dei suoi poteri, induce il privato a sottostare alle sue richieste (ad esempio: velocizzare una pratica, la cui evasione è di propria competenza), sia nel caso in cui compia un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: procurare o favorire l'illegittima aggiudicazione di una gara). Tale fattispecie si differenzia dalla concussione, che si caratterizza per la minaccia o prospettazione di un male ingiusto in quanto l'induzione è finalizzata ad attribuire un indebito vantaggio. Tale distinzione giustifica la punibilità del soggetto indotto.

Il criterio distintivo tra l'induzione indebita e la corruzione, invece, va ravvisato nella diversa valenza che assume l'abuso di potere e/o qualità nelle due fattispecie, posto che solo

nell'induzione indebita esso svolge il ruolo di strumento indefettibile per ottenere, con efficienza causale, la prestazione indebita.

La novità introdotta da questo articolo consiste nella punibilità del privato che perfeziona la dazione dell'indebito.

- **Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)**

Il reato si configura nel caso in cui, nei confronti di un Pubblico Ufficiale o di un Incaricato di Pubblico Servizio, sia formulata la promessa o l'offerta di una somma di denaro o di un'altra utilità, qualora la promessa o l'offerta non siano accettate e riguardino, in via alternativa:

- il compimento di un atto d'ufficio;
- l'omissione o il ritardo di un atto d'ufficio;
- il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio.

È, inoltre, penalmente sanzionata anche la condotta del Pubblico Ufficiale (o Incaricato di Pubblico Servizio) che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le medesime finalità.

È necessario, inoltre, che la promessa di denaro o di altra utilità non siano accettate dal Pubblico Ufficiale, poiché, in caso contrario, deve ritenersi integrata una delle fattispecie di corruzione previste dagli artt. 318 e 319 c.p.

Quanto alle possibili modalità di commissione del reato, si rinvia alle ipotesi previste, a titolo esemplificativo, per i reati di corruzione, fermo restando che, ai fini della configurabilità della fattispecie in esame, è necessario che l'offerta o la promessa non siano accettate.

- **Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio<sup>6</sup> di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)**

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320, 322, terzo e quarto comma e 323, c.p. si applicano anche ai seguenti soggetti:

- i membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- i funzionari e gli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- le persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- i membri e gli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

---

<sup>6</sup> L'art. 1 del D.Lgs n. 156/2022 ha integrato la rubrica dell'art. 322-bis c.p. con l'inserimento del reato di abuso d'ufficio.

- i giudici, il procuratore, i procuratori aggiunti, i funzionari e gli agenti della Corte penale internazionale, le persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, i membri e gli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;
- le persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei Pubblici Ufficiali e degli Incaricati di un Pubblico Servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
- i membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e i giudici e funzionari delle corti internazionali<sup>7</sup>;
- le persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei Pubblici Ufficiali e degli Incaricati di un Pubblico Servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione Europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione<sup>8</sup>.

Le norme in materia di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater, secondo comma, c.p.) e di corruzione attiva (artt. 321 e 322, primo e secondo comma) si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- alle persone sopra indicate;
- a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei Pubblici Ufficiali e degli Incaricati di un Pubblico Servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)**

La norma incriminatrice in esame mira a evitare le possibili strumentalizzazioni della facoltà di non rispondere concessa agli indagati e agli imputati, nonché ai cc.dd. indagati/imputati in procedimenti connessi, ai prossimi congiunti e al testimone (nel caso di c.d. autoincriminazione), in ossequio al principio del "*nemo tenetur se detegere*", anche al fine di tutelare il corretto svolgimento dell'attività processuale contro tutte le indebite interferenze.

Si tratta di una norma sussidiaria, che trova applicazione soltanto qualora il fatto concretamente realizzato non costituisca più grave reato.

Il reato si caratterizza per la previsione di un dolo generico, consistente nella coscienza e nella volontà di indurre, a seguito di violenza o minaccia del soggetto avente facoltà di non rispondere ovvero offerta o promessa di denaro o altre utilità a quest'ultimo, a non rendere dichiarazioni ossia ad avvalersi di tale facoltà o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Giudice o Pubblico Ministero).

I destinatari della condotta sono, dunque, i testimoni, gli indagati e gli imputati (anche in procedimento connesso o in un reato collegato), ai quali è riconosciuta dall'ordinamento la facoltà di non rispondere.

---

<sup>7</sup> Le persone indicate nel primo comma dell'art. 322-bis c.p. sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un Pubblico Servizio negli altri casi.

<sup>8</sup> Numero 5-quater) aggiunto al primo comma dell'art. 322-bis c.p. dall'art. 1 del D.Lgs n. 75/2020.

Quanto alle modalità tipiche della realizzazione della condotta, l'induzione rilevante al fine della consumazione del reato si realizza mediante l'azione con la quale un soggetto esplica un'influenza sulla psiche di un altro individuo, determinandolo a tenere un certo comportamento, esplicita attraverso i mezzi tassativamente indicati dalla norma, ovvero minaccia, violenza o promessa di denaro o di altra utilità.

È richiesto, inoltre, per la realizzazione degli elementi costitutivi della fattispecie che:

- la persona indotta non abbia reso dichiarazioni o le abbia rese mendaci nello stesso procedimento;
- la persona indotta, con le modalità indicate dalla norma, a non rendere dichiarazioni o a renderle non veritiere, aveva la facoltà di non rispondere.

• **Il delitto di peculato (art. 314 c.p.)**

A seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs 14 luglio 2020, n. 75 al Decreto, il peculato costituisce un reato presupposto solo quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

In particolare, la norma punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria. Come si evince dalla lettera della norma, il presupposto dell'elemento oggettivo del reato in esame è il possesso o la disponibilità del denaro o di altra cosa mobile altrui.

Occorre infine ribadire altresì che la responsabilità "231" scatta ai sensi dell'art. 314, co. 1 c.p., come previsto dall'art. 5 del D.Lgs n. 75/2020, solo "*quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea*".

• **Il delitto di peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)**

A seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs 14 luglio 2020, n. 75 al Decreto, il peculato mediante profitto dell'errore altrui costituisce un reato presupposto solo quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

In particolare, la norma punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità. Più nello specifico, giovarsi dell'errore altrui significa approfittare di una preesistente falsa rappresentazione del terzo tale da mettere il soggetto agente nella condizione di poter consumare il reato.

L'errore che genera l'appropriazione può discendere da qualsiasi causa, ma non può essere prodotto volontariamente, ovvero con dolo, dal soggetto agente.

L'errore del soggetto passivo deve quindi preesistere alla condotta del funzionario pubblico, essere spontaneo e quindi non determinato, ricadendosi altrimenti nella fattispecie di concussione. Pertanto, presupposto essenziale del delitto è che il terzo sia erroneamente convinto di dover consegnare denaro o altre utilità nelle mani del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato di Pubblico Servizio, che li accetta o li ritiene sfruttando l'errore.

*Beneficiaria delle relative provvigioni, impegna quel denaro, in violazione di norme di legge e statutarie, per acquistare fondi di investimento ad elevato rischio, ed attuando, così, quella*

*interversione del possesso che qualifica l'appropriazione, con l'esercizio su quelle somme di un potere uti domini.*

Viene richiesto per la sua sussistenza, sotto il profilo dell'elemento psicologico, il dolo generico, ossia la consapevolezza dell'altrui errore e la volontà di ricevere o ritenere la cosa.

Occorre infine ribadire altresì che la responsabilità "231" scatta ai sensi dell'art. 316 c.p., come previsto dall'art. 5 del D.Lgs n. 75/2020, solo *"quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea"*.

- **Il delitto di abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)**

A seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs 14 luglio 2020, n. 75 al Decreto, l'abuso d'ufficio costituisce un reato presupposto solo quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

In particolare, la norma punisce, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto. Anche l'abuso d'ufficio<sup>9</sup>, come le precedenti fattispecie incriminatrici analizzate, è un reato proprio, in quanto può essere commesso soltanto da un Pubblico Ufficiale o da un Incaricato di Pubblico Servizio.

Tale clausola limitatrice della rilevanza penale della condotta implica che il soggetto attivo perpetri l'abuso nella sua predetta veste, con la conseguenza che non è configurabile il delitto di cui all'art. 323 c.p. per tutti quei comportamenti posti in essere al di fuori dell'effettivo esercizio delle mansioni d'ufficio che, anche laddove perpetrati in violazione del dovere di correttezza, siano tenuti come soggetto privato senza, quindi, servirsi in alcun modo dell'attività funzionale svolta, non assumendo pertanto rilievo penale (cfr. Cass. pen., sentenza n. 6489/2008).

Occorre infine ribadire altresì che la responsabilità "231" scatta ai sensi dell'art. 323 c.p., come previsto dall'art. 5 del D.Lgs n. 75/2020, solo *"quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea"*.

- **Turbata libertà degli incanti (Art.353 c.p.)<sup>10</sup>**

L'art. 352 del c.p. testualmente punisce chi, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di Pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti. Reato che, come esplicitato al comma 3 e pur con un'attenuazione di pena, è integrato anche nel caso di licitazioni private per conto di privati dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata.

---

<sup>9</sup> Il soggetto agente può risponderne anche in sede civile, erariale e disciplinare.

<sup>10</sup> Reato introdotto dal D.L.10 agosto 2023 n.105 coordinato con la Legge di conversione n.137 del 9 ottobre 2023 "Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia personale della magistratura e della pubblica amministrazione"

Il turbamento di una gara si verifica quando la condotta fraudolenta o collusiva abbia anche soltanto potenzialmente influito sulla regolare procedura della gara, essendo irrilevante che si produca effettivamente un'alterazione dei risultati di essa. L'attuale allocazione sistematica del delitto è tra i reati contro la Pubblica Amministrazione; tuttavia, secondo la dottrina e giurisprudenza maggioritarie, il bene giuridico tutelato dalla norma deve essere individuato, oltre che nel regolare svolgimento delle gare e precisamente nell'interesse a che la gara, preludio della stipula di un contratto che vincola la Pubblica Amministrazione, si svolga in modo trasparente e regolare, anche nel rispetto della libertà di concorrenza; di fatto, la tutela penale si pone come una chiusura di un sistema complesso ed articolato, quale quello delle pubbliche gare, regolato dal Codice dei contratti pubblici, che fa perno proprio sull'applicazione di libera concorrenza, non disparità, *favor participationis*, uguaglianza e trasparenza.

Le condotte incriminate sono dunque quelle volte ad impedire che i partecipanti ad una "gara", intesa nel senso più ampio del termine, ovvero chi vi aspira, si confrontino secondo le regole che disciplinano il mercato della libera concorrenza favorendo, dunque, gli interessi della Pubblica Amministrazione. Tale ricostruzione in termini di reato plurioffensivo consente di valorizzare, da un lato, l'interesse della parte pubblica a stipulare un contratto realmente vantaggioso, dall'altro il privato che vanta un legittimo interesse a competere secondo correttezza. In questa ottica l'interesse tutelato diviene, dunque, non solo il rispetto della procedura e la libertà di partecipazione alla gara, ma anche il competitivo svolgimento dell'intero *iter* selettivo.

Soggetto attivo del delitto di turbata libertà degli incanti può essere chiunque, sia egli estraneo, interessato e, persino, controinteressato alla "gara".

Il secondo comma dell'art. 353 c.p. introduce, invece, in relazione al soggetto attivo del reato, una circostanza aggravante a effetto speciale, ove questo si identifichi in *«persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni»*. Circa la nozione di *«preposto»* è stato precisato che essa *«va determinata con riferimento non limitato al momento terminale – e cioè alla celebrazione della gara – ma avendo riguardo all'intero iter procedimentale che il pubblico incanto per la sua realizzazione comporta: lo svolgimento del pubblico incanto, infatti, dà luogo ad un procedimento amministrativo complesso, nel cui arco la funzione del preposto si inserisce ed opera attraverso gli specifici compiti ai quali lo stesso è chiamato, sicché la qualifica di persona preposta dalla legge o dall'autorità ai pubblici incanti o alle licitazioni private non può essere limitata a chi presiede e dirige la gara, ma comprende tutti coloro che svolgono funzioni essenziali nell'intero percorso procedimentale.»* (cfr. Cass. pen., sez. VI, 13.1.2005, n. 4185; Cass. pen., sez. VI, 28.11.2003, n. 10886).

Le condotte, alternativamente indicate nella norma, devono necessariamente essere realizzate in relazione a una o più "gare" determinate, assumendo, secondo l'elencazione tassativa (reato a forma vincolata), la forma di violenza, minaccia, doni o promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti. Può osservarsi come quella incentrata sulla *«violenza»* sia configurabile in ogni comportamento in assenza del quale il destinatario non si sarebbe risolto a fare (omettere o tollerare) ciò che ha fatto (omesso o tollerato). Essa comprende, pertanto, anche la violenza sulle cose ovvero su terzi legati al soggetto passivo da vincoli di parentela o di solidarietà. Secondo tale accezione, il requisito costitutivo della violenza si tradurrebbe in una forma di coartazione o coazione lesiva della capacità di autodeterminazione, suscettibile di trascendere la comune accezione di violenza intesa come esplicazione di una forza fisica.

Per quanto riguarda la «*minaccia*», essa consiste, secondo la definizione tradizionale, nella rappresentazione di un male futuro e ingiusto la cui realizzazione risulti dipendente dal soggetto agente.

I «*doni o la promessa di doni*» vengono, invece, assimilati al concetto di utilità tipico delle condotte di corruzione e possono identificarsi in un *quid* suscettibile di indirizzare il comportamento del destinatario verso una direzione diversa da quella che egli avrebbe assunto; il «*dono*» deve assumere un carattere oggettivamente proporzionato o adeguato alla funzione persuasiva. La «*promessa*», in ogni caso, non può essere astratta o generica, ma deve possedere, al contrario, i requisiti della tipicità, precisione e concretezza, nel senso che l'atto del promettere non può ridursi a un semplice accordo negoziale, ma deve interferire sulle altrui scelte, impedendo la corretta procedura di «*gara*». Per «*collusione*» si è ritenuto debba intendersi «*ogni accordo tra due o più persone per conseguire un fine illecito mediante lo svolgimento irregolare dell'incanto o della licitazione*»; «*ogni accordo clandestino diretto ad influire sul normale svolgimento delle offerte ... ogni intesa clandestina fra due o più persone per conseguire un fine illecito, mediante il tradimento della fiducia o l'elusione dell'attività legittima di terzi*», «*qualsiasi rapporto clandestino intercorrente tra soggetti privati in qualsiasi modo interessati alla gara o tra questi e i preposti alla gara, diretto a influire sull'esito della stessa*» (Cass. pen., sez. VI, sent. n. 40304/2014).

In merito invece al momento consumativo, si è evidenziato altresì che la turbativa può realizzarsi non solo nel momento preciso in cui la gara si svolge, ma anche nel complesso procedimento che porta alla gara, del quale sono protagonisti gli stessi concorrenti, o fuori della gara medesima (Cass. pen., Sez. VI, 5 aprile 2012, n. 18161).

L'elemento soggettivo del delitto di turbata libertà degli incanti è il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di impedire, turbare la gara o allontanarne gli offerenti, nelle modalità descritte dalla norma. L'uso della violenza o della minaccia, l'offerta di doni o la relativa promessa, le collusioni o le altre forme di anomalia ricadenti nella definizione di mezzi fraudolenti debbono pertanto essere oggetto di dolo, riflettendosi sul risultato concreto di impedimento o turbativa della gara o allontanamento degli offerenti. Occorre, quindi, ai fini dell'accertamento dell'elemento psicologico che il soggetto attivo si sia rappresentato e abbia voluto anche l'evento naturalistico derivante dalla propria condotta.

- **Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.)**

Il limite della norma rubricata «Turbata libertà degli incanti», sta nella sua intrinseca circoscrizione al momento in cui la «gara» o «la licitazione privata» sia già in atto.

Conscio di tale apparentemente invalicabile limite e del fatto che l'evolversi del mondo degli appalti pubblici ha creato delle nuove forme di comportamenti a rischio, quasi eventi sentinella, il legislatore ha ritenuto opportuno un intervento specifico che anticipasse la tutela penale al momento antecedente alla pubblicazione di un bando, comprendendovi le condotte che possono essere poste in essere in tutta quella fase, non irrilevante, che si pone fra il momento della individuazione del fabbisogno da parte della P.A. ed il momento di pubblicazione del bando.

Pertanto, è stato colmato il vuoto normativo con l'introduzione dell'art. 353-bis c.p., che recita quanto segue: «*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo*

*diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032”.*

La condotta di turbamento prevista dall’art. 353-bis c.p., per assumere rilievo ai fini della sussistenza del delitto, deve quindi innestarsi in un procedimento amministrativo che contempli una qualsiasi procedura selettiva (la pubblicazione di un bando o di un atto che abbia la stessa funzione); sicché una condotta non finalizzata ad inquinare il contenuto del bando (o di un atto ad esso equipollente), ma volta ad impedire la gara attraverso l’affidamento illegittimo diretto dei lavori, è esterna rispetto al perimetro testuale della norma.

## **2. NOZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE ED INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO**

Gli artt. 357 e 358 c.p. definiscono, agli effetti della legge penale, la qualifica di Pubblico Ufficiale e di Incaricato di Pubblico Servizio.

**Pubblico Ufficiale** (P.U.) è colui che svolge una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Quanto alla funzione amministrativa, va posto l’accento sulla tipologia dell’attività in concreto esercitata che deve essere disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione attraverso poteri autoritativi o certificativi.

È irrilevante la qualità formale del soggetto, essendo tale non solamente colui che è chiamato direttamente ad esplicare, da solo o in collaborazione con altri, mansioni proprie dell’autorità, ma anche colui che è chiamato a svolgere attività pur non immediatamente rivolte ai fini dell’ufficio, ma aventi carattere accessorio o sussidiario, perché attinenti all’attuazione dei fini medesimi (Cass. Pen. Sez. VI, n. 172198/85). Inoltre, vanno incluse nella nozione di pubblica funzione le attività che, pur connotate dal concreto esercizio della potestà certificativa e del potere autoritativo, costituiscono l’attuazione più completa e connaturale dei fini dell’ente, sì da non poter essere isolate dall’intero contesto delle funzioni dell’ente medesimo (Cass. Pen. Sez. VI, n. 172191/85).

**Incaricato di Pubblico Servizio** (I.P.S.) è colui che a qualunque titolo presta un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima e con l’esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

## **3. I RAPPORTI DELLA SOCIETÀ CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

Sulla scorta della documentazione raccolta e delle interviste effettuate non risulta che la Società intrattenga rapporti con le Amministrazioni Pubbliche, sotto tutti e tre i profili ovvero sotto il profilo diretto, indiretto ed occasionale. Infatti, i rapporti con la Pubblica Amministrazione possono essere: (i) diretti ovvero rapporti che prevedono un contatto non mediato tra la Società ed una pubblica funzione o un pubblico servizio; (ii) indiretti ovvero eventuali attività complementari e/o di supporto ad un rapporto diretto instaurato con la Pubblica Amministrazione ad esempio, se una società o altro ente stipula un contratto con una Amministrazione Pubblica o partecipa ad un bando indetto dall’Unione Europea e, per darvi esecuzione, ricorre ai servizi di

Società, tale ipotesi concretizza un rapporto indiretto); (iii) occasionale ovvero attività di accertamento e controllo che la Pubblica Amministrazione realizza nell'ambito delle materie di sua competenza (sicurezza, lavoro, tutela ambientale, previdenza, fisco ecc.) nei confronti di tutte le società operanti sul territorio nazionale.

#### **4. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

In ogni caso, di seguito sono esposti i principi di comportamento da seguire per evitare il verificarsi di situazioni favorevoli alla commissione dei reati *ex Decreto*.

Tali linee guida si riferiscono a comportamenti relativi all'area del "fare" e del "non fare", specificando in chiave operativa quanto espresso dai principi del Codice Etico della Società.

##### **Area del "fare"**

Gli organi sociali, i Dipendenti, i *Partner*, i consulenti e chiunque operino in nome e per conto della Società e che in funzione di ciò abbia contatti formali e/o informali con la Pubblica Amministrazione deve:

- ✓ osservare tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- ✓ prevedere da e verso la Pubblica Amministrazione idonei sistemi di tracciabilità dei flussi informativi;
- ✓ prevedere una apposita clausola di stretta osservanza dei principi etici adottati dalla Società nel caso di incarichi attribuiti a soggetti esterni, che operano in qualità di rappresentanti dell'Ente; inoltre, tali incarichi devono essere conferiti in maniera formale;
- ✓ dare ai propri collaboratori indicazioni precise sulle modalità di comportamento da assumere con i diversi soggetti pubblici, infondendo la conoscenza della norma nonché la consapevolezza delle circostanze che possono essere a rischio reato;
- ✓ prevedere che dipendenti e collaboratori esterni possano effettuare segnalazioni all'OdV;
- ✓ evitare lo sfruttamento indebito di relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis* c.p., al fine di far dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita ovvero quale remunerazione del predetto pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio o degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis* c.p., in relazione all'esercizio delle relative funzioni o poteri.

Di converso, la Società e l'Organismo di Vigilanza dovranno salvaguardare i Dipendenti e i collaboratori esterni da qualsivoglia effetto pregiudizievole che possa discendere dalla Segnalazione, tutelando la riservatezza dell'identità dei segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge.

Nel caso in cui i responsabili di funzione vengano a conoscenza, in via diretta o indiretta, di comportamenti a rischio reato *ex Decreto*, in merito ai processi operativi di competenza, o altresì di notizie, anche derivanti da organi di polizia giudiziaria, riguardanti illeciti e/o reati con rischi di impatto aziendale, sono tenuti a darne formale immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

Ad esempio, in caso di tentata concussione da parte di un pubblico funzionario nei confronti di un dipendente (o altri collaboratori) sarà necessario:

- ✓ non dare seguito alla richiesta;
- ✓ darne tempestivamente notizia al proprio Responsabile;
- ✓ provvedere, a cura del Responsabile, a darne segnalazione all'Organismo di Vigilanza e, possibilmente, anche al Consiglio di Gestione.

### **Area del “non fare”**

Si evidenziano qui di seguito, se pur a titolo non esaustivo, le condotte a rischio reato, allo scopo di dare concreta attuazione al Decreto e di operare secondo una corretta prassi operativa.

Nei rapporti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione è vietato:

- ✓ promettere o effettuare erogazioni in denaro, aventi ad oggetto fini diversi da quelli istituzionali e di servizio;
- ✓ effettuare spese di rappresentanza, senza giustificativi e aventi scopi diversi da obiettivi prettamente aziendali;
- ✓ promettere o concedere direttamente o indirettamente omaggi/regalie diretti o indiretti di ingente valore o aderire a richieste di contributi e sponsorizzazioni, al di fuori di quanto previsto dalle procedure aziendali, vale a dire ogni forma di elargizione eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale. In particolare, è vietata qualsiasi forma di omaggio, regalo, contributo o sponsorizzazione ad esponenti della Pubblica Amministrazione o a loro familiari, che possa influenzarne l'indipendenza di giudizio o sia volta ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la società. Le elargizioni consentite si devono sempre caratterizzare per l'esiguità del loro valore, o perché volte a promuovere iniziative di carattere benefico/culturale o l'immagine della Società;
- ✓ accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione di eventuali parenti, ecc.), in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano influenzare il libero svolgimento della loro attività;
- ✓ riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere;
- ✓ effettuare prestazioni o riconoscere compensi di qualsiasi tipo (es. rimborsi spese) in favore dei *Partner*, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto costituito con i *Partner* stessi;
- ✓ ricevere o sollecitare, nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni: somme o offerte di denaro; omaggi, regali o vantaggi di altra natura che eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia o che, comunque, contrastino con procedure aziendali e/o con delibere del Consiglio di Gestione;
- ✓ presentare dichiarazioni non veritiere, ovvero omettere fraudolentemente informazioni dovute o comunque richieste dirette effettuate da Enti pubblici;
- ✓ esibire documenti che contengano informazioni e/o dichiarazioni mendaci o false;
- ✓ destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali per scopi diversi da quelli cui erano destinati;

- ✓ promettere/offrire denaro o qualsivoglia utilità o ricorrere all'uso di violenza o minacce, al fine di indurre un soggetto chiamato a testimoniare a non rilasciare dichiarazioni o a rilasciare dichiarazioni false davanti all'Autorità Giudiziaria, qualora tali dichiarazioni possano essere utilizzate all'interno di un processo penale.
- ✓ procurare o promettere di procurare informazioni e/o documenti riservati;
- ✓ nessun tipo di pagamento, salvo quelli di modico valore, può esser effettuato in contanti o in natura;
- ✓ alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati. Di tutto il procedimento relativo l'ispezione devono essere redatti e conservati gli appositi verbali interni. Nel caso il verbale conclusivo evidenziasse criticità, l'Organismo di Vigilanza ne deve essere prontamente ed obbligatoriamente informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta;
- ✓ favorire, nei processi d'acquisto, fornitori e sub-fornitori segnalati dai rappresentanti stessi della Pubblica Amministrazione come *condicio sine qua non* per il futuro svolgimento delle attività (es. affidamento della commessa, concessione del finanziamento agevolato);
- ✓ indurre gli organi sociali della Società, i Dirigenti, i Dipendenti, i *Partner* e i consulenti a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni false o mendaci, se interrogati, all'Autorità giudiziaria;
- ✓ sfruttare o vantare relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente al fine di far dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

I divieti di cui sopra devono ritenersi altresì validi nei rapporti indiretti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione mediante terzi fiduciari.

Inoltre, nei confronti della Pubblica Amministrazione, è vietato:

- ✓ esibire documenti/dati falsi o artefatti;
- ✓ assumere un comportamento menzognero al fine di indurre in errore la Pubblica Amministrazione;
- ✓ nella valutazione tecnico-economica riguardante i servizi offerti/forniti, tralasciare volutamente informazioni dovute, al fine di rivolgere a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione;
- ✓ destinare contributi/sovvenzioni/finanziamenti pubblici a finalità diverse da quelle per le quali erano stati ottenuti;
- ✓ accedere, senza autorizzazione, ai sistemi informativi della Pubblica Amministrazione, al fine di procurarsi e/o modificare informazioni a vantaggio della Società.

## 5. I PROCESSI SENSIBILI

La società, non avendo rapporti con la Pubblica Amministrazione, non ritiene allo stato di dover rubricare processi e procedure in tal senso.

## 6. CODICE ETICO E PRINCIPI DI COMPORTAMENTO



Le norme di comportamento di riferimento sono quelle esplicitate nel Codice Etico al paragrafo relativo ai Rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Istituzioni e tra privati (prevenzione pratiche corruttive) e nella parte afferente i criteri di condotta nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione e le Istituzioni.

Inoltre, i rapporti con le Autorità pubbliche di vigilanza, italiane, comunitarie o estere, devono essere improntati alla massima collaborazione, trasparenza e correttezza.

## **PARTE SPECIALE “B”**

# **DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI**

L'articolo 7, Legge n. 48 del 18 marzo 2008 (*"Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno"*, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 4 aprile 2008) ha modificato il D.Lgs 231/2001 inserendo nel novero dei reati-presupposto i delitti informatici e conseguenti al trattamento illecito di dati.

Si premette, altresì, che i delitti in questione sono stati modificati dal D.Lgs n. 7 e 8/2016 e dalla L. 23 dicembre 2021 n. 238.

L'art. 24-bis del Decreto contempla la responsabilità degli enti con riguardo a tre distinte categorie:

- a) reati che comportano un **accesso abusivo ad un sistema informatico o il suo danneggiamento (art. 24-bis, co. 1)**;
- b) reati derivanti dalla **detenzione o diffusione di codici o programmi o apparecchiature atte al danneggiamento informatico (art. 24-bis, co. 2)**;
- c) reati relativi al **falso in documento informatico e frode del soggetto che presta servizi di certificazione attraverso la firma digitale (art. 24-bis, co. 3)**.

L'art. 24-bis al primo comma prevede la responsabilità degli Enti in relazione a sette distinti reati che hanno come fattore comune l'intrusione in un sistema informatico o il suo danneggiamento, ossia che determinano l'interruzione del funzionamento di un sistema informatico o il danneggiamento del software, sotto forma di programma o dato.

Più in particolare, ricorre il danneggiamento informatico quando, considerando sia la componente hardware che quella software, anche separatamente, si verifica una modifica tale da impedirne, anche temporaneamente, il funzionamento.

## **1. POTENZIALI DELITTI INFORMATICI E QUELLI CONNESSI AL TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI**

I potenziali delitti sono:

- **Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria. (art. 491-bis c.p.)<sup>11</sup>**

*"Se alcune delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del Capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private"*.

La norma sopra citata conferisce valenza penale alla commissione di reati di falso attraverso l'utilizzo di documenti informatici; i reati di falso richiamati sono i seguenti:

- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.);
- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.);
- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 c.p.);

---

<sup>11</sup> Articolo così modificato dai D.Lgs n. 7 e 8/2016 (anche detto "pacchetto depenalizzazioni") che ha depenalizzato e trasformato in illecito civile l'art. 485 c.p. (falsità in scrittura privata), a sua volta richiamato dal reato presupposto previsto e punito dall'art. 491-bis c.p.

- Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.);
- Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.);
- Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.);
- Falsità materiale commessa da privato (art. 482 c.p.);
- Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.);
- Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.);
- Falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.);
- Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (art. 486 c.p.);
- Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 c.p.);
- Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 c.p.);
- Uso di fatto falso (489 c.p.);
- Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.);
- Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 c.p.);
- Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio (art. 493 c.p.)

La fattispecie in questione punisce le condotte di falsità di cui agli artt. 476-493 c.p., aventi ad oggetto documenti informatici pubblici o privati aventi efficacia probatoria.

La norma punisce sia la falsità, c.d. materiale, che la falsità ideologica; nel primo caso si fa riferimento all'ipotesi di un documento contraffatto nell'indicazione del mittente o nella firma stessa, o ancora all'ipotesi di alterazione del contenuto dopo la sua formazione. L'ipotesi di falsità ideologica attiene, invece, alla non veridicità delle dichiarazioni contenute nel documento stesso.

Le realtà consortili potrebbero incorrere in tali reati, ad esempio, attraverso: il falso materiale commesso con un uso illegittimo della firma elettronica altrui, la redazione di un falso atto informatico destinato ad essere inserito in un pubblico archivio la cui gestione operativa sia affidata ad una società privata come appunto una Società, la cancellazione di dati considerati sensibili o rischiosi al fine di controllare o deviare eventuali ispezioni o controlli.

- **Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)**

La fattispecie di reato prevede e punisce chi si introduce o permane abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto.

Si prescinde dall'accertamento del fine specifico di lucro o di danneggiamento del sistema.

È prevista la punibilità di due tipologie di condotte:

- a. introduzione abusiva (cioè, senza il consenso del titolare dello *ius excludendi*) in un sistema informatico o telematico munito di sistemi di sicurezza;
- b. la permanenza in collegamento con il sistema stesso, continuando a fruire dei relativi servizi o ad accedere alle informazioni ivi contenute, nonostante vi sia stato il dissenso anche tacito del titolare.

Si tratta di una fattispecie perseguibile a querela della persona offesa, salvo che non si verifichino le aggravanti di cui al comma 2, (danneggiamento/distruzione dati, programmi o sistema; interruzione totale o parziale del funzionamento del sistema; abuso della funzione di pubblico

ufficiale, investigatore, operatore del sistema; utilizzo di violenza; accesso a sistemi di interesse pubblico) per cui si procede d'ufficio.

- **Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)**<sup>12</sup>

Il reato in questione punisce le condotte di chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o strumenti codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo. Il reato è perseguibile d'ufficio e la condotta criminosa può limitarsi alla mera detenzione di mezzi o dispositivi idonei all'accesso abusivo (virus, *spyware*), a prescindere dalla realizzazione concreta di detto accesso o del danneggiamento. Può configurare il reato anche la detenzione o diffusione abusiva di *pics-card*, ossia di schede informatiche che consentono di vedere programmi televisivi criptati, oppure il procacciamento abusivo di numeri seriali di apparecchi telefonici cellulari altrui al fine di clonarlo ed effettuare una illecita connessione ad una rete telefonica protetta. Per quanto riguarda le realtà aziendali si può ipotizzare la condotta di un operatore che comunica ad un collega le credenziali per accedere alla casella mail di un altro dipendente al fine di controllarne l'operato, anche nell'interesse dell'azienda stessa.

- **Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)**<sup>13</sup>

Il reato che sanziona il fatto di chi abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o comunque mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento. Le condotte tipiche si realizzano mediante l'introduzione di virus, *worms*, programmi contenenti le c.d. bombe logiche, ecc. Potrebbe, pertanto, ipotizzarsi una responsabilità della società nel caso in cui tali condotte siano poste in essere ad esempio con la finalità di distruggere dati, documenti o evidenze di attività ipoteticamente illecite in vista di un controllo/ispezione delle autorità competenti.

Rispetto alla fattispecie precedente, questo reato richiede già la realizzazione di una condotta attiva idonea a realizzare il danneggiamento.

---

<sup>12</sup> L'art. 615-quater c.p. è stato modificato dall'art. 19, co. 1, della L. 23 dicembre 2021 n. 238 recante "*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea – Legge europea 2019-2020*".

<sup>13</sup> L'art. 615-quinquies c.p. è stato modificato dall'art. 19, co. 2, della L. 23 dicembre 2021 n. 238 recante "*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea – Legge europea 2019-2020*".

- **Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)**

Le condotte consistono nell'intercettazione, impedimento o interruzione fraudolenta di comunicazioni relative ad un sistema informatico, nonché nella rivelazione all'esterno delle comunicazioni in tal modo raccolte.

Si tratta di una fattispecie perseguibile a querela della persona offesa, salvo che non si verifichino le circostanze aggravanti di cui al comma 4 (danneggiamento di un sistema pubblico; abuso o violazione dei doveri della funzione di pubblico ufficiale, o della qualità di operatore del sistema) per cui si procede d'ufficio.

I mezzi tipici utilizzati per la commissione di tale reato sono normalmente *software spyware*, introduzione di virus, ma anche ad esempio l'installazione di *software* non autorizzati dall'azienda o non strumentali allo svolgimento delle proprie mansioni e aventi l'effetto di rallentare la comunicazione telematica. La condotta materiale è configurabile anche nell'utilizzo di una carta di credito contraffatta attraverso un proprio terminale POS, o nell'intrusione non autorizzata nella casella di posta elettronica altrui protetta da apposita password.

- **Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)<sup>14</sup>**

Il reato, perseguibile d'ufficio, punisce chi – fuori dai casi consentiti dalla legge – al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi.

Costituisce condotta di reato *ex art. 617-quinquies c.p.* l'installazione abusiva di una telecamera per captare codici di accesso di utenti di un sistema telematico o informatico, nonché l'utilizzo di apparecchiature capaci di copiare i codici di accesso degli utenti di un sistema informatico.

- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)**

La condotta punita si concretizza nelle attività di distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione, soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Quando tali condotte avvantaggino di fatto la società (es. distruggendo dati in vista di controlli/ispezioni delle autorità, o eliminando informazioni che diano evidenza del credito vantato da eventuali fornitori, etc.), quest'ultima potrà essere chiamata a rispondere ai sensi dell'art. 635-*bis* c.p.

Il reato è punibile a querela della persona offesa, a meno che non ricorra una delle circostanze aggravanti previste dalla norma (violenza o minaccia contro persone o abuso della qualità di operatore del sistema) per cui si procede d'ufficio.

---

<sup>14</sup> L'art. 617-quinquies c.p. è stato modificato dall'art. 19, co. 6, della L. 23 dicembre 2021 n. 238 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea – Legge europea 2019-2020".

- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)**

Il reato punisce la condotta di chiunque ponga in essere atti volti a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o a sopprimere informazioni dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità. La pena è aumentata qualora dal fatto consegua la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o programmi informatici.

- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater)**

La norma punisce le condotte di distruzione e danneggiamento di sistemi informatici o telematici altrui (o ostacolo al loro funzionamento) che si realizzano attraverso la distruzione e il danneggiamento delle informazioni, dei dati e dei programmi ovvero la loro introduzione o trasmissione. La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia, ovvero con abuso della qualità di operatore di sistema.

- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-quinquies c.p.)**

La norma sanziona la medesima condotta descritta al punto precedente, commessa in danno di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

- **Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)**

Il reato punisce la condotta del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato. Tale reato è dunque un reato c.d. proprio, in quanto può essere commesso solo da parte dei certificatori qualificati o, meglio, dei soggetti che prestano servizi di certificazione di Firma Elettronica qualificata.

La normativa in esame prevede la definizione di un perimetro di sicurezza nazionale cibernetica volto ad *“assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori pubblici e privati aventi una sede nel territorio nazionale, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale”* (art. 1 comma 1).

Più nello specifico, sono stati introdotti nel catalogo dei reati presupposto i delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del predetto decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105.

Tale articolo prevede quale illecito penale il fornire informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici impiegati (art. 1, comma 2, lett. b), o ai fini delle comunicazioni preventive al Centro di valutazione e certificazione nazionale o CVCN (art. 1, comma 6, lett. a), o per lo svolgimento di specifiche attività ispettive e di vigilanza (comma 6, lett. c) o l'omettere di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi

di fatto. Il tutto allo scopo di ostacolare o condizionare – secondo lo schema penalistico del dolo specifico – l’espletamento dei procedimenti, descritti nello stesso art. 1 citato, per i quali è imposto l’obbligo di verità.

Pertanto, si tratta di una fattispecie penale “in bianco” che rinvia alla normativa extra-penale, sia per l’individuazione del soggetto attivo del “reato proprio” (pur avendo il legislatore utilizzato il pronome “chiunque”), riguardante solo chi operi all’interno del “perimetro di sicurezza nazionale cibernetica”, sia per le precise modalità delle procedure e, quindi, della condotta illecita.

Successivamente, è stato pubblicato nella G.U. n. 261 del 21 ottobre 2020, il decreto del Presidente del Consiglio 30 luglio 2020 n. 131 recante “*Regolamento in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133*”. Più nello specifico, il Regolamento si occupa di: definire le caratteristiche dei soggetti che svolgono una funzione essenziale per lo Stato; individuare i settori di attività in cui operano i soggetti da inserire nel perimetro di sicurezza cibernetica; definire le modalità e i criteri procedurali di individuazione di amministrazioni pubbliche, enti e operatori pubblici e privati inclusi nel perimetro nazionale di sicurezza cibernetica; definire i criteri per la predisposizione e l’aggiornamento degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici.

Da ultimo, è stato completato il quadro normativo a tutela del c.d. Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica con l’emanazione dei seguenti provvedimenti attuativi:

- DPR 5 febbraio 2021, n. 54, che ha definito le procedure e modalità di valutazione delle acquisizioni da parte dei soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza cibernetica, di oggetti di fornitura le procedure delle attività di verifica e ispezione (art. 1, comma 6, DL 105/2019);
- DPCM 14 aprile 2021, n. 81 che definisce le modalità per la notifica nel caso di incidenti riguardanti beni ITC (art. 1, comma 2, lett. b), DL 105/2019);
- Decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2021, n. 109, recante “*Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell’architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale*”;
- DPCM 15 giugno 2021, che individua le categorie di beni, sistemi e servizi ICT destinati ad essere impiegati nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 6, lett. a) DL 105/2019;
- DPCM 18 maggio 2022, n. 92 in materia di accreditamento dei laboratori di prova e di raccordi tra Centro di Valutazione e Certificazione Nazionale, i laboratori di prova accreditati e i Centri di Valutazione del Ministero dell’interno e del Ministero della difesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 7, lettera b), del D.L. 105/2019;
- Determina del 3 gennaio 2023 dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale avente ad oggetto la “Tassonomia degli incidenti che debbono essere oggetto di notifica”.

## **2. GLI STRUMENTI ADOTTATI DALLA SOCIETÀ PER TUTELARE IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Si fa presente che la Direttiva Privacy 2002, aggiornata nel maggio 2021, produrrà effetti a fronte dell’entrata in vigore del regolamento nell’anno 2023.

In particolare, per la Società, ispirandosi anche nel rapporto di fiducia con i propri Dipendenti e collaboratori, è necessario adottare il Regolamento aziendale per l'utilizzo dei mezzi informatici, diretto a prevenire eventuali violazioni delle disposizioni normative in materia. In tale documento vanno indicati:

- i criteri generali di utilizzo degli strumenti informatici messi a disposizione dei Dipendenti e dei collaboratori della Società, tra i quali si possono evidenziare:
  - ✓ gli strumenti informatici (a titolo esemplificativo computer portatile, stampante, fax, fotocopiatrice), telematici (a titolo esemplificativo accesso ad internet, posta elettronica) e telefonici (a titolo esemplificativo telefono fisso, SIM aziendale), messi a disposizione dei Dipendenti e dei collaboratori costituiscono strumento di lavoro;
  - ✓ l'utilizzo di strumenti informatici è consentito per finalità attenenti o comunque connesse con l'attività lavorativa, secondo criteri di correttezza e professionalità;
  - ✓ i Dipendenti e i collaboratori devono custodire e utilizzare gli strumenti affidatagli in modo appropriato, con la massima attenzione e diligenza, essendo beni rilevanti anche ai fini della sicurezza del sistema;
  - ✓ ogni Dipendente è tenuto ad assumere comportamenti tali da ridurre il rischio di attacco al sistema informativo aziendale;
- i comportamenti vietati;
- i comportamenti ammessi;
- le principali istruzioni relative alla memorizzazione di dati ed informazioni;
- le soluzioni da adottarsi al fine di garantire la continuità lavorativa in caso di assenza dal lavoro.

Vanno, inoltre, rappresentate le seguenti regole relative a:

- utilizzo di strumenti aziendali;
- utilizzo della rete aziendale;
- gestione delle password;
- uso della posta elettronica;
- protezione antivirus;
- utilizzo della SIM aziendale;
- provvedimenti disciplinari.

### **3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO**

Di seguito vengono espone le linee guida di comportamento da seguire per evitare il verificarsi di situazioni favorevoli alla commissione dei reati *ex Decreto*.

Tali linee guida si riferiscono a comportamenti relativi all'area del "fare" e del "non fare", specificando in chiave operativa quanto espresso dai principi del Codice Etico.

#### **Area del "fare"**

Nella presente Parte Speciale si delineano gli specifici obblighi che devono essere rispettati dai componenti degli organi sociali, Dirigenti, Dipendenti, consulenti e *Partner*, in riferimento alla normativa sulla lotta ai reati informatici.

Tutti coloro che vengono a conoscenza di dati personali in ragione del loro ufficio - e, dunque, *in primis*, i Responsabili ed i soggetti autorizzati al trattamento di dati così come definiti dal Regolamento europeo 2016/679 e dal D.Lgs 196/2003, come recentemente modificato dal D.Lgs 101/18 (di seguito, congiuntamente, la “**Normativa Privacy**”) - dovranno uniformare i loro comportamenti e le loro azioni alle disposizioni della Normativa Privacy e delle procedure interne, adottate dalla Società.

Le misure generali per la prevenzione dei reati informatici, poste a presidio di attività finalizzate al trattamento illecito di dati, sono:

- ✓ la previsione di idonee procedure per l’assegnazione e la gestione di credenziali di autorizzazione personali (*username, password e smart card*) e la determinazione di coerenti termini di validità delle medesime;
- ✓ la previsione di idonee procedure per l’autenticazione ed il conseguente accesso agli strumenti informatici;
- ✓ la garanzia che un determinato dato sia preservato da accessi impropri e sia utilizzato esclusivamente dai soggetti autorizzati. Le informazioni riservate devono essere protette sia nella fase di trasmissione sia nella fase di memorizzazione/conservazione, in modo tale che l’informazione sia accessibile esclusivamente a coloro i quali sono autorizzati a conoscerla;
- ✓ la garanzia che ogni dato aziendale sia realmente quello originariamente immesso nel sistema informatico e sia stato modificato esclusivamente in modo legittimo. Si deve garantire che le informazioni vengano trattate in modo tale che non possano essere manomesse o modificate da soggetti non autorizzati;
- ✓ garanzia di reperibilità di dati aziendali in funzione delle esigenze di continuità dei processi e nel rispetto delle norme che ne impongono la conservazione storica;
- ✓ il conferimento a Dipendenti ed, eventualmente, a *Partner* delle credenziali di accesso alle diverse sezioni del sistema informatico aziendale ed, in genere, a dati, informazioni, sistemi informatici e telematici cui la Società abbia accesso, nei limiti in cui tale accesso sia funzionale allo svolgimento del relativo incarico e coerente agli obiettivi aziendali;
- ✓ la responsabilizzazione di ogni singolo utente riguardo le attività di salvataggio e memorizzazione di dati, nell’ambito dei più ampi presidi posti dalla Società a tutela della sicurezza, della integrità e della riservatezza dei dati;
- ✓ l’utilizzo della posta elettronica aziendale per ragioni (di norma) giustificate da esigenze di servizio;
- ✓ prevedere che Dipendenti e collaboratori esterni possano effettuare Segnalazioni all’OdV.

Di converso, la Società e l’Organismo di Vigilanza dovranno salvaguardare i Dipendenti e i collaboratori esterni da qualsivoglia effetto pregiudizievole che possa discendere dalla Segnalazione, tutelando la riservatezza dell’identità dei segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge.

Nel caso in cui i responsabili di funzione vengano a conoscenza, in via diretta o indiretta, di comportamenti a rischio reato *ex Decreto*, in merito ai processi operativi di competenza, o altresì di notizie, anche derivanti da organi di polizia giudiziaria, riguardanti illeciti e/o reati con rischi di impatto aziendale, sono tenuti a darne formale immediata comunicazione all’Organismo di Vigilanza.

### Area del “non fare”

Si evidenziano qui di seguito, seppur a titolo non esaustivo, le condotte a rischio reato allo scopo di dare concreta attuazione al Decreto e di operare secondo una corretta prassi operativa.

L’espletamento delle attività considerate a rischio agli esponenti aziendali in via diretta e ai consulenti e i *Partner*, in relazione al tipo di rapporto con la Società, è vietato:

- ✓ modificare le configurazioni standard di software e hardware aziendale;
- ✓ aggirare le regole di sicurezza imposte sugli strumenti informatici aziendali e sulle reti di collegamento interne ed esterne;
- ✓ eludere sistemi di controllo posti a presidio di o al fine di restringere l’accesso a sistemi informatici o telematici e comunque di accedere ai predetti sistemi in mancanza delle necessarie autorizzazioni;
- ✓ trasmettere o comunicare a terzi oppure acquisire, a qualsiasi titolo, da terzi, password, codici, dati o informazioni di sorta, atti a consentire, al solo legittimo detentore, l’accesso o la permanenza all’interno di sistemi informatici o telematici;
- ✓ alterare documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria;
- ✓ accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati;
- ✓ accedere abusivamente al proprio sistema informatico o telematico al fine di alterare e/o cancellare dati e/o informazioni;
- ✓ detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso a un sistema informatico o telematico di soggetti concorrenti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- ✓ detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso al proprio sistema informatico o telematico al fine di acquisire informazioni riservate;
- ✓ svolgere attività di approvvigionamento e/o produzione e/o diffusione di apparecchiature e/o software, allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, di soggetti, pubblici o privati, o le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, ovvero di favorire l’interruzione parziale o totale, o l’alterazione del suo funzionamento;
- ✓ svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- ✓ installare apparecchiature per l’intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni di soggetti pubblici o privati;
- ✓ svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni, o programmi di soggetti privati o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità;
- ✓ svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui;
- ✓ distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Di qualunque criticità o conflitto di interesse, che sorga nell'ambito dello svolgimento delle attività nelle aree a rischio di cui alla presente Parte Speciale, deve essere informato l'OdV con nota scritta, nonché il diretto responsabile del soggetto interessato.

#### 4. I PROCESSI SENSIBILI

Di seguito vengono elencati i principali processi sensibili che la Società ha individuato al proprio interno, ordinati con rischio residuo decrescente.

Attività Sensibili	Funzioni aziendali coinvolte	Reato
<p><b>Accesso e gestione dei sistemi informatici, delle banche dati e delle reti informatiche</b> con particolare riferimento alle seguenti attività a rischio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- redazione e modifica di file afferenti all'attività della Società;</li> <li>- protezione dei dati dal rischio di intrusione o di intercettazione (keylogger, backdoor);</li> <li>- verifica della presenza di codici d'accesso a software protetti dall'ingegno e di programmi suscettibili di recare danno (malicious software);</li> <li>- previsione di credenziali di autorizzazione (username, password e smart card) ad ogni singolo collaboratore o dipendente che sia chiamato ad utilizzare gli strumenti informatici aziendali</li> </ul> <p><b>Utilizzo (interno ed esterno) della posta elettronica e della connessione ad internet</b></p> <p><b>Formazione e trasmissione telematica di documentazione a soggetti privati</b></p>	<p><b>Consiglio di Gestione</b></p> <p><b>Responsabile del Sistema di gestione Qualità</b></p> <p><b>IT</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accesso abusivo a sistema informatico (<b>art. 615-ter c.p.</b>)</li> <li>• Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (<b>art. 617-quater c.p.</b>)</li> <li>• Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (<b>art. 617-quinquies c.p.</b>)</li> <li>• Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o</li> <li>• Telematici (<b>art. 615-quater c.p.</b>)</li> <li>• Ipotesi di falsità aventi ad oggetto documenti informatici (<b>art. 491-bis c.p.</b>)</li> </ul>

#### 5. CODICE ETICO E PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Le norme di comportamento di specifico riferimento sono contenute nel Codice Etico adottato dalla Società.

## **PARTE SPECIALE “C”**

### **REATI SOCIETARI**

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati *ex art. 5* del Decreto è collegato il regime di responsabilità a carico della società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

## **1. I POTENZIALI REATI SOCIETARI EX DECRETO**

I potenziali reati societari ai fini del Decreto sono:

- **False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.) False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)**

Si tratta di ipotesi di reato la cui condotta tipica è quasi coincidente e che si differenziano per il verificarsi o meno di un danno patrimoniale per i soci o i creditori.

Le fattispecie si realizzano con l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni e nelle altre comunicazioni previste dalla legge (relazione sulla gestione, bilancio consolidato, bilanci straordinari, beni di terzi), dirette ai soci o al pubblico, di fatti non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero nell'omissione di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo alla quale appartiene.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori e, quindi, si è in presenza di reati "propri". Tuttavia, ai fini del riconoscimento della relativa responsabilità penale, non è sufficiente individuare l'autore del reato sulla base esclusivamente della sola investitura formale, ma occorrerà effettuare un accertamento, caso per caso, anche sul piano funzionale, ossia sul piano dello svolgimento in concreto di quelle attività tipiche degli amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori e dei dirigenti preposti ad opera di soggetti non formalmente investiti di questi ruoli. Infatti, la disposizione di cui all'art. 2639 c.c. opera una vera e propria estensione delle qualifiche soggettive d'interesse, includendo nel novero dei soggetti attivi del delitto di false comunicazioni sociali sia coloro che svolgono le stesse funzioni rivestite dai soggetti specificamente individuati dal precetto penale (anche se diversamente qualificate nell'incarico), sia il c.d. responsabile di fatto ossia il soggetto che, in assenza di formale investitura, esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione richiamata dalla fattispecie.

Si precisa che:

- ✓ la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- ✓ le informazioni non veritiere o omesse devono essere rilevanti e tali da rappresentare in modo sensibilmente diverso dal vero la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo alla quale appartiene;
- ✓ la responsabilità si estende anche all'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Da notare che l'art 2621-bis è stato inserito nel codice civile dall'art. 10, L. 27 maggio 2015, n. 69, con decorrenza dal 14 giugno 2015, prevedendo che *“salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari*

della comunicazione sociale”. Pertanto è stata introdotta una disciplina del delitto di falso in bilancio, trasformandolo da reato contravvenzionale a delitto e prevedendo, oltre all’aumento del massimo della pena edittale per le persone fisiche ad 8 anni di reclusione, l’eliminazione delle soglie quantitative (5% del risultato economico; 1% del patrimonio; 10% delle stime) in precedenza previste come sbarramento per la sua effettiva commissione/integrazione. Il nuovo assetto dei reati di false comunicazioni sociali, in sostanza, è costituito da due diverse fattispecie incriminatrici (artt. 2621 e 2622 c.c.) che si caratterizzano entrambe per la loro natura di reati di mero pericolo e per la procedibilità d’ufficio.

- **Falso in prospetto (art. 173-bis del D.Lgs 58/98)<sup>15</sup>**

Commette il reato chi, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all’investimento o dell’ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche d’acquisto o di scambio, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo tale da indurre in errore i destinatari del prospetto.

Si precisa che:

- ✓ deve sussistere la consapevolezza della falsità e l’intenzione di ingannare i destinatari del prospetto;
- ✓ la condotta deve essere idonea ad indurre in inganno i destinatari del prospetto;
- ✓ la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Il reato si configura come un reato comune, che può essere commesso da “chiunque” ponga in essere la condotta incriminata.

Si ribadisce che, quanto all’elemento oggettivo del reato, esso può risultare integrato in entrambe le ipotesi – delittuosa e contravvenzionale – sia da una condotta commissiva (esposizione di false informazioni) che da una condotta omissiva (occultamento di dati o notizie), caratterizzate dall’idoneità ad indurre in errore i destinatari del prospetto.

- **Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale (art. 27, D.Lgs 39/2010)**

Il reato si configura attraverso le false attestazioni o l’occultamento di informazioni all’interno di relazioni o altre comunicazioni, da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica patrimoniale o finanziaria della società, al fine di conseguire per sé o per gli altri un ingiusto profitto con la consapevolezza della falsità e con l’intenzione di ingannare il destinatario della comunicazione. La sanzione è più grave se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, ovvero se la revisione legale riguarda un ente di interesse pubblico.

L’art. 37 del D.Lgs 39/2010 ha introdotto il nuovo reato di “Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale”, disponendo contestualmente l’abrogazione dell’art. 2624 c.c. Poiché l’art. 25 ter, comma 1, lettere f) e g) del decreto 231/2001, fa ad oggi ancora espresso riferimento all’art. 2624 c.c. quale presupposto dell’illecito amministrativo, l’avvenuta abrogazione della norma del codice civile, a cui non è seguita la contestuale integrazione dell’articolo del Decreto con il riferimento alla nuova fattispecie dell’art. 27 del D.Lgs n. 39/2010, dovrebbe determinare, quale conseguenza, la non applicabilità

---

<sup>15</sup> Il reato di falso in prospetto (art. 2623 c.c.) è stato abrogato dall’art. 34 della Legge 262/2005. Pertanto, non sembrerebbero essere più applicabili le sanzioni previste dal D.Lgs 231/01. Tuttavia, poiché la fattispecie criminosa è stata riproposta in termini analoghi dall’art.173-bis del D.Lgs n. 58/1998, si ritiene opportuno, in via prudenziale, mantenerne la previsione nella mappatura delle attività a rischio, tra i reati cui il D.Lgs 231/01 ricollega la responsabilità dell’Ente.

del D.Lgs n. 231/2001 al nuovo reato di “Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale”. A tal proposito, le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione con la sentenza n. 34476 del 23 giugno 2011, in merito all’applicabilità dell’art. 37 del D.Lgs n. 39/2010, hanno statuito che il principio di legalità impedisce di interpretare il riferimento espresso, contenuto nell’art. 25-ter del D.Lgs n. 231/2001, all’abrogato art. 2624 c.c. come rinvio “mobile” ad altra disposizione normativa, indipendentemente da qualsiasi considerazione relativa al rapporto di continuità tra le fattispecie incriminatrici in successione diacronica.

Tuttavia, in un’ottica prudenziale, si è tenuto conto anche di tale fattispecie nella mappatura delle aree a rischio ai sensi del D.Lgs n. 231/2001.

Alla luce di una interpretazione sistematica di tale principio di diritto affermato dalla Corte, può ritenersi risolta anche la questione, affrontata in precedenza, del rinvio alle fattispecie penali societarie di falso in prospetto di cui all’art. 2623 c.c., contenute nell’art. 25-ter, nel senso dell’inapplicabilità a tali reati della responsabilità amministrativa degli enti.

Soggetti attivi del reato in esame sono i responsabili della revisione legale, mentre i componenti degli organi di amministrazione della società ed i suoi dipendenti possono essere coinvolti esclusivamente a titolo di concorso nel reato.

È, infatti, ipotizzabile il concorso eventuale, ai sensi dell’art. 110 c.p., degli amministratori, dei sindaci, o di altri soggetti della società sottoposta a revisione, che abbiano determinato o istigato la condotta illecita del responsabile della revisione legale.

• **Impedito controllo con danno ai soci (art. 2625 c.c.)**

Il reato consiste nell’ostacolare o impedire lo svolgimento delle attività di controllo e/o di revisione, legalmente attribuite ai soci, ad organi sociali o a Società di Revisione, attraverso l’occultamento di documenti od altri idonei artifici.

Il reato, imputabile esclusivamente agli amministratori (e alle persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della società), può comportare la responsabilità dell’Ente soltanto nell’ipotesi in cui la condotta abbia causato un danno. Si precisa che:

- il *modus operandi* degli idonei artifici presuppone un comportamento fraudolento e, quindi, in altre parole, la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i soggetti che devono svolgere le attività di controllo;
- accanto all’impedimento è rilevante anche il solo ostacolo;
- ai fini della presente norma, vengono in considerazione le attività poste in essere dai componenti del Consiglio di Gestione, nonché dai dipendenti che prestano collaborazione a questi ultimi, che possono avere influenza sulle iniziative e sulle attività di controllo spettanti ai soci, agli altri organi sociali o alle società di revisione.

Si tratta, più precisamente, delle attività che influiscono:

- sulle iniziative di controllo dei soci previste dal codice civile e dagli altri atti normativi, quali ad esempio l’art. 2422 c.c., che prevede il diritto dei soci di ispezionare i libri sociali;
- sulle attività di controllo del Consiglio di Sorveglianza, previste dal codice civile e dagli altri provvedimenti normativi, quali ad esempio gli artt. 2403 e 2403-bis che prevedono il potere dei membri del Consiglio di Sorveglianza di procedere ad atti di ispezione e di controllo e di richiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o di determinati affari.

Il reato è stato parzialmente depenalizzato limitatamente alle ipotesi in cui dalla condotta posta in essere dagli amministratori non sia derivato alcun danno per i soci. Conseguentemente, la

possibilità di configurare una responsabilità amministrativa dell'Ente sussiste solo in relazione al delitto, procedibile a querela della persona offesa, previsto dall'art. 2625, comma 2.

Per la sussistenza del reato è infine richiesto un dolo generico, che deve ovviamente includere anche la rappresentazione e volizione, quantomeno a titolo di dolo eventuale, di un danno ai soci.

- **Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)**

Il reato, previsto a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, quale garanzia dei diritti dei creditori e dei terzi, si verifica nel caso di restituzione, più o meno palese, dei conferimenti ai soci, ovvero nella liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, fuori dalle ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori (e le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della società) e, a tal fine, si precisa che:

- rilevano per la punibilità del reato in questione solo i conferimenti in denaro, crediti e beni in natura che sono idonei a costituire il capitale sociale; la punibilità inizia nel momento in cui si intacca il capitale;
- la liberazione o la restituzione può avvenire in diversa forma, anche indiretta, come per esempio, la compensazione con un credito fittizio nei confronti della società;
- per integrare la fattispecie non occorre che tutti i soci siano liberati dall'obbligo ma è sufficiente che lo sia un singolo socio o più soci;
- sono punibili a titolo di concorso di persone nel reato anche quei soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione nei confronti degli Amministratori.

La fattispecie sanziona una condotta idonea a determinare un pregiudizio per la società, risolvendosi in una forma di aggressione al capitale sociale, a vantaggio dei soci.

Sotto un profilo astratto, pare invero difficile che il reato in esame possa essere commesso dagli amministratori nell'interesse o a vantaggio della società, implicando in tal modo una responsabilità dell'ente. Più delicato si presenta il problema in relazione ai rapporti infragruppo, essendo possibile che una società, avendo urgente bisogno di disponibilità finanziarie, si faccia indebitamente restituire i conferimenti effettuati ai danni di un'altra società del gruppo. In tale ipotesi, in considerazione della posizione assunta dalla prevalente giurisprudenza che disconosce l'autonomia del gruppo societario inteso come concetto unitario, è ben possibile che, sussistendone tutti i presupposti, possa configurarsi una responsabilità dell'ente per il reato di indebita restituzione dei conferimenti commesso dai suoi Amministratori.

- **Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.)**

Il reato si verifica in due ipotesi:

- ✓ nel caso in cui vengano ripartiti utili o acconti sugli utili, che non siano stati effettivamente conseguiti, o che siano destinati per legge a riserva;
- ✓ nel caso in cui vengano ripartite riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Il reato si estingue qualora gli utili siano restituiti, o le riserve ricostituite, prima del termine per l'approvazione del bilancio.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori (e le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo), con i quali potranno eventualmente rispondere, ai sensi dell'art. 110 c.p., anche gli eventuali concorrenti nel reato.

La norma in esame punisce l'ingiustificata sottrazione di una parte del capitale sociale a quella che, per legge, è la sua destinazione naturale, ossia la funzione di strumento per il conseguimento dell'utile sociale e di garanzia dei creditori. Al riguardo, si precisa che:

- la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato, ma tale speciale causa di estinzione del reato, giova solo all'autore materiale del reato e non risulta idoneo a far venire meno la responsabilità dell'ente;
- rileva ai fini della punibilità tanto l'utile di esercizio quanto l'utile complessivo derivante dallo stato patrimoniale, pari all'utile di esercizio meno le perdite non ancora coperte più l'utile riportato a nuovo e le riserve accantonate in precedenti esercizi (c.d. utile di bilancio);
- ai fini della punibilità rilevano solo le distribuzioni di utili destinati a costituire le riserve legali, e non quelle tratte da riserve facoltative od occulte. Non integra pertanto gli estremi dell'illegale ripartizione di riserve la distribuzione di utili effettivamente conseguiti ma destinati per statuto a riserve.

- **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)**

Il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante, in modo tale da procurare una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge.

La fattispecie punisce gli amministratori (e le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo) che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali emesse dalla società (o dalla società controllante), cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Al riguardo si fa presente che la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve, prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, estingue il reato.

La norma mira a tutelare l'integrità e l'effettività del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge, rispetto a fenomeni di annacquamento del medesimo che potrebbero pregiudicare l'interesse dei creditori; vengono in particolare punite le condotte degli amministratori che acquistano o sottoscrivono azioni o quote della propria società o di quella controllante (cfr. art. 2359 c.c.), fuori dai casi consentiti dalla legge (cfr., in particolare, gli artt. 2357, 2359-bis, comma 1, 2360, 2474 e 2529 c.c.), cagionando in tal modo una lesione al patrimonio sociale.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori; il socio alienante o l'amministratore della controllante potranno rispondere del reato a titolo di concorso solo qualora abbiano determinato o istigato gli amministratori a porre in essere il reato.

Il delitto in esame è punibile a titolo di dolo generico, consistente nella volontà di acquisto o sottoscrizione delle azioni o quote sociali, accompagnata dalla consapevolezza della irregolarità dell'operazione, nonché dalla volontà – o quanto meno dall'accettazione del rischio – di procurare un evento lesivo per il capitale sociale.

- **Operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 c.c.)**

Il reato si realizza attraverso riduzioni di capitale sociale, fusioni con altre società o scissioni attuate in violazione delle disposizioni di legge e che cagionino danno ai creditori (reato di evento).

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori (e le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della società) che effettuano, in violazione delle disposizioni di legge a

tutela dei creditori, operazioni di riduzione del capitale sociale o di fusione o scissione, con modalità tali da cagionare un danno ai creditori.

L'accostamento nella stessa fattispecie di tre vicende modificative del contratto sociale si giustifica per la somiglianza della procedura su cui si innesta la tutela legale; in tutti i casi viene in considerazione una deliberazione dell'assemblea straordinaria che determina una modifica dell'atto costitutivo e la cui esecuzione potrebbe compromettere le ragioni dei creditori, cui è dunque riconosciuto un diritto di opposizione.

Si precisa che il reato è punibile a querela di parte e che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

- **Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)**

Il reato consiste nella violazione degli obblighi previsti dall'art. 2391, comma primo, c.c., da parte dell'amministratore di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi dell'art. 116 TUF (ovvero di altri soggetti sottoposti a vigilanza), se dalla predetta violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

L'art. 2391, comma primo, c.c. impone agli amministratori delle società per azioni di dare notizia agli altri amministratori e al Consiglio di Sorveglianza di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Gli amministratori delegati devono altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale. L'amministratore unico deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

Considerato che nella gran parte dei casi di operazioni poste in essere dagli Amministratori in conflitto di interessi, la società è il soggetto danneggiato, come peraltro evidenziato dalla stessa norma, è necessario stabilire quando l'omessa comunicazione del conflitto di interessi sia commessa nell'interesse o a vantaggio dell'Ente. Ciò vale non solo in relazione ai comportamenti adottati dalla singola società, ma anche in una prospettiva di gruppo, laddove alcune operazioni potenzialmente svantaggiose, benché siano concluse nella prospettiva dei vantaggi compensativi del gruppo e, quindi, siano valutate nell'interesse dell'intera struttura societaria, possono presentare invece svantaggi per i soggetti terzi rispetto al gruppo.

Sulla base di queste considerazioni, l'ipotesi di maggiore rilievo è quella in cui la condotta omissiva dell'Amministratore abbia causato danni non alla società di appartenenza, bensì ai terzi che sono venuti in contatto ed hanno intrattenuto con la società medesima rapporti giuridici di qualsiasi genere. Il reato di omessa comunicazione del conflitto di interessi è infatti un reato di danno, in quanto richiede ai fini della consumazione la lesione effettiva del bene giuridico tutelato dalla norma penale.

- **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)**

Il reato si realizza nel caso in cui gli amministratori e i soci conferenti formino o aumentino il capitale sociale in modo fittizio, ponendo in essere almeno una delle seguenti condotte:

- a) formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale;
- b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

In ordine alla prima delle predette modalità di realizzazione della condotta tipica, la *ratio* della norma è quella di evitare che le azioni o le quote siano emesse per un valore nominale minore di quello dichiarato: in tale ipotesi, infatti, il capitale sociale risulterebbe gonfiato in misura corrispondente alla differenza fra valore di attribuzione e valore nominale.

La seconda modalità di condotta della norma in esame, che si riferisce alla fase di esercizio della gestione sociale, riguarda la sottoscrizione reciproca di azioni o quote, che viene sanzionata in quanto idonea a creare un'illusoria moltiplicazione della ricchezza con conseguente lesione degli interessi protetti. Va precisato che la condotta in parola non presuppone la contestualità e la connessione delle due operazioni, essendo sufficiente un accordo finalizzato allo scambio di azioni o quote.

Anche la terza condotta incriminata, realizzata attraverso una sopravvalutazione rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti o del patrimonio della società in caso di trasformazione, determina l'illusione di un aumento di ricchezza a danno dei soci e dei terzi. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i soci conferenti.

Il delitto è punito a titolo di dolo generico, pertanto è richiesta la coscienza e volontà di formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale, attraverso le condotte descritte nella norma.

- **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)**

Tale ipotesi di reato si realizza mediante la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagiona un danno ai creditori.

La norma tutela il diritto di prelazione dei creditori sociali rispetto ai soci sul patrimonio della società.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori, ma per effetto dell'art. 2639 c.c. rispondono del reato in esame anche coloro che, pur privi di un'investitura formale, svolgono di fatto l'attività in questione (per esempio i soci che, in assenza di nomina dei liquidatori, operino come tali). Il socio beneficiario, invece, non essendo indicato tra i soggetti attivi, potrà rispondere del reato in esame solo qualora la sua condotta non si sia esaurita nella passiva accettazione del bene (ad esempio, nel caso di istigazione a commettere il reato).

E', inoltre, richiesta, quale presupposto del fatto tipico, l'avvenuta apertura della fase di liquidazione, requisito necessario perché si possa procedere alla realizzazione dei comportamenti sanzionati.

Ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo, rileva il dolo generico, ossia la semplice volontà di operare la distribuzione ai soci con la consapevolezza dell'ammontare dei crediti, non essendo richiesto che il soggetto voglia, altresì, ledere le ragioni dei creditori.

- **Illecita influenza in assemblea (art. 2636 c.c.)**

Il reato si perfeziona attraverso il compimento di atti simulati o fraudolenti che comportino la formazione di una maggioranza artificiosa in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

La norma mira ad evitare che, attraverso condotte fraudolente, si influisca illegittimamente sulla formazione della maggioranza assembleare e il reato può essere commesso da chiunque anche se nella sostanza si può ipotizzare che soltanto i soci (evidentemente di relativo peso) possano essere ulteriori soggetti attivi del reato.

Oggetto di tutela della fattispecie è la regolare formazione di maggioranze assembleari frutto del libero consenso dei soci ed effettuate nel rispetto della legge e dello statuto.

Ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo è richiesto il dolo specifico, consistente nel fine di perseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

È opportuno ricordare che la responsabilità dell'Ente è configurabile solo quando la condotta prevista dall'articolo in esame sia realizzata nell'interesse della Società. Ciò rende difficilmente ipotizzabile il reato in questione che, di norma, viene realizzato per favorire interessi di parte e non dell'"Ente".

- **Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)**

Il reato consiste nel diffondere notizie false ovvero nel realizzare operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero nell'incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Il reato può essere commesso da chiunque, quindi anche da soggetti esterni alla società.

In particolare, la notizia è da considerarsi falsa quando, creando una rappresentazione distorta della realtà, sia tale da trarre in inganno gli operatori, creando le condizioni per un anomalo andamento delle quotazioni mentre per altri artifici si deve intendere "qualsiasi comportamento che, mediante inganno, sia idoneo ad alterare il corso normale dei prezzi". Si precisa che:

- non si ravvisa l'estremo della divulgazione quando le notizie non siano state diffuse o rese pubbliche, ma siano dirette solo a poche persone;
- alle operazioni simulate vanno ricondotte sia le operazioni che le parti non hanno in alcun modo inteso realizzare, sia le operazioni che presentano un'apparenza difforme da quelle effettivamente volute;
- affinché il reato sia configurabile è sufficiente che la notizia o l'artificio siano idonei a produrre l'effetto della sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati.

Per l'esistenza del reato è sufficiente una situazione di pericolo, indipendentemente dal verificarsi di una variazione artificiosa dei prezzi.

- **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)**

Il reato può realizzarsi attraverso due distinte modalità entrambe finalizzate ad ostacolare l'attività di vigilanza delle autorità pubbliche preposte:

- ✓ l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza di fatti non corrispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria; ovvero mediante l'occultamento, con mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di notizie che avrebbero dovuto essere comunicate, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza dell'Autorità. In entrambe le ipotesi, ai fini della sussistenza del reato, è richiesto il dolo specifico (e, quindi, la precipua consapevolezza e volontà di ostacolare l'attività di vigilanza), accompagnato dalla consapevolezza della falsità delle comunicazioni trasmesse o delle omissioni realizzate. La responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi. Nella seconda ipotesi, rappresentata dalla condotta di occultamento, l'oggetto materiale del reato non viene individuato nelle comunicazioni previste dalla legge, bensì in quelle dovute e, quindi, potranno assumere rilievo anche le comunicazioni che siano previste da fonti diverse dalla legge, quali ad esempio i regolamenti;
- ✓ attraverso il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, attuato consapevolmente, in qualsiasi modo.

- **False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D. Lgs. 19/2023)**

Nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2023 è stato pubblicato il D.Lgs 2 marzo 2023, n. 19 recante “Attuazione della Direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la Direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere”.

Più nello specifico e per la parte che interessa, l’articolo 29 del Decreto disciplina il rilascio del certificato preliminare, che rappresenta il passaggio nel quale il notaio verifica il regolare adempimento delle formalità previste dalla legge per la realizzazione della fusione.

Il certificato è rilasciato su richiesta della società italiana partecipante alla fusione e sono elencati i documenti da allegare alla richiesta di rilascio del certificato preliminare e descritte le verifiche che svolge il notaio sulla base della documentazione, delle informazioni e delle dichiarazioni a sua disposizione.

L’articolo reca la c.d. “clausola anti-abuso”, vale a dire una previsione generale che attribuisce al notaio la verifica sul fatto che la fusione non sia stata effettuata per scopi manifestamente abusivi o fraudolenti dai quali consegue la violazione o l’elusione di una norma imperativa del diritto dell’Unione o della legge italiana e che non sia finalizzata alla commissione di reati secondo la stessa legge italiana.

Si disciplinano il rilascio del certificato e i rimedi giurisdizionali contro le determinazioni del notaio, il ricorso al tribunale in caso di rifiuto di rilascio del certificato o in caso di omesso rilascio nei termini previsti dalla legge, la pubblicità del certificato prevedendone l’iscrizione nel registro delle imprese a cura degli amministratori e della pubblicità del rifiuto del rilascio del certificato preliminare da parte del notaio o del dispositivo del provvedimento di rigetto di ricorso proposto innanzi al tribunale.

Le sanzioni per le infrazioni alle disposizioni di recepimento della direttiva sono invece previste dagli articoli 52, 54 e 55, che danno attuazione allo specifico principio di delega contenuto nell’articolo 3, comma 1, lettera r), della legge n. 127 del 2022 (legge di delegazione europea 2021), in base al quale la normativa attuativa della direttiva deve prevedere “l’applicazione di sanzioni penali e amministrative, efficaci, dissuasive e proporzionali alla gravità delle violazioni delle disposizioni stesse, nel limite, per le sanzioni penali, della pena detentiva non inferiore nel minimo a sei mesi e non superiore nel massimo a cinque anni, ferma restando la disciplina vigente per le fattispecie penali già previste”.

Per quanto interessa in questa sede, l’articolo 54 introduce il reato di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare. La fattispecie mira a sanzionare il comportamento di chiunque formi documenti in tutto o in parte falsi, alteri documenti veri, renda dichiarazioni false oppure ometta informazioni rilevanti al fine di dimostrare la sussistenza delle condizioni richieste dall’art. 29 per il rilascio del certificato preliminare.

In conseguenza dell’introduzione del reato di cui all’articolo 54, l’articolo 55 provvede ad inserire il medesimo reato nell’elenco dei reati societari previsti dall’art. 25-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 2001.

## 2. LA STRUTTURA SOCIETARIA

Come già accennato nella Parte Generale del Modello, la *corporate governance* è formata da un Consiglio di Gestione e da un Consiglio di Sorveglianza, mentre la revisione legale dei conti viene attribuita ad una società di revisione esterna.

La tenuta della contabilità sociale è, attualmente, affidata in *outsourcing* internamente alla società incaricata. La formazione del progetto di bilancio viene seguita internamente, con l’ausilio di un consulente esterno.

Sulla base delle interviste eseguite, risulta che la Società adotta i seguenti sistemi di controllo:

- ✓ ogni operazione è corredata da un valido supporto documentale ed è previsto un iter interno per tutti i pagamenti;
- ✓ la società incaricata della gestione amministrativa redige *report* periodici e fornisce documentazione, dalla quale si evince la situazione economica / patrimoniale provvisoria della Società, all’Organo di controllo.

### **3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO**

Di seguito vengono esposti i principi di comportamento da seguire per evitare di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dall’art. 25-*ter* del Decreto.

Tali principi si riferiscono a comportamenti relativi all’area del “fare” e del “non fare”, specificando in chiave operativa quanto espresso dai principi del Codice Etico.

#### **Area del “fare”**

I soggetti e i servizi coinvolti nelle attività relative alle comunicazioni sociali (Presidente del Consiglio di Gestione e Responsabili e addetti all’Area Gestionale amministrativa, Ufficio Acquisti) devono:

- ✓ tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali;
- ✓ osservare tutte le norme poste dalla legge a tutela dell’integrità ed effettività del capitale sociale, ed agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- ✓ ogni membro del Consiglio di Gestione deve dare notizia agli altri amministratori e al Consiglio di Sorveglianza di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata; se si tratta di un Amministratore Delegato, deve altresì astenersi dal compiere tali operazioni, investendo delle stesse il Consiglio di Gestione;
- ✓ assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge;
- ✓ effettuare con correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, non frapponendo ostacoli;
- ✓ rispettare la legge e le procedure aziendali nello svolgimento di tutte le attività commerciali;
- ✓ ogni soggetto (Amministratori, Dipendenti, collaboratori) che per conto della Società intrattiene rapporti con soggetti terzi (ad esempio: clienti, fornitori, finanziatori) deve tenere un comportamento conforme alla legge ed al Modello.

#### **Area del “non fare”**

Si evidenziano qui di seguito le condotte che i soggetti su citati non devono porre in essere:

- ✓ rappresentare o trasmettere dei dati falsi, o comunque non rispondenti alla realtà, per l’elaborazione e la predisposizione di bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Ente;

- ✓ omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente;
- ✓ effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando a essi un danno;
- ✓ procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale;
- ✓ porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo da parte dei soci e del Consiglio di Sorveglianza;
- ✓ impedire materialmente le attività di controllo o comportamenti che risultino di ostacolo a tale attività;
- ✓ esporre, nelle comunicazioni e trasmissioni, fatti non rispondenti al vero, od occultare fatti rilevanti, relativamente alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- ✓ omettere od occultare l'eventuale interesse che, per conto proprio o di terzi, l'amministratore abbia in una determinata operazione della società;
- ✓ omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle stesse Autorità;
- ✓ esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;
- ✓ porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);
- ✓ sollecitare o ricevere, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti o accettare la promessa, da parte di società clienti o fornitrici, finalizzati a compiere o per omettere un atto in violazione
- ✓ degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà;
- ✓ offrire, promettere o dare denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società clienti o fornitrici, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà;
- ✓ promettere o concedere direttamente o indirettamente omaggi/regalie diretti o indiretti di ingente valore o aderire a richieste di contributi e sponsorizzazioni, al di fuori di quanto previsto dalle procedure aziendali, vale a dire ogni forma di elargizione eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale. In particolare, è vietata qualsiasi forma di omaggio, regalo, contributo o sponsorizzazione a soggetti privati (clienti, finanziatori, fornitori, ecc.), che possa influenzarne l'indipendenza di giudizio o sia volta ad assicurare un qualsiasi vantaggio per Società. Le elargizioni consentite si devono

- sempre caratterizzare per l'esiguità del loro valore, o perché volte a promuovere iniziative di carattere benefico/culturale o l'immagine della Società;
- ✓ accordare a soggetti privati altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione di eventuali parenti, ecc.), che possano influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un vantaggio per la Società;
  - ✓ ricorrere a forme di pressione, inganno o suggestione nei confronti di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di società clienti o fornitrici, tali da influenzare le loro conclusioni nell'ambito di qualsiasi rapporto in essere con la Società;
  - ✓ riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere;
  - ✓ effettuare prestazioni o riconoscere compensi di qualsiasi tipo (es. rimborsi spese) in favore dei Partner, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto costituito con i Partner stessi;
  - ✓ riconoscere compensi in favore di fornitori che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di controprestazione fornita;
  - ✓ sostenere spese di rappresentanza in occasione di incontri con soggetti privati (es. pranzi, cene) per un ammontare superiore ai limiti definiti nelle procedure aziendali di riferimento;
  - ✓ ricevere o sollecitare, nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni: somme o offerte di denaro; omaggi, regali o vantaggi di altra natura che eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia o che, comunque, contrastino con procedure aziendali e/o con delibere del Consiglio di Gestione.

#### **4. I PROCESSI SENSIBILI**

Attività Sensibili	Funzioni aziendali coinvolte	Reato
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Predisposizione dei bilanci, relazioni e altre comunicazioni sociali</b> previste dalla legge (presentazione dei dati, elaborazione, approvazione);</li> <li>• <b>Gestione delle operazioni societarie;</b></li> <li>• <b>Gestione del rapporto con il Consiglio di Sorveglianza;</b></li> <li>• <b>Gestione dei rapporti con i fornitori e clienti.</b></li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Consiglio di Gestione</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Revisore Legale dei Conti</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Consiglio di Sorveglianza</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Ufficio ordini clienti e acquisti</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Direzione Commerciale</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Ufficio Amministrativo e Risorse Umane</b></p>	<p>False comunicazioni sociali (<b>art. 2621 c.c.</b>)</p> <p>False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (<b>art. 2622, commi 1 e 2, c.c.</b>)</p> <p>Indebita restituzione dei conferimenti (<b>art. 2626 c.c.</b>)</p> <p>Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (<b>art. 2627 c.c.</b>)</p> <p>Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (<b>art. 2628 c.c.</b>)</p> <p>Formazione fittizia del capitale (<b>art. 2632 c.c.</b>)</p> <p>Operazioni in pregiudizio dei creditori (<b>art. 2629 c.c.</b>)</p> <p>Omessa comunicazione del conflitto di interesse (<b>art. 2629-bis c.c.</b>)</p> <p>Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (<b>art. 2633 c.c.</b>)</p> <p>Corruzione tra privati (<b>art. 2635 c.c.</b>)</p> <p>Istigazione alla corruzione tra privati (<b>art. 2635-bis c.c.</b>)</p> <p>Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (<b>art. 2638 c.c.</b>)</p>

## 5. CODICE ETICO E PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Si rinvia all'osservanza di quanto stabilito dal Codice Etico, da considerare parte integrante del presente Modello.

In particolare, si richiamano – *inter alia* - i seguenti obblighi comportamentali:

- ✓ tutte le azioni e le operazioni delle Società devono essere adeguatamente registrate e deve essere possibile verificare ex post il processo di decisione, autorizzazione e di svolgimento;
- ✓ ogni operazione deve avere un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere in qualsiasi momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti che hanno autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione medesima;
- ✓ tutti i Dipendenti e collaboratori coinvolti nelle scritture contabili sono tenuti a dare la massima collaborazione fornendo tempestivamente, per quanto di propria competenza, dati e informazioni completi, chiari e veritieri;

- ✓ le scritture contabili devono essere tenute in maniera accurata, completa e tempestiva nel rispetto delle procedure aziendali in materia di contabilità, al fine di una fedele rappresentazione della situazione patrimoniale/finanziaria e dell'attività di gestione;
- ✓ i bilanci e le comunicazioni sociali previsti dalla Legge e dalla normativa speciale applicabile devono essere redatti con chiarezza e rappresentare in modo corretto e veritiero la situazione patrimoniale e finanziaria della Società.

Inoltre, è fatto divieto di:

- ✓ occultare documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, le attività di controllo, o che, comunque, risultino di ostacolo all'attività di controllo o di revisione della gestione sociale, da parte dei soggetti a ciò deputati. A tal fine, nell'ambito delle attività di propria competenza relative alla valutazione dei rischi e del sistema di controllo interno, gli Amministratori, i Soci e il Consiglio di Sorveglianza instaurano rapporti di collaborazione finalizzati alla comunicazione delle informazioni utili a ridurre i rischi e a migliorare le attività di controllo.
- ✓ rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione di bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- ✓ omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

## **PARTE SPECIALE “D”**

# **REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL’IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO**

La legge 123/2007 rubricata “*Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega del Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia*”, in vigore dal 25 agosto 2007, ha apportato grandi modifiche nel nostro sistema normativo.

Da un lato, l’art. 9 della Legge 123/2007, introducendo con l’art. 25-septies i reati di “*Omicidio colposo lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro*”, ha ampliato la disciplina nel Decreto anche ai reati colposi; dall’altro in attuazione dell’art. 1 della Legge 123/2007 è stato emanato il testo unico sulla sicurezza, D.Lgs 81/2008 che, all’art. 30, comma 5, fa espresso richiamo ai Modelli di Organizzazione e di Gestione aziendale.

## ***1. I REATI DI OMICIDIO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE SULLA TUTELA DELL’IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO EX DECRETO***

I reati-presupposto per l’applicazione dell’art.25-septies del Decreto sono i delitti di cui agli artt. 589 c.p. (omicidio colposo) e 590, terzo comma c.p. (lesioni colpose gravi o gravissime), commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro. E più precisamente:

- **Omicidio colposo (art. 589 c.p.)**

Tale reato si configura nel caso in cui, a seguito della violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline poste a presidio della salute o della sicurezza dei lavoratori, si verifica a carico di uno o più lavoratori un incidente mortale o una malattia professionale che conduce alla morte.

- **Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, co 3°, c.p.)<sup>16</sup>**

Tale reato si configura nel caso in cui, a seguito della violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline poste a presidio della salute o della sicurezza dei lavoratori, si verifica a carico di uno o più lavoratori una lesione personale grave o gravissima.

Più in particolare, ai sensi dell’art. 583, comma 1, c.p., la lesione personale è grave:

- a. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per il tempo superiore ai quaranta giorni;
- b. se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Ai sensi dell’art. 583, comma 2, c.p., la lesione personale è gravissima se dal fatto deriva:

- a. una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- b. la perdita di un senso;

---

<sup>16</sup> La legge 11 gennaio 2018, n. 3 “*Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute*” ha inserito nell’art. 590 il comma 4, prevedendo che se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell’esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un’arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

- c. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- d. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

## **2. *PREMESSA I REATI COLPOSI NEL D.LGS 231/01***

Al fine di chiarire l'ambito di applicabilità delle fattispecie criminose in esame, si deve precisare che il reato è colposo quando l'evento, pur preveduto dall'agente, non è da questi voluto e si verifica per negligenza, imprudenza, imperizia (colpa generica) ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (colpa specifica).

L'ampliamento ai reati colposi, commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sul lavoro, è particolarmente significativo.

Infatti, sebbene il concetto di "interesse" sembri meglio adattarsi a fattispecie di natura dolosa, lo stesso può sussistere nel caso di sistematiche violazioni di norme cautelari decise dai Vertici dell'impresa, costituenti l'espressione di una vera e propria politica aziendale. Inoltre, l'omissione di comportamenti doverosi o imposti da norme cautelari, è il più delle volte dettata da ragioni di contenimento dei costi aziendali, con la conseguenza di poter ritenere integrato in tali ipotesi il requisito del "vantaggio" in capo alla Società.

Ulteriormente, si evidenzia che con il riferimento ad ipotesi colpose viene a modificarsi il "contenuto" della colpa organizzativa dell'Ente, il quale, al fine di escludere la propria responsabilità rispetto al fatto-reato verificatosi, non potrà invocare il comportamento fraudolento dell'agente rispetto alla politica adottata dalla Società, bensì dovrà dimostrare di essersi organizzato e di avere elaborato una serie di misure idonee a prevenire l'insorgenza di malattie professionali, in capo ai lavoratori e il verificarsi di infortuni, ragione per la quale, nessun addebito possa essergli mosso.

La situazione di conformità rispetto alle disposizioni di legge rappresenta, in tale contesto, una precondizione per beneficiare della scriminante.

## **3. *LA STRUTTURA "SICUREZZA SUL LAVORO"***

La Società ha adottato, in conformità al comma 5 dell'art. 30 D.Lgs 81/2001, un Sistema di gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge, per attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza, con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;

- g) all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il SGSL prevede la registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di Sistema; prevede, altresì, un'articolazione di funzioni che assicura le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel presente Modello oltre che quanto previsto dai CCNL metalmeccanico ed edile.

In linea con quanto previsto dal T.U. della Sicurezza (D.Lgs 81/2008), il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, per tale intendendosi insieme delle persone, sistemi e mezzi, esterni o interni all'azienda, finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori, ha provveduto, migliorandone nel tempo l'efficacia, ad implementare un Sistema di Prevenzione e Protezione che prevede, oltre all'adempimento delle disposizioni normative vigenti, lo svolgimento di una serie di attività, riunioni di coordinamento e verifiche atte a garantire un periodico monitoraggio dello stato della sicurezza dei lavoratori all'interno dell'ambiente di lavoro.

L'art. 30 D.Lgs 81/2008 stabilisce i criteri che devono essere posseduti dal Modello organizzativo in materia di sicurezza sul lavoro, affinché l'adozione di quest'ultimo abbia efficacia esimente ai sensi del D.Lgs n. 231/2001, prevedendo una presunzione di conformità ai requisiti dettati per i sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro che sono conformi alla UNI ISO 45001.

La Società si è dotata di documenti di valutazione rischi (di seguito, "DVR"), nei quali sono stati identificati i rischi presenti nei luoghi di lavoro (sede principale oltre sedi commesse / cantieri di lavoro), delle relative Procedure, nonché del Piano di Emergenza ed Evacuazione, in breve PEE (relativo alla sede, precisando che per le sedi delle commesse, la Società si adegua ai piani di emergenza forniti dalla committenza).

Tutti i sopra elencati documenti vengono periodicamente aggiornati ed il Datore di Lavoro della Società, ai fini del Decreto, è il Presidente del Consiglio di Gestione.

La Società ha altresì nominato:

- un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione interno (il "RSPP");
- numero 1 Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ("RLS") che riveste, tra l'altro la stessa funzione nella certificazione SA 8000;
- un delegato ambientale;
- il Medico competente coordinatore.

#### **4. I PRINCIPALI RISCHI INDIVIDUATI**

I potenziali rischi, legati all'attività aziendale ed illustrati nei DVR, sono stati analizzati ai sensi del D.Lgs 81/08 e, per quanto concerne il rischio incendio, ai sensi del D.M. 10 marzo 1998 (in tema di criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro), come integrato / modificato con successivi decreti.

Nei DVR della Società sono stati individuati i potenziali rischi per i quali sono previste misure specifiche di prevenzione e protezione.

## **5. ATTIVITÀ FORMATIVA**

I programmi di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro vengono elaborati dal Datore di Lavoro, in coordinamento con il RSPP e la consultazione del RLS e sono differenziati e adeguati a seconda del soggetto che li riceve e dell'attività aziendale a cui si riferiscono.

In base al sistema di prevenzione e protezione adottato dalla Società e ai sensi di quanto previsto dagli articoli 36 e 37 del T.U.S, tra i compiti del Datore di Lavoro rientrano anche i seguenti:

- provvedere affinché tutti i lavoratori, che prestano servizio subordinato o ausiliario o autonomo, ricevano un'adeguata informazione sui rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'unità locale in generale e sui rischi specifici cui gli stessi lavoratori siano esposti in relazione all'attività svolta nei rispettivi posti di lavoro, nonché circa le misure e le attività di protezione e prevenzione aziendali adottate, rendendo note le norme essenziali di prevenzione, sicurezza ed igiene mediante affissione, negli ambienti di lavoro, di estratti delle stesse o comunque con ogni altro mezzo idoneo a renderne più utile ed immediata la conoscenza, secondo le regole di cui all'articolo 36 del T.U. in materia di sicurezza (D.Lgs 81/2008), anche mediante appositi corsi di formazione in aula;
- provvedere affinché tutti i lavoratori, che prestino servizio subordinato o ausiliario o autonomo, ricevano una formazione sufficiente e adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni, secondo le regole di cui all'articolo 37 del T.U. in materia di sicurezza (D.Lgs 81/2008);
- disporre, controllare ed esigere, anche in applicazione di norme disciplinari, che i lavoratori tutti osservino le norme di legge e le disposizioni interne in materia di sicurezza e igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente, in particolare utilizzando i mezzi di protezione collettivi messi a loro disposizione e i dispositivi di protezione individuali da fornire loro, sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

## **6. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO**

Di seguito vengono esposti i principi di comportamento da seguire per evitare di porre in essere, collaborare o dare causa, alla realizzazione di comportamenti tali da incorrere nelle fattispecie di reati previsti dall'art. 25-septies del Decreto.

Tali principi si riferiscono a comportamenti relativi all'area del "fare" e del "non fare".

### **Area del "fare"**

A titolo esemplificativo e non esaustivo la Società deve:

- ✓ nominare e designare, con opportuna procura (in ambito sicurezza D.Lgs 81/08 sono contemplate la nomina, la designazione e la delega di funzioni), tutti i soggetti previsti dalla normativa di legge in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- ✓ adottare tutte le misure previste dalla normativa antinfortunistica, al fine di impedire il verificarsi di eventi lesivi per la salute e l'integrità dei lavoratori (comprese le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori);

- ✓ provvedere all'organizzazione del lavoro, anche avvalendosi della collaborazione di ausiliari e di esperti interni o esterni all'azienda eventualmente delegati, sotto il proprio controllo e la propria esclusiva responsabilità, tutti o parte di tali poteri a soggetti di volta in volta individuati e ritenuti in possesso delle necessarie competenze (occorre sottolineare che all'attribuzione formale delle responsabilità relative agli adempimenti delle disposizioni in materia di sicurezza ed igiene, deve corrispondere, come corrisponde nel caso in esame, una reale titolarità dei poteri di attuazione, ovvero un concreto ed effettivo esercizio di tale potere);
- ✓ pianificare ed attuare un adeguato piano di informazione e formazione e addestramento in materia di sicurezza e igiene, mirato a far conoscere i rischi specifici della mansione svolta dal lavoratore e provvedere all'aggiornamento del suddetto piano tutte le volte che eventuali modifiche normative dovessero prescriverlo;
- ✓ fornire adeguati dispositivi di protezione individuale in base alla rischiosità individuata ed alla mansione svolta;
- ✓ vigilare sul corretto utilizzo delle attrezzature di lavoro, dei dispositivi di protezione individuale e sul rispetto, di fatto, delle disposizioni, delle istruzioni di lavoro e delle procedure di sicurezza adottate dall'azienda.

#### **Area del “non fare”**

Le condotte che non devono essere poste in essere al fine di garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro, riguardano:

- ✓ mancato adeguamento alle norme di legge;
- ✓ carenze nell'organizzazione del lavoro;
- ✓ assente o insufficiente erogazione di attività di informazione, formazione e addestramento;
- ✓ mancata vigilanza sul corretto utilizzo delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale;
- ✓ la scelta di soggetti responsabili per la sicurezza non in base alle competenze specifiche, bensì in un'ottica di contenimento dei costi.

I reati in oggetto potrebbero altresì consumarsi durante l'esecuzione di un'attività realizzata mediante contratto d'appalto, d'opera o di somministrazione, nella misura in cui la Società, quale committente, non adottasse le cautele e le misure di prevenzione stabilite dalla normativa

## 7. PROCESSI SENSIBILI

Di seguito sono elencati i principali processi sensibili che la Società ha individuato al proprio interno, disposti in ordine di rischio residuo decrescente.

Attività Sensibili	Funzioni aziendali coinvolte	Reato
<p><b>Gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro</b>, con particolare riferimento alle seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• aggiornamento del “<i>Documento di Valutazione dei Rischi</i>”, ad opera dei responsabili addetti (interni ed esterni) affinché sia conforme alle prescrizioni dettate ai sensi del D.Lgs 81/2008;</li> <li>• applicazione ed osservanza delle misure di prevenzione dei rischi, indicate nel “Documento di Valutazione dei Rischi”, con particolare riferimento ai rischi medio-alti;</li> <li>• applicazione ed osservanza delle disposizioni previste nel Piano di Emergenza ed Evacuazione;</li> <li>• applicazione ed osservanza delle disposizioni delle Procedure Aziendali ivi richiamate;</li> <li>• obblighi di formazione ed informazione previsti dall’articolo 36 e 37 del D.Lgs 81/08.</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Consiglio di Gestione</b></p> <p style="text-align: center;"><b>RSPP</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Delegato Ambientale</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Medico competente</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Gestione Emergenza Incendi e Primo Soccorso</b></p>	<p>Omicidio colposo (art. 589 c.p.) Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)</p>

## 8. CODICE ETICO E PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Il Codice Etico disciplina il tema della “*Salute e Sicurezza*”. La Società si deve attivare, principalmente con misure preventive, per preservare la salute e la sicurezza delle risorse umane, nonché per proteggere tutte le risorse aziendali. Ogni dipendente/collaboratore deve contribuire alla buona gestione della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, operando sempre nel rispetto della normativa vigente, e non deve sottoporre gli altri dipendenti/collaboratori a rischi che possano provocare danni alla loro salute o incolumità fisica.

## **PARTE SPECIALE “E”**

# **REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA - AUTORICICLAGGIO**

La presente Parte Speciale è relativa ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ed autoriciclaggio, richiamati dalla disposizione di cui all'art. 25-*octies* del Decreto. Quest'ultima norma è stata introdotta nella citata normativa dal D.Lgs 21 novembre 2007, n. 231 di "*Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione*". Da ultimo, con l'entrata in vigore della Legge 15 dicembre 2014, n. 186, il novero dei reati richiamati dal Decreto si è arricchito della fattispecie di autoriciclaggio, prevista dall'art. 648-*ter* 1 c.p. e richiamata dall'art. 25-*octies* del Decreto.

Da ultimo, il D.Lgs n. 195/2021, entrato in vigore il 14 dicembre 2021, ha ampliato il campo di applicazione dei delitti di cui agli artt. 648, 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter*. 1 c.p., che vengono estesi anche alle contravvenzioni (purché punite con determinati limiti edittali) e ora, per tutti, ai delitti colposi, nonché introdotto nuove ipotesi circostanziali e la modifica di talune circostanze già esistenti, oltre all'estensione delle norme sulla giurisdizione italiana ad alcuni fatti commessi all'estero, con una sostanziale "ristrutturazione" e redistribuzione interna degli articolati normativi<sup>17</sup>.

Si tratta di reati compiuti da soggetti aziendali quali amministratori, dirigenti e dipendenti della Società che, in ragione delle loro cariche o funzioni, curano i flussi finanziari aziendali o le procedure di approvvigionamento.

## **1. I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI ED UTILITÀ DI PROVENIENZA DELITTUOSA, AUTORICICLAGGIO E DELITTO DI TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI**

La finalità comune delle norme poste dagli artt. 648, 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter*-1 c.p. è quella di prevenire e reprimere l'immissione nel circuito economico lecito di denaro, beni o utilità provenienti dalla commissione di contravvenzioni (purché punite con determinati limiti edittali) e delitti, al fine:

- di evitare la "contaminazione" del mercato con capitali acquisiti con modalità illecite e dunque "al netto" dei costi che gli operatori che agiscono lecitamente si trovano ad affrontare;
- di agevolare l'identificazione di coloro che "maneggiano" tali beni in modo da rendere possibile l'accertamento dei reati posti in essere;
- di scoraggiare la realizzazione di comportamenti criminali sorretti da finalità di profitto.

Alla luce di tale premessa, si comprende la ragione per cui i reati in esame siano considerati dalla dottrina e dalla giurisprudenza penali come plurioffensivi, in quanto potenzialmente lesivi non soltanto del patrimonio della persona direttamente offesa dal reato presupposto, che vede ovviamente diminuire le chance di recupero del bene sottratto, ma anche dell'amministrazione

---

<sup>17</sup> Sebbene il testo dell'art. 25-*octies* D.Lgs 231 sia rimasto invariato, il suo ambito di applicazione è stato indirettamente ampliato dal D.Lgs n.195/2021, che ha modificato gli artt.648, 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter* 1 del codice penale, nel senso che configurano reato ai sensi di detti articoli anche le fattispecie che riguardino denaro o cose provenienti da contravvenzione e, nel caso del riciclaggio e dell'autoriciclaggio, anche dei delitti colposi, aumentando così le ipotesi di configurabilità della fattispecie di tali reati presupposto e dell'applicazione della disciplina di responsabilità amministrativa dell'ente.

della Giustizia, dovuta alla dispersione dei beni di provenienza illecita idonea a creare un ostacolo all'opera dell'Autorità finalizzata ad accertare i reati presupposti, nonché, in termini più generali, dell'ordine economico in ragione dell'evidente lesione che reca al principio della libera concorrenza e del rispetto delle regole economiche. Il D.L.10 agosto 2023 n.105 coordinato con la Legge di conversione n.137 del 9 ottobre 2023 "Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia personale della magistratura e della pubblica amministrazione" ha inoltre introdotto nell' Art.25-octies.1 D.Lgs231/01 (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori) il delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.).

I reati previsti dall'art. 25-octies del Decreto sono i seguenti:

- **Ricettazione (art. 648 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, anteriormente ad esso sia stato commesso un altro delitto, al quale però il ricettatore non abbia partecipato in nessuna delle forme in cui può configurarsi il concorso di persone nel reato. La condotta, infatti, si realizza nell'acquistare, ricevere od occultare denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto, ovvero nell'intromettersi per farli acquistare, ricevere od occultare; acquistare significa comprare, ricevere significa entrare in possesso a qualsiasi titolo che non sia la compravendita, occultare significa nascondere la cosa dopo averla avuta e l'intromissione consiste in una vera e propria attività di mediazione; Il reato di ricettazione non è un reato proprio, soggetto attivo della ricettazione può essere chiunque, escluso l'autore o il compartecipe del delitto presupposto; l'elemento psicologico del reato è costituito dalla coscienza e volontà di compiere il fatto materiale, accompagnata dalla consapevolezza della provenienza della cosa da un delitto e dal fine di procurare a sé o ad altri un profitto.

- **Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto sostituisca o trasferisca denaro beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo, ovvero compia altre operazioni con lo scopo di occultare la loro provenienza delittuosa. La condotta del reato di riciclaggio si integra con la sostituzione o/e con il trasferimento di denaro o altre utilità provenienti da attività illecite. Il reato di riciclaggio non è un reato proprio, soggetto attivo può essere chiunque, escluso l'autore o il compartecipe del delitto presupposto; il dolo dell'agente in ordine alla provenienza dei beni da determinati delitti può essere desunta da qualsiasi elemento e sussiste quando gli indizi in proposito siano così gravi ed univoci da far desumere che i beni ricevuti siano di derivazione delittuosa. La giurisprudenza ammette peraltro, nonostante le perplessità manifestate dalla dottrina, la configurabilità del riciclaggio per omissione, stante l'ampia formula di chiusura utilizzata dal legislatore per descrivere la condotta penalmente rilevante ("altre operazioni"). L'art. 2 del D.Lgs n. 231 del 2007 fornisce una articolata elencazione delle condotte che possono essere qualificate come riciclaggio, menzionando, in particolare, *"la conversione o il trasferimento dei beni ... l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza,*

ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi ... l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni".

Inoltre, il GAFI (Gruppo di Azione Finanziaria), all'esito degli studi condotti, ha rilevato come il processo del riciclaggio possa considerarsi articolato in tre fasi caratterizzanti: collocazione (*placement*), dissimulazione (*layering*) ed integrazione (*integration*).

La prima fase comporta l'introduzione del denaro sporco, di regola in forma frazionata, nei circuiti finanziari legali attraverso istituti finanziari tradizionali (banche e assicurazioni) e non tradizionali (uffici di cambio, venditori, di metalli preziosi, mediatori di merci, casinò), o altri mezzi (ad esempio, contrabbando).

La seconda fase si realizza di regola attraverso trasferimenti successivi, finalizzati a far perdere la traccia documentale del denaro sporco, tramite, ad esempio, l'utilizzo di falsi documenti di credito o cambi di valuta presso paesi esteri.

L'ultima fase, infine, mira ad attribuire un'apparente legittimità ai beni di provenienza delittuosa, reimmettendoli nel circuito finanziario legale, attraverso, ad esempio, l'emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti. La fattispecie dell'art. 648-ter c.p., infine, riguarda l'impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita. Incerto è, invero, il significato da attribuire al termine impiego, potendosi lo stesso intendere sia in senso restrittivo, ossia come investimento in vista del conseguimento di un'utilità, sia in termini più ampi, ossia come ogni forma di utilizzazione di capitali illeciti in attività economiche e finanziarie, indipendentemente dalla finalità dell'agente.

Infine, v'è da sottolineare che il delitto di riciclaggio si pone in rapporto di specialità rispetto quello di ricettazione, in quanto entrambi richiedono sul piano soggettivo la consapevolezza dell'origine delittuosa dell'oggetto materiale, ma solo il primo richiede anche la volontà di occultare tale origine.

- **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di impiego di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, in attività finanziarie o economiche. La condotta del reato comprende ogni forma di utilizzazione dei capitali illeciti in attività economiche e finanziarie, a prescindere dall'obiettivo o risultato prefissato dall'agente;

Il reato in questione è un reato comune residuale, soggetto attivo può essere chiunque. Il momento consumativo del reato coincide con l'impiego del denaro, beni e altre attività, in attività economiche e finanziarie; il dolo è generico, ovvero è sufficiente che colui che impiega il denaro, i beni o le altre attività sia consapevole che questi provengano da un delitto.

- **Autoriciclaggio (art. 648-ter. 1 c.p.)**

Il reato di autoriciclaggio è stato inserito dalla Legge 15 dicembre 2014, n. 186 quale reato presupposto nell'art. 25-octies, rubricato "Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio", del D.Lgs n. 231/01.

Da ultimo, come già anticipato in premessa, la fattispecie incriminatrice in esame è stata modificata dal D.Lgs n. 195/2021: "Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o

speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1 Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

Come già evidenziato in precedenza, sussiste la rilevanza penale ai fini del reato di riciclaggio ex art. 648-bis c.p. dell'attività criminosa posta in essere da un soggetto diverso dall'autore o concorrente del reato base.

Sarà invece punibile, ai sensi del nuovo art. 648-ter.1 c.p., chi occulta direttamente i proventi del reato che egli stesso ha commesso o concorso a commettere (c.d. autoriciclaggio).

La condotta tipica del reato si atteggia secondo tre diversi modelli fattuali: sostituzione, trasferimento e impiego in attività economiche o finanziarie.

La determinazione delle condotte punibili viene circoscritta a quei comportamenti che, seppur non necessariamente artificiosi in sé (integrativi, cioè, di estremi riportabili all'archetipo degli artifici e raggiri), esprimano un contenuto decettivo, capace cioè di rendere obiettivamente difficoltosa la identificazione della provenienza delittuosa del bene.

Pertanto, il reato in esame si realizzerà se sussistono contemporaneamente le tre seguenti circostanze:

- 1) sia creata o si concorra a creare – attraverso un primo reato, il reato presupposto – una provvista consistente in denaro, beni o altre utilità;
- 2) si impieghi la predetta provvista, attraverso un comportamento ulteriore e autonomo, in attività imprenditoriali, economiche e finanziarie;
- 3) si crei un concreto ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa della anzidetta provvista. In merito infine all'elemento soggettivo, il delitto di autoriciclaggio è punibile a titolo di dolo generico, che consiste nella coscienza e volontà di effettuare la sostituzione, il trasferimento o altre operazioni riguardanti denaro, beni o altre utilità, unitamente alla consapevolezza della idoneità della condotta a creare ostacolo alla identificazione di tale provenienza.

Tra queste ipotesi criminose, nell'ambito del diritto penale societario, il riciclaggio rappresenta sicuramente la fattispecie più rilevante e, dunque, il rischio più importante da considerare: in Italia la disciplina del riciclaggio (nella legislazione statunitense si parla di “*money laundering*”

ossia “lavaggio di denaro”) è stata introdotta dal Decreto Legge 21 marzo 1978, n. 59 e convertito dalla Legge 18 maggio 1978, n. 191, che ha introdotto l’art. 648-bis c.p., allora rubricato “Sostituzione di denaro o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata o sequestro di persona a scopo di estorsione”. Si trattava, pertanto, di una ricettazione qualificata dalla provenienza del denaro da uno di tali delitti.

- **Trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bis c.p.)<sup>18</sup>**

L’articolo punisce chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro o beni di provenienza illecita.

## 2. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Di seguito vengono esposte le linee guida di comportamento da seguire per evitare il verificarsi di situazioni favorevoli alla commissione dei reati *ex* Decreto.

Tali linee guida si riferiscono a comportamenti relativi all’area del “fare” e del “non fare”, specificando in chiave operativa quanto espresso dai principi del Codice Etico adottato dalla Società.

### Area del “fare”

I soggetti e i servizi coinvolti nelle attività relative alla gestione della Società e i soggetti che hanno potere di spesa devono:

- ✓ osservare tutti i regolamenti, i protocolli e le procedure esistenti che disciplinano l’attività aziendale, con riferimento all’approvvigionamento di beni, servizi e lavori, nonché con riferimento alle modalità di gestione delle risorse finanziarie;
- ✓ effettuare nel momento in cui si instaurano rapporti commerciali, siano essi di natura attiva o passiva, tutte le verifiche richieste da regolamenti, protocolli e procedure esistenti che disciplinano l’attività aziendale, o che appaiano comunque opportune in ragione delle caratteristiche soggettive del soggetto terzo con cui la Società viene in contatto e delle caratteristiche oggettive della prestazione oggetto del rapporto negoziale;
- ✓ prevedere sistemi di tracciabilità dei flussi informativi potenziali incarichi che vengano delegati a soggetti esterni che operano in qualità di rappresentanti dell’Ente devono essere conferiti in maniera formale, prevedendo una apposita clausola di stretta osservanza dei principi etici adottati;
- ✓ i fornitori devono essere scelti con metodi trasparenti e secondo specifica procedura;

---

<sup>18</sup> Reato introdotto dal D.L.10 agosto 2023 n.105 coordinato con la Legge di conversione n.137 del 9 ottobre 2023 “Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia personale della magistratura e della pubblica amministrazione”.

- ✓ nei contratti con clienti e fornitori deve essere contenuta un'apposita clausola che regoli le conseguenze in caso di commissione di fatti rilevanti ai sensi del Decreto (es. clausola risolutiva espressa);
  - ✓ effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali;
  - ✓ prevedere che Dipendenti e collaboratori esterni possano effettuare segnalazioni all'OdV.
1. La gestione informatica dell'intero ciclo attivo e ciclo passivo gestiti attraverso software dedicati e con accesso limitato per garantire la tracciabilità e la corrispondenza di tutti i flussi in entrata e in uscita con effettive prestazioni rese/ricevute;
  2. La possibilità di fatturazione da parte del fornitore unicamente con indicazione nel documento contabile del numero di ordine di acquisto univocamente assegnato dall'applicativo ad accettazione del preventivo inviato;
  3. la verifica sulla corrispondenza quantitativa e qualitativa tra gli items risultanti dal documento contabile dei servizi e beni acquistati e quelli risultanti dall'ordine di acquisto, al fine di identificare eventuali elementi attivi per un ammontare superiore/inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi utilizzando una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi idonei ad ostacolarne l'accertamento;
  4. il controllo formale e sostanziale per tutti i beni e servizi acquisiti;
  5. la verifica di corrispondenza tra la transazione finanziaria disposta e la relativa documentazione di supporto disponibile;
  6. la verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nella transazione;
  7. la predisposizione di controlli di riconciliazione contabile tra le somme pagate e i servizi e i beni ricevuti;
  8. la qualificazione e valutazione qualitativa del fornitore secondo criteri basati sulla effettiva qualità del bene o servizio fornito;
  9. transazioni finanziarie, attraverso operatori dotati di presidi manuali e informatici e/o telematici atti a prevenire fenomeni di riciclaggio;
  10. evidenza documentale e tracciabile del processo di selezione e valutazione dei fornitori;
  11. la richiesta di almeno tre preventivi di acquisto al fine di garantire la necessaria competitività e valutazione circa la congruità dei prezzi offerti rispetto ai valori medi di mercato, salvo casi di estrema urgenza o necessità di forniture in settori altamente specializzati per cui è prevalente il criterio di assicurazione di qualità del bene/servizio richiesto;
  12. Adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in caso di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture (rif. Legge 13 agosto 2010, n. 136, art. 3).

A tali principi si aggiungono anche quelli previsti per i reati di corruzione tra privati (parte speciale A). Di converso, la Società e l'Organismo di Vigilanza dovranno salvaguardare i Dipendenti e i collaboratori esterni da qualsivoglia effetto pregiudizievole che possa discendere dalla Segnalazione, tutelando la riservatezza dell'identità dei segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge.

Nel caso in cui i responsabili di funzione vengano a conoscenza, in via diretta o indiretta, di comportamenti a rischio reato *ex* Decreto, in merito ai processi operativi di competenza, o altresì di notizie, anche derivanti da organi di polizia giudiziaria, riguardanti illeciti e/o reati con rischi

di impatto aziendale, sono tenuti a darne formale immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

### **Area del “non fare”**

Si evidenziano qui di seguito, se pur a titolo non esaustivo, le condotte a rischio reato allo scopo di dare concreta attuazione al D.Lgs 231/01 e di operare secondo una corretta prassi operativa. Nell'espletamento delle attività considerate a rischio, agli Amministratori, Dirigenti e Dipendenti, in via diretta, e ai consulenti e i *Partner*, in relazione al tipo di rapporto con la Società, è vietato:

- ✓ effettuare spese di rappresentanza senza giustificativi e aventi scopi diversi da obiettivi prettamente aziendali;
- ✓ procurare o promettere di procurare informazioni e/o documenti riservati;
- ✓ effettuare o ricevere pagamenti in contanti, salvo che si tratti di somme di modico valore, o di acquisti urgenti, che non possano essere preventivati;
- ✓ acquistare beni o servizi verso un corrispettivo palesemente inferiore al valore di mercato di tali beni o servizi, senza avere prima effettuato le necessarie verifiche sulla provenienza;
- ✓ instaurare e/o intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;
- ✓ utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- ✓ a seguito della commissione o del concorso nel commettere un delitto non colposo, impiegare, sostituire, trasferire, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

### 3. I PROCESSI SENSIBILI

Processi	Attività Sensibili	Funzioni aziendali coinvolte	Reato
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Approvvigionamento</li> <li>• Gestione delle commesse</li> <li>• Processo societario</li> <li>• Processo finanziario</li> <li>• Processo Amministrativo</li> <li>• Processo Amministrativo</li> <li>• Processo Amministrativo</li> <li>• Processo finanziario</li> <li>• Processo finanziario</li> </ul>	<p>Nell'ambito dei contratti con i fornitori,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• - ricevimento dei beni e le attività di avvenuta prestazione dei servizi e di benessere al pagamento - gestione e segnalazione delle anomalie</li> <li>• Gestione delle condizioni economico-finanziarie alla base dei contratti con i clienti e fornitori (incluse, le condizioni di pagamento), attività di sollecito del credito scaduto e recupero del credito</li> <li>• Tracciabilità delle entrate ed uscite di cassa</li> <li>• Omaggi e regalie</li> <li>• Operazioni societarie straordinarie</li> <li>• Gestione dei conti correnti bancari</li> <li>• Compilazione, tenuta e conservazione delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali e degli altri documenti di cui è obbligatoria la conservazione</li> <li>• Predisposizione delle dichiarazioni fiscali periodiche</li> <li>• Liquidazione delle imposte</li> <li>• Gestione dei flussi finanziari in entrata, con particolare riguardo alla gestione dei crediti</li> <li>• Gestione dei flussi finanziari in uscita</li> </ul>	<p><b>Consiglio di Gestione</b></p> <p><b>Revisore Legale dei Conti</b></p> <p><b>Consiglio di Sorveglianza</b></p> <p><b>Ufficio ordini clienti e acquisti</b></p> <p><b>Direzione Commerciale</b></p> <p><b>Ufficio Amministrativo e Risorse Umane</b></p>	<p>Ricettazione (art. 648 c.p.)</p> <p>Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)</p> <p>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)</p> <p>Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)</p>

### 4. CODICE ETICO E PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Per quanto attiene i processi di acquisto forniture, beni e/o servizi (consulenze e prestazioni professionali), devono essere osservati i principi espressi nel Codice Etico con particolare riferimento:

- ✓ al divieto di promessa e/o concessione di erogazioni in denaro per finalità diverse da quelle istituzionali, per favorire gli interessi della Società;
- ✓ alla necessità che ogni operazione avente rilevanza economica, finanziaria o patrimoniale debba avere una registrazione adeguata e per ogni registrazione vi debba essere un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione e consentano di individuare chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa;
- ✓ ai criteri di condotta nelle relazioni con i fornitori.

## **PARTE SPECIALE “F”**

## **REATI AMBIENTALI**

La Legge n. 68 del 22 maggio 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2015 ed entrata in vigore il 29 maggio 2015, dal titolo "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente", ha introdotto nell'ordinamento nuove fattispecie di reati ambientali sotto forma di delitto.

La novella si collega a quanto richiesto dalla Direttiva dell'Unione Europea 2008/99/CE del 19 novembre 2008 sulla protezione dell'ambiente mediante il diritto penale, il cui Preambolo (art. 5) precisa che "attività che danneggiano l'ambiente, le quali generalmente provocano o possono provocare un deterioramento significativo della qualità dell'aria, compresa la stratosfera, del suolo, dell'acqua, della fauna e della flora, compresa la conservazione delle specie esigono sanzioni penali dotate di maggiore dissuasività".

In particolare, la suddetta Legge ha introdotto nel codice penale il Titolo VI-bis, dedicato ai delitti contro l'ambiente, prevedendo nuovi delitti e ha modificato (cfr. art. 8, Legge n. 68/2015) l'articolo 25-*undecies* del Decreto Legislativo n. 231/2001, al fine di recepire nuove fattispecie tra i reati presupposto, ossia:

- art. 452-bis, c.p., "Inquinamento ambientale"<sup>19</sup>;
- art. 452-quater, c.p., "Disastro ambientale"<sup>20</sup>;
- art. 452-quinquies, c.p., "Delitti colposi contro l'ambiente";
- art. 452-sexies, c.p., "Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività";
- art. 452-octies, c.p., "Circostanze aggravanti"

ed ha apportato modifiche ad alcuni reati presupposto già previsti dall'art. 25-*undecies* del D.Lgs n. 231/01:

- art. 257, D.Lgs 152/2006, "Bonifica dei siti";
- art. 260, D.Lgs 152/2006, "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti".

Da ultimo, il decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, contenente "*Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione*" e convertito con modificazioni dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12 ha abrogato il sistema elettronico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) a partire dal 1° gennaio 2019.

Il 30 aprile 2024 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE la Direttiva n. 2024/1203 in materia di tutela penale dell'ambiente. La Direttiva entrerà in vigore il 20 maggio 2024, e gli Stati membri dovranno adottare le disposizioni necessarie per conformarsi entro il 21 maggio 2026. La normativa prevede l'introduzione di nuovi reati ambientali e l'inasprimento delle sanzioni al fine di aumentarne l'effetto deterrente e prevenire la commissione delle condotte illecite. I reati ambientali commessi da persone fisiche e rappresentanti d'impresa saranno punibili con la reclusione, a seconda della durata, della gravità o della reversibilità del danno, fino a un massimo di 10 anni. Inoltre, è previsto il risarcimento dei danni cagionati e il ripristino dell'ambiente, oltre a possibili sanzioni pecuniarie. Per le imprese l'importo dipenderà dalla natura del reato: potrà essere pari al 3 o 5% del fatturato annuo mondiale o, in alternativa, a 24 o 40 milioni di euro. La Direttiva prevede infine l'introduzione di misure di sostegno e assistenza

<sup>19</sup> Il comma 2 è stato modificato dall'art. 6-ter, comma 3, lettera b) del D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137.

<sup>20</sup> Il comma 2 è stato modificato dall'art. 6-ter, comma 3, lettera c) del D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137.

nel contesto dei procedimenti penali per gli informatori (whistleblower) che denunciano reati ambientali. L'Italia dovrà dunque adeguare la normativa nazionale vigente in materia di reati ambientali (Testo Unico Ambientale, Codice Penale e D. Lgs. 231/2001), recependo le disposizioni previste dalla nuova Direttiva entro i termini indicati.

Tali reati, non appena verranno recepiti dal Governo Italiano, saranno oggetto di aggiornamento del presente Modello.

## **1. I REATI AMBIENTALI**

I reati-presupposto per l'applicazione dell'art. 25 *undecies* del Decreto sono:

### **• Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)**

Il reato punisce chiunque, in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, specificamente poste a tutela dell'ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sé illecito amministrativo o penale, cagiona una compromissione o un deterioramento rilevante:

- delle acque o dell'aria o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Tale articolo punisce l'inquinamento ambientale, ovvero quelle condotte che, pur senza determinare un evento catastrofico dotato dei requisiti del disastro siano comunque altamente lesive per il bene ambiente.

Trattasi di reato di evento, a forma libera, integrato dall'abuso. Con abuso va inteso non solo l'assenza di qualsiasi titolo giustificativo, ma anche la presenza di un titolo scaduto o illegittimo. L'evento può essere causato sia da un'azione che da un'omissione, sotto forma di reato omissivo improprio.

La norma richiede una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile. Per compromissione va intesa una modificazione peggiorativa irreversibile, mentre il mero deterioramento indica invece un danno reversibile.

Ad ogni modo, la compromissione ed il deterioramento devono essere significativi (e quindi determinare un apprezzabile espansione dell'inquinamento) e misurabili (rimandando la norma ad una eventuale misurazione scientifica del danno. Viene richiesto il dolo generico, ovvero la volontà di compiere un abuso con la consapevolezza di poter determinare un inquinamento ambientale, motivo per cui è configurabile anche il mero dolo eventuale.

### **• Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)**

La norma, evidentemente, tutela principalmente il bene giuridico "ambiente" e, solo in seconda battuta, la pubblica incolumità.

Ai fini della configurabilità del reato di disastro ambientale, anche nell'ipotesi di cui all'art. 452-quater, comma primo, n. 3, cod. pen., è necessario che le conseguenze della condotta producano effetti sull'ambiente in genere o su uno dei suoi componenti.

L'intento del legislatore è quello di punire la mutazione dei luoghi, se concretamente idonea a minacciare gravemente l'ambiente.

La norma descrive il disastro ambientale come:

- l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- un'alterazione dell'ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- l'offesa alla pubblica incolumità per via della diffusività del danno ambientale e della messa in pericolo di un numero indeterminato di persone

Può esservi disastro ambientale anche senza messa in pericolo della pubblica incolumità, e viceversa.

Per quanto concerne l'elemento soggettivo, si richiede il dolo generico, ovvero la coscienza e volontà di porre in essere una delle condotte descritte.

- **Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)**

Il reato si configura qualora l'inquinamento ambientale e il disastro ambientale, di cui ai precedenti artt. 452-bis e 452-quater, siano commessi con colpa, ovvero per negligenza, imperizia o imprudenza, nonché per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline; in tal caso, le pene previste dalla legge sono diminuite da un terzo a due terzi.

- **Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)**

Il reato si configura allorquando viene abusivamente ceduto, acquistato, ricevuto, trasportato, importato, esportato, procurato ad altri, detenuto, trasferito, abbandonato o si disfa illegittimamente materiale ad alta radioattività.

- **Circostanze aggravanti riferite alle fattispecie associative (art. 452-octies c.p.)**

L'aggravante si configura allorquando:

- una associazione per delinquere ex art. 416 c.p. sia diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei reati ambientali di cui sopra (artt. 452-bis, 452-quater, 452quinquies, 452-sexies c.p.);
- una associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis c.p. sia finalizzata a commettere taluno dei reati ambientali di cui sopra (artt. 452-bis, 452-quater, 452-quinquies, 452-sexies c.p.) ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale;
- dell'associazione ex art. 416 o 416-bis c.p. facciano parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale

- **Uccisione, distruzioni, cattura, prelievo, detenzione e commercio<sup>21</sup> di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)**

Il reato si configura qualora chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica

---

<sup>21</sup> L'art. 15 del D.Lgs 5 agosto 2022 n. 135 ha modificato la rubrica dell'art. 727-bis c.p., aggiungendo il termine "commercio" ed inserendo il seguente terzo comma: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, viola i divieti di commercializzazione di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, è punito con l'arresto da due a otto mesi e con l'ammenda fino a 10.000 euro.

protetta, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Parimenti, il reato si configura qualora chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta. Per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

- **Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di sito protetto (art. 733-bis c.p., comma 1 lett. b)**

Il reato si configura qualora chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis c.p. si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della Direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della Direttiva 92/43.

- **Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (art. 137 D.Lgs 152/2006 - Codice dell'Ambiente)**

Il reato si configura qualora:

- si apra o comunque si effettuino nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5, senza autorizzazione, oppure si continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata (articolo 137, comma 2).
- si effettui lo scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte Terza, senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4 (articolo 137, comma 3).
- nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali si superino, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5, alla Parte Terza, i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla Parte Terza, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1 ovvero se sono superati i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A (articolo 137, comma 5).
- non si osservino i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 del decreto sul suolo o negli strati superficiali, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (articolo 137, comma 11).
- si effettui lo scarico in mare da parte di navi ed aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento, ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia (articolo 137, comma 13).

La norma punisce sia il mancato rispetto dei limiti per lo scarico in acque superficiali o in fognatura sia la mancata osservanza del divieto di scarico al suolo, nel sottosuolo o nelle acque sotterranee. Ai sensi del Codice dell'Ambiente, infatti, è sempre vietato scaricare direttamente al

suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee. Deroghe a tale divieto sono ammesse solo in un certo numero di casi (individuati nel Codice dell'Ambiente). Al di fuori di tali casi, gli scarichi sul suolo devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie oppure destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni di legge; mentre gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali oppure destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica.

- **Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (ex art. 256 D.Lgs 152/2006 - Codice dell'Ambiente)**

Il reato si configura qualora:

- si compiano attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti (pericolosi e non pericolosi), in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (articolo 256, comma 1, lettere a), b) ovvero in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni (articolo 256, comma 4);
- si realizzi o gestisca una discarica non autorizzata di rifiuti (articolo 256, comma 3) ovvero in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni (articolo 256, comma 4). La condotta illecita di realizzazione e gestione di discarica non autorizzata sussiste nel caso in cui la condotta di accumulo di una quantità consistente di rifiuti in un'area sia ripetuta nel tempo e determini il degrado dell'area stessa;
- si effettuino attività non consentite di miscelazione di rifiuti, ad esempio rifiuti aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi (articolo 256, comma 5);
- si violino le norme sul deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi ex D.P.R. 254/2003 (articolo 256, comma 6, I periodo).

La norma intende sanzionare le attività abusive di raccolta, recupero, smaltimento, commercio, intermediazione dei rifiuti, vale a dire quelle attività che non dispongono delle autorizzazioni o delle iscrizioni previste dal Codice dell'Ambiente.

- **Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee (Reati in materia di bonifica dei siti ex art. 257 D.Lgs 152/2006 - Codice dell'Ambiente)**

Per la bonifica dei siti, viene perseguito l'ente che cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio. se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente

La norma punisce coloro che, al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito, non provvedono a comunicare tale evento alle autorità competenti (al comune, alla provincia, alla regione, o alla provincia autonoma, ASL, ARPA nel cui territorio si prospetta l'evento lesivo, nonché al Prefetto della provincia); affinché siano intraprese tutte le verifiche atte a determinare la possibile entità dell'evento inquinante;

Punisce inoltre coloro che non provvedono alla bonifica dei siti inquinati, in conformità al progetto approvato dalle autorità competenti.

- **Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (ex art. 258 D.Lgs 152/2006 - Codice dell'Ambiente)**

Per la suddetta violazione è punito chiunque, fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, ovvero, faccia uso di un certificato falso durante il trasporto degli stessi.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui qualcuno, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. La norma punisce le imprese che, effettuando il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi, falsificano i dati relativi alla natura, alla composizione o alle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti.

- **Traffico illecito di rifiuti (ex art. 259 D.Lgs 152/2006 - Codice dell'Ambiente)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui qualcuno effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito.

La norma punisce il traffico illecito di rifiuti all'interno della Comunità Europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio. Costituisce traffico illecito qualsiasi spedizione di rifiuti:

- ✓ effettuata senza che la notifica sia stata inviata a tutte le autorità competenti interessate
- ✓ effettuata senza il consenso delle autorità competenti interessate
- ✓ effettuata con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode
- ✓ non concretamente specificata nel documento di accompagnamento
- ✓ che comporti uno smaltimento o un ricupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali.

- **Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (ex art. 452-*quaterdecies* c.p.)<sup>22</sup>**

Il reato si configura qualora:

- ✓ al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, si ceda, riceva, trasporti, esporti, importi, o comunque gestisca abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti (art. 260, comma 1, D.Lgs 152/2006);
- ✓ le condotte precedenti riguardino rifiuti ad alta radioattività (art. 260, comma 2, D.Lgs 152/2006)

L'articolo definisce e sanziona le attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti, che sono caratterizzate da: (i) continuità nel tempo; (ii) allestimento di mezzi e di una organizzazione,

---

<sup>22</sup> Il D.Lgs n. 21/2018, introducendo disposizioni per l'attuazione del principio della riserva di codice nella materia penale, ha abrogato l'art. 260 del D.Lgs n. 152/2006. A seguito della novella, la fattispecie abrogata non perde rilevanza penale ma viene disciplinata all'interno del codice penale all'art. 452-*quaterdecies*.

finalizzati alla gestione abusiva dei rifiuti; (iii) conseguimento di un ingiusto profitto, derivante dal traffico dei rifiuti.

- **False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea SISTRI – area movimentazione nel trasporto di rifiuti (ex art. 260-bis, commi 6, 7 secondo e terzo periodo e comma 8 del D.Lgs 152/2006 - Codice dell’Ambiente)**

Al riguardo, si segnala come l’art. 6 della Legge n. 12 del 2019 abbia abrogato l’art. 260 bis del D.Lgs n. 152 del 2006 in conseguenza della definitiva abrogazione del SISTRI a far data dal 1 gennaio 2019. Tuttavia, per un omesso coordinamento da parte del Legislatore con la disciplina del D.Lgs n. 231/01, siffatta disposizione – di fatto abrogata – è ancora formalmente presente nell’art. 25 *undecies*.

- **Reati in materia di emissioni in atmosfera (ex art. 279 D.Lgs 152/2006 - Codice dell’Ambiente)**

In riferimento a chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione o continua l’esercizio con l’autorizzazione scaduta, sospesa o revocata o chi nell’esercizio dello stabilimento viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti nell’autorizzazione o negli stessi allegati al Codice dell’Ambiente.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell’aria previsti dalla vigente normativa.

Il comma punisce chiunque, nell’esercizio di una attività, produce emissioni in atmosfera tali da causare il superamento dei valori limite di qualità dell’aria.

- **Misure a tutela dell’ozono stratosferico e dell’ambiente (art. 3 comma 6, Legge 28 dicembre 1993 n. 549 e s.m.i.)**

Inquinamento dell’ozono: violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell’impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, comma 6)

- **Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (Reati relativi all’applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione - Legge 7 febbraio 1992 n. 150)**

Il reato si configura qualora:

- ✓ (art. 1, co. 1) chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell’allegato A del Regolamento:
  - importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi;

- omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 e del Regolamento (CE) n. 939/97;
  - utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi;
  - trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 e del Regolamento (CE) n. 939/97;
  - commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 e del Regolamento (CE) n. 939/97;
  - detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione;
- ✓ (art. 1, co. 2) con riferimento ai predetti reati, in caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da 1 a 3 anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di 2 anni;
- ✓ (art. 2, co. 1) chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento:
- importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza;
  - omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 e del Regolamento (CE) n. 939/97;
  - utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
  - trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti;
  - commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 e del Regolamento (CE) n. 939/97;
  - detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione;
- ✓ (art. 2, co. 2): con riferimento ai predetti reati, in caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da 6 mesi a 18 mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi; (art. 3-bis, co. 1): chiunque introduca esemplari nella Comunità ovvero esporti o riesporti dalla stessa con certificato o licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati

senza l'autorizzazione dell'organo che li ha rilasciati (art. 16, par. 1, Regolamento CE 338/97, lett. A);

- ✓ chiunque rilasci falsa dichiarazione oppure comunicazione di informazioni scientemente false al fine di conseguire una licenza o un certificato (art 16, par. 1, Regolamento CE 338/97, lett. C);
- ✓ chiunque faccia uso di una licenza o certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un certificato comunitario ovvero per qualsiasi altro scopo rilevante ai sensi del presente regolamento (art. 16, par. 1, Regolamento CE 338/97 lett. D);
- ✓ chiunque ometta o falsifichi notifica all'importazione (art. 16, par. 1, Regolamento CE 338/97 lett. E);
- ✓ falsifichi o alteri qualsiasi licenza o certificato rilasciati in conformità del regolamento (art. 16, par. 1, Regolamento CE 338/97 lett. L).

- **Reati relativi all'inquinamento doloso e colposo provocato dalle navi alla qualità delle acque (scarichi di "sostanze inquinanti") (art. 8, commi 1 e 2, art. 9, commi 1 e 2 del D.Lgs 6 novembre 2007, n. 202).**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui vi sia lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Il comma punisce lo sversamento in mare non autorizzato, da parte di navi o aerei, di ingenti quantità di sostanze vietate ai sensi delle convenzioni internazionali vigenti in materia, ratificate dall'Italia.

Le prescrizioni contenute nel Codice dell'Ambiente, a partire dagli obblighi d'informazione in conformità con il principio di precauzione, hanno come destinatario la figura "dell'operatore interessato", ovvero qualsiasi soggetto, ivi comprese persone giuridiche, pubbliche o private, che esercita o controlla un'attività professionale a cui è attribuita rilevanza ambientale o che comunque eserciti un potere decisionale su aspetti tecnici e/o finanziari di tale esercizio, compreso il titolare dell'autorizzazione a svolgere detta attività. Inoltre, occorre precisare che per "attività professionale" deve intendersi ogni azione svolta nello svolgimento di un'attività, che abbia o meno fine di lucro, economica, industriale, commerciale, artigianale e agricola, da ciò si deduce che il ruolo di operatore può essere rivestito da qualsiasi tipo di ente.

## **2. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO**

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto, a carico della Società e dei soggetti che la rappresentano (amministratori, dirigenti, dipendenti), in via diretta, e a carico dei collaboratori esterni, in via contrattuale, di tenere le seguenti condotte:

- ✓ porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 *undecies* del Decreto);

- ✓ porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

In particolare:

### **Attività del “fare”**

La presente sezione prevede l’espreso obbligo a carico dei Destinatari di:

- ✓ tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, in tutte le attività finalizzate alla tutela dell’ambiente in generale, con particolare riguardo alla tutela delle acque, del suolo, del sottosuolo, dell’aria e dell’ozono nonché all’osservanza delle normative in tema di gestione dei rifiuti;
- ✓ tenere un comportamento idoneo ad evitare – anche a seguito di condotta colposa - una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo e/o di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna o l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema o l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali o l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo;
- ✓ osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge, a tutela dell’ambiente, predisporre tutta la documentazione richiesta dalla normativa di settore ed effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla normativa di settore;
- ✓ far osservare ai singoli lavoratori tutte le norme poste dalla legge nonché le disposizioni, le procedure interne e le istruzioni impartite dalla SOCIETÀ, a tutela dell’ambiente;
- ✓ rispettare le prescrizioni contenute nelle Procedure Aziendali;
- ✓ astenersi dal porre in essere operazioni ed attività che possano comportare la commissione di reati ambientali, determinando il compimento di attività vietate e l’inquinamento dell’ambiente.

Oltre a quanto previsto e ribadito nel Codice Etico di SOCIETÀ, nell’ambito dei suddetti comportamenti, si riportano di seguito alcune misure preventive:

- ✓ i processi aziendali devono essere condotti in modo tale da non ledere l’integrità dell’ambiente, in particolare gli habitat naturali protetti, la fauna e la flora selvatica protetta;
- ✓ nel caso in cui si affidi il trasporto e/o lo smaltimento dei rifiuti a terzi, occorre accertarsi che detti soggetti:
  - siano in possesso delle autorizzazioni necessarie ad effettuare il servizio;
  - non abbiano pendenze penali, tantomeno siano stati condannati per reati ambientali o di associazione mafiosa;

- prendano visione, accettino e si attengano al modello organizzativo adottato dalla Società, ai divieti e alle procedure richiamati dalla presente parte speciale, finalizzati a prevenire e ad impedire la commissione di reati ambientali;
- ✓ i Dipendenti devono prestare la propria collaborazione alle autorità che svolgono eventuali attività di verifica, astenendosi dal porre in atto comportamenti od omissioni che possono ostacolare il regolare esito delle ispezioni.

#### **Attività del “non fare”**

- ✓ divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato prese in considerazione dall'art. 25-undecies del Decreto;
- ✓ divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- ✓ cedere, acquistare, ricevere, trasportare, esportare, importare, procurare ad altri, detenere, trasferire, abbondare o comunque disfarsi, abusivamente o illegittimamente, di materiale ad alta radioattività, anche determinando il pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo e/o di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
- ✓ effettuare un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti, sia rifiuti non pericolosi che rifiuti pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione;
- ✓ realizzare o gestire una discarica non autorizzata di rifiuti sia rifiuti non pericolosi che rifiuti pericolosi;
- ✓ effettuare attività non consentite di miscelazione di categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, in violazione delle disposizioni di cui all'art. 187 del D.Lgs 152/06;
- ✓ effettuare il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b) del D.Lgs 152/06;
- ✓ fornire, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e usare un certificato falso durante il trasporto;
- ✓ effettuare una spedizione di rifiuti – anche pericolosi - costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettuare una spedizione di rifiuti, elencati nell'Allegato II del citato Regolamento, in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del Regolamento stesso;
- ✓ cedere, ricevere, trasportare, esportare, importare, o comunque gestire abusivamente, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, ingenti quantitativi di rifiuti (anche di rifiuti ad alta radioattività);
- ✓ fornire, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, false indicazioni sulla natura, sulla

composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti ed inserire un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

### 3. I PROCESSI SENSIBILI

Tenuto conto dell'attività svolta dalla Società in relazione a quanto sopra e compatibilmente con quanto già riportato nella Parte Generale del presente Modello, vengono considerate (ai fini della presente Parte Speciale) le seguenti aree di attività rischio:

Attività Sensibili	Funzioni aziendali coinvolte	Reato
<p>Gestione dei rischi in materia ambientale, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti, tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera, tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente</p>	<p>Consiglio di Gestione</p> <p>RSPP</p> <p>Responsabile del Sistema di Gestione Qualità</p> <p>Ufficio Amministrativo e Risorse Umane</p> <p>Direzione Tecnica Operativa</p> <p>Delegato Ambientale</p>	<p>Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);</p> <p>Associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati ambientali (art. 452-octies c.p.)</p> <p>Reati relativi alla gestione dei rifiuti non autorizzata (art. 256, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs 152/06)</p> <p>Reati relativi alla violazione degli obblighi sulla tracciabilità dei rifiuti e sulla irregolare tenuta dei registri di carico e scarico (art. 258, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs 152/06)</p> <p>Reati relativi al traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1 ed art. 260, commi 1 e 2 del D.Lgs 152/06)</p> <p>Reati relativi alla violazione delle disposizioni in tema sistema informativo di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, commi 6, 7 e 8 del D.Lgs 152/06)</p> <p>Violazioni in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera (art. 279 D.Lgs 152/2006)</p> <p>Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (art. 3 comma 6, Legge 28 dicembre 1993 n. 549 e s.m.i.)</p>

### 4. CODICE ETICO E PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Si richiamano i seguenti obblighi comportamentali, previsti dal Codice Etico della Società:

- ✓ impegno a svolgere in maniera continua le proprie attività nella prevenzione dell'inquinamento;
- ✓ impegno a mantenere nel tempo la conformità delle proprie attività e dei propri aspetti ambientali a leggi, regolamenti e prescrizioni regionali, nazionali ed internazionali;
- ✓ impegno a perseguire il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali, mediante la definizione di obiettivi e programmi, tenendo conto delle caratteristiche dei collaboratori interni ed esterni all'organizzazione, dell'evoluzione delle leggi, delle opportunità tecniche e del contesto economico;

- ✓ impegno a sviluppare e diffondere la cultura della protezione dell'ambiente in tutto il personale, collaboratori e fornitori in maniera da renderli coscienti dell'importanza di gestire tali aspetti come parte integrante delle proprie attività;
- ✓ impegno a prevenire gli incidenti utilizzando e/o costruendo impianti secondo le norme di sicurezza ed anche sviluppando e mantenendo piani e procedure per fronteggiare comunque le possibili emergenze in collaborazione con gli appositi servizi, le autorità competenti e la comunità locale;
- ✓ impegno a rivedere periodicamente la propria Politica di Qualità per mantenerla attuale e coerente alle vigenti norme, assicurandosi che sia adeguata alla natura, alle dimensioni, agli aspetti ed impatti ambientali dell'attività.

## **PARTE SPECIALE “G”**

# **REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI CON SOGGIORNO IRREGOLARE**

## 1. I REATI

Il comma 1 dell'art. 2 del D.Lgs 16 luglio 2012, n. 109 (“Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”) ha introdotto nel corpo del Decreto **l'art. 25 - duodecies** che prevede la responsabilità degli enti per i seguenti delitti:

- **Art. 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.**

Tale norma sanziona il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, qualora:

- ✓ i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre
- ✓ i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa
- ✓ lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis c.p. (vale a dire, oltre alle ipotesi sopra citate, se i lavoratori sono esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro)

La responsabilità della società è dunque configurabile soltanto quando il reato in questione sia aggravato dal numero dei soggetti occupati o dalla minore età degli stessi o, infine, dalla prestazione del lavoro in condizioni di pericolo grave.

- **Art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5 del D.Lgs 286/1998 “Procurato ingresso illecito”.**

Tale fattispecie è stata introdotta dall'art. 30, comma 4, Legge 17 ottobre 2017, n. 161.

Il reato in questione è a consumazione anticipata e a condotta libera. Per il suo perfezionamento, non si richiede che l'ingresso illegale sia effettivamente avvenuto. Infatti, il reato è consumato anche qualora venga soltanto offerto un contributo preventivo diretto a favorire l'ingresso clandestino di stranieri nel territorio dello Stato. Il reato di favoreggiamento dell'illegale presenza di stranieri extracomunitari nel territorio dello Stato di cui al comma 5 non è configurabile per il solo fatto dell'assunzione al lavoro di immigrati clandestini, occorrendo anche la finalità di ingiusto profitto.

Tale fattispecie può realizzarsi quando, ad esempio, i dirigenti di un ente compiano atti diretti a procurare l'ingresso di stranieri nel territorio dello Stato in violazione della disciplina di settore.

Tale delitto sanziona, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente. La condotta è punita con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di euro 15.000 per ogni persona, nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

Ai sensi del comma 3-bis, se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata. Ai sensi del comma 3-ter, la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di euro 25.000 per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3 sono commessi al fine:

- a) di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- b) di trarne profitto, anche indiretto.

L'art. 12, comma 5, del D.Lgs 286/1998 "Favoreggiamento della permanenza clandestina" sanziona, fuori dei casi previsti dai commi precedenti e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del testo unico sull'immigrazione, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni). Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

• **Art. 8 del Capo II del Decreto-legge n. 20 del 10 Marzo 2023**, ha modificato l'Art.12 ed inserito l'Art. 12-bis "Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina" nel D.Lgs n. 286/1998 "Testo unico sull'immigrazione"<sup>23</sup>.

## 2. **PRINCIPI DI COMPORTAMENTO**

Di seguito vengono esposte le linee guida di comportamento da seguire per evitare il verificarsi di situazioni favorevoli alla commissione dei reati *ex Decreto*.

Tali linee guida si riferiscono a comportamenti relativi all'area del "fare" e del "non fare".

### **Area del "fare"**

I soggetti e i servizi coinvolti nelle attività a rischio devono:

- ✓ considerare sempre prevalente la tutela dei lavoratori rispetto a qualsiasi considerazione economica;

---

<sup>23</sup> Con l'Art. 12-bis il legislatore ha inteso punire non solo chi promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, ma con pene detentive severissime anche coloro che attuano ciò con modalità tali da esporre le persone a pericolo per la loro vita, per la loro incolumità o sottoponendole a trattamento inumano e degradante.

- ✓ verificare al momento dell'assunzione e durante lo svolgimento di tutto il rapporto lavorativo che eventuali lavoratori provenienti da paesi terzi siano in regola con il permesso di soggiorno e, in caso di scadenza dello stesso, abbiano provveduto a rinnovarlo;
- ✓ nel caso in cui si faccia ricorso al lavoro interinale mediante apposite agenzie, assicurarsi che tali soggetti si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno e richiedere espressamente l'impegno a rispettare il Modello;
- ✓ assicurarsi con apposite clausole contrattuali che eventuali soggetti terzi con cui la Società collabora (fornitori, consulenti, ecc.) si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno e richiedere espressamente l'impegno a rispettare il Modello;
- ✓ essere rispettate le misure previste dalle procedure / prassi aziendali dirette alla prevenzione dell'impiego del lavoro irregolare ed alla tutela dei lavoratori;
- ✓ prevedere che dipendenti e collaboratori esterni possano effettuare segnalazioni all'OdV.
- ✓ inviare le comunicazioni agli enti pubblici competenti, assicurando che le informazioni trasmesse siano veritiere, complete e basate su un'idonea documentazione; nel modello di comunicazione dovranno essere riportate tutte le informazioni richieste dalle specifiche sezioni, assicurando in particolare la correttezza dei dati trasmessi per il lavoratore extracomunitario relativamente a:
  - titolo del permesso di soggiorno;
  - numero del titolo di soggiorno;
  - motivo del soggiorno;
  - scadenza del titolo di soggiorno;
  - questura che ha rilasciato il permesso di soggiorno
- ✓ fornire delucidazioni adeguate e complete ai propri collaboratori e ad aziende terze che operano nelle attività sensibili sopra indicate, in merito al procedimento da seguire in caso di assunzione ed impiego di cittadini extracomunitari, qualora essi sottopongano ipotesi di dubbio o casi di particolare criticità;
- ✓ in caso di accertamento di mancata regolarità del soggiorno da parte del cittadino o della constatazione che i documenti presentati probanti la stessa sono stati contraffatti, dallo stesso soggetto o da terzi, occorre procedere all'immediato licenziamento del lavoratore e alla denuncia della circostanza alla Autorità giudiziaria;
- ✓ verificare, in caso di ricorso alle Agenzie autorizzate dal Ministero del lavoro per il reclutamento del personale, il rispetto della normativa vigente in merito alla corresponsione dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali, attraverso l'obbligo a carico di tali Agenzie, e, pena la risoluzione del rapporto con la società, di fornire idonea documentazione comprovante l'adempimento dei relativi obblighi retributivi e previdenziali.

I principi di controllo indicati sono finalizzati a prevenire la commissione di reati presupposto sia in vantaggio di Guerrato, sia in vantaggio di altre società che detengono quote societarie.

Di converso, la Società e l'Organismo di Vigilanza dovranno salvaguardare i Dipendenti e i collaboratori esterni da qualsivoglia effetto pregiudizievole che possa discendere dalla segnalazione, tutelando la riservatezza dell'identità dei segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge.

Nel caso in cui i responsabili di funzione vengano a conoscenza, in via diretta o indiretta, di comportamenti a rischio reato, in merito ai processi operativi di competenza, o altresì di notizie, anche derivanti da organi di polizia giudiziaria, riguardanti illeciti e/o reati con rischi di impatto aziendale, sono tenuti a darne formale immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

### Area del “non fare”

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio, agli Amministratori e Dipendenti, in via diretta, e ai consulenti e i *Partner*, in relazione al tipo di rapporto con la Società, è vietato fare ricorso, in alcun modo, al lavoro minorile o non collaborare con soggetti che vi facciano ricorso. È, altresì, vietato:

1. impiegare lavoratori stranieri del tutto privi del permesso di soggiorno, o con un permesso revocato o scaduto, del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo, documentata dalla relativa ricevuta postale;
2. ospitare all'interno della sede della società o in qualsiasi luogo riconducibile alla società, seppur per scopi umanitari, cittadini stranieri il cui soggiorno sia irregolare;
3. procedere all'assunzione di personale per il tramite di intermediari per il reclutamento del lavoro che non siano le Agenzie per il lavoro autorizzate dal Ministero del Lavoro.

### 3. I PROCESSI SENSIBILI

Processi	Attività Sensibili	Funzioni aziendali coinvolte	Reato
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Approvvigionamento</li> <li>• Gestione della Commessa</li> <li>• Gestione delle risorse umane</li> </ul>	<p>Procedure di selezione ed assunzione del personale dipendente</p> <p>Procedure di selezione di società a cui appaltare lavori e servizi <sup>24</sup></p>	<p>Consiglio di Gestione</p> <p>RSPP</p> <p>Ufficio Amministrativo e Risorse Umane</p>	<p>Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno in Italia è irregolare (art. 22, comma 12-bis del D.Lgs 286/98)</p>

<sup>24</sup> Un'ulteriore possibilità di commissione del reato può infatti concretizzarsi favorendo volutamente il ricorso a fornitori che impieghino personale non in regola con i permessi di soggiorno o che sfruttino la permanenza nello Stato di immigrati irregolari, al fine di trarne un ingiusto profitto.

## PARTE SPECIALE “H”

### REATI TRIBUTARI

Per quanto attiene i reati tributari, gli interventi legislativi che hanno introdotto ed inciso sulle disposizioni del D.Lgs 231/2001 sono:

**A)** la legge 19 dicembre 2019 n. 157, di conversione del decreto legge n. 124/2019, che prevede, tra le varie, l'introduzione nel catalogo dei reati presupposto nel Decreto, delle seguenti fattispecie incriminatrici:

- “dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” (art. 2, co. 1 e 2-bis, D.Lgs n. 74/2000);
- “dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici” (art. 3 D.Lgs n. 74/2000);
- “emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” (art. 8, co. 1 e 2-bis, D.Lgs n. 74/2000);
- “occultamento o distruzione di documenti contabili” (art. 10 D.Lgs n. 74/2000);
- “sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte” (art. 11 D.Lgs n. 74/2000);

**B)** il D.Lgs n. 75 del 14 luglio 2020, che ha introdotto varie novità che, per quel che rileva in questa sede, riguardano:

- la modifica dell'art. 6 del D.Lgs n. 74/2000, che nella nuova versione punisce anche a titolo di tentativo i reati tributari di cui agli artt. 2 (“Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”), 3 (“Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici”) e 4 (“Dichiarazione infedele”), se compiuti anche nel territorio di altro Stato membro dell'Unione Europea, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un valore complessivo non inferiore a dieci milioni di euro;
- l'inserimento nell'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs n. 231/2001 dei reati previsti e puniti dagli artt. 4 (“Dichiarazione infedele”), 5 (“Omessa dichiarazione”) e 10-quater (“Indebita compensazione”) del D.Lgs n. 74/2000, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro;

**C)** il D.Lgs n. 156 del 4 ottobre 2022 che ha modificato la disciplina dell'art. 6 (“Tentativo”) del D.Lgs n. 74/2000 e dell'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs n. 231/2001 (“Reati tributari”).

Ciò premesso, si osserva che - in generale - la violazione dell'obbligo di veritiera ostensione della situazione reddituale e delle basi imponibili è al fondamento, segnatamente, di tre tipologie criminose previste dal D.Lgs n. 74/2000, costituenti l'infrastruttura dell'impianto repressivo:

- ✓ la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2) o mediante altri artifici (art. 3), ipotesi relative a dichiarazioni non soltanto mendaci, ma caratterizzate, altresì, da un particolare coefficiente di “insidiosità”;
- ✓ la dichiarazione infedele (art. 4);
- ✓ l'omessa dichiarazione (art. 5).

A tali reati risultano affiancate tre figure “collaterali”, di eguale rilevante attitudine lesiva, intese a colpire:

- ✓ l'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione (art. 8);
- ✓ l'occultamento o la distruzione di documenti contabili in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari (art. 10);

- ✓ la sottrazione alla riscossione coattiva delle imposte mediante compimento di atti fraudolenti su propri od altrui beni (art. 11).

Nella prospettiva del contenimento del ricorso alla sanzione penale, le indicate fattispecie restano soggette - ad eccezione di quelle di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, emissione di tali documenti e occultamento o distruzione di scritture contabili - a soglie di punibilità idonee a limitare l'intervento punitivo ai soli illeciti di significativo rilievo economico.

Inoltre, occorre evidenziare che l'art.1 del D.Lgs 74/2000 fornisce una serie di definizioni relative a nozioni ricorrenti nelle diverse fattispecie incriminate illustrate nelle norme precedenti; in particolare:

- a) per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti", si intendono quelle aventi analogo rilievo probatorio in base alle norme tributarie, emesse a fronte di operazioni non realmente effettuate (*falsità oggettiva*) in tutto o in parte o che indicano corrispettivi o imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale oppure riferiscano l'operazione a persone diverse da quelle effettive (*falsità soggettiva*);
- b) per "elementi attivi o passivi", si intendono le componenti che concorrono in senso positivo o negativo alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- c) il "fine di evadere le imposte" e il "fine di consentire a terzi l'evasione", comprende anche il comportamento eseguito al fine di conseguire *un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta e/o del fine di consentirli a terzi*;
- d) per "imposta evasa", si intende *la differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, oppure l'intera imposta dovuta in caso di omessa dichiarazione*, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta, prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine;
- e) le soglie di punibilità riferite all'imposta evasa *si intendono estese anche all'ammontare dell'indebito rimborso richiesto o dell'inesistente credito d'imposta esposto nella dichiarazione*;

Tutto ciò premesso, i potenziali reati tributari ai fini del Decreto sono:

- **Dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs 74/2000)**

La disposizione è volta a punire chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'imposta sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti, indichi in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Soggetto attivo del reato può essere unicamente il contribuente ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, oppure è amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche o sostituto d'imposta, nei casi previsti dalla legge (art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs n. 74/2000). L'art. 2 del D.Lgs n. 74/2000 configura altresì un reato di pericolo o di mera condotta, avendo il legislatore inteso rafforzare la tutela del bene giuridico protetto, anticipandola al momento della commissione della condotta tipica (Cass. Pen., SS.UU., 19 gennaio 2011, sentenza n. 1235). Avuto specifico riguardo invece all'elemento soggettivo, il reato è punito a titolo di dolo specifico poiché è caratterizzato dalla finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Il delitto si configura, pertanto, tanto nel caso in cui con la dichiarazione si diminuisca l'imposta contestualmente versata quanto nel caso in cui con la dichiarazione si intenda giustificare una posizione di credito verso l'Erario.

La dichiarazione non veritiera deve essere sorretta dalla piena conoscenza dell'insussistenza delle operazioni passive prese in considerazione per determinare il risultato finale esposto in essa, nonché dalla volontà di servirsene strumentalmente nel rappresentare quel falso risultato dichiarato come rispondente a una contabilità inappuntabile.

Inoltre, il reato in esame è a consumazione istantanea e si realizza nel momento della presentazione della dichiarazione fiscale (Cass. Pen., Sez. II, 2 novembre 2010, n. 42111).

Invero, la predisposizione e la registrazione dei documenti attestanti le operazioni inesistenti sono condotte meramente preparatorie e non sono punibili, nemmeno a titolo di tentativo, per espressa previsione del legislatore: *“i delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non sono comunque punibili a titolo di tentativo”* (art. 6, D.Lgs n. 74/2000).

Sul punto occorre però ribadire che nella nuova versione dell'art. 6 del D.Lgs n. 74/2000 vengono invece puniti anche a titolo di tentativo i reati tributari di cui agli artt. 2 (*“Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”*), 3 (*“Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici”*) e 4 (*“Dichiarazione infedele”*), se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione Europea, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un valore complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.

Quanto al rapporto di sussidiarietà tra l'art. 2 e l'art. 3 del D.Lgs n. 74/2000, la Suprema Corte ha chiarito che l'elemento distintivo tra i due reati è da individuarsi nell'efficacia probatoria delle fatture o degli altri documenti per operazioni inesistenti utilizzati per la dichiarazione fraudolenta in presenza dei quali si configura il delitto di cui all'art. 2 anziché quello *ex art.* 3 (Cass., Sez. III, 19 dicembre 2011 n. 46785 e 23 marzo 2007 n. 12284).

Si ritiene, inoltre, anche sulla base delle considerazioni esposte nella Relazione n. III/05/2015 del 28 ottobre 2015 dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, che il criterio di attribuità dell'operazione fraudolenta al campo di applicazione dell'uno o dell'altro reato risieda nella tipologia di documentazione fittizia utilizzata.

La stessa formulazione letterale dell'art. 3 – il cui *incipit* riporta *“Fuori dai casi previsti dall'art. 2”* – depone, infatti, a favore di un percorso logico che implichi prima la verifica dell'eventuale attinenza dell'operazione individuata alla fattispecie tipizzata dell'art. 2, sulla base della sussistenza o meno di *“fatture o altri documenti aventi analogo valore probatorio”* e poi, in caso negativo, a quella di cui all'art. 3.

Alla luce della suddetta definizione normativa emerge quindi che:

- possono integrare il reato, oltre alle fatture, anche gli altri documenti fiscalmente rilevanti (ricevute, note, conti, parcelle, contratti, documenti di trasporto, note di addebito e di accredito);
- la falsità dei citati documenti rileva sia sul piano oggettivo sia su quello soggettivo. La fattura è oggettivamente falsa quando documenta operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte.

Più nello specifico, si configura un'operazione oggettivamente inesistente in due ipotesi:

- quando le fatture documentino un'operazione mai realizzata completamente (inesistenza oggettiva c.d. assoluta o totale);
- quando le fatture documentino un'operazione mai realizzata solo in parte, vale a dire in termini quantitativi differenti e inferiori rispetto a quelli rappresentati cartolarmente (inesistenza oggettiva relativa o parziale).

Nelle ipotesi già menzionate, l'operazione, pur essendo totalmente o parzialmente inesistente sul piano materiale, consente all'utilizzatore di conseguire un vantaggio fiscale indebito (sia ai fini delle imposte dirette che ai fini IVA), attraverso l'indicazione nelle relative dichiarazioni di elementi passivi fittizi, che gli garantiranno di ridurre al minimo il proprio reddito.

Si ha una fattura soggettivamente inesistente, invece, quando le operazioni documentate sono intercorse tra soggetti diversi da quelli risultanti formalmente quali parti del rapporto<sup>25</sup>.

Ciò in quanto anche la falsa indicazione dell'emittente e/o del destinatario della fattura va ad inficiare la veridicità dell'attestazione documentale della transazione, permettendo all'utilizzatore di portare in deduzione costi effettivamente sostenuti o di detrarre l'IVA su operazioni mai effettuate e, tuttavia, non documentati o non documentabili ufficialmente per varie ragioni.

Tale circostanza si verifica in modo più ricorrente nel caso delle frodi all'IVA, nell'ambito delle quali si inseriscono entità che operano soltanto su un piano "cartolare", non rivestendo alcuna funzione economica.

Il secondo comma dell'art. 2 interviene, inoltre, a delimitare i contorni della condotta incriminata, all'evidente scopo di evitare dubbi interpretativi connessi soprattutto al fatto che non sussiste l'obbligo di allegare alla dichiarazione la documentazione giustificativa degli elementi fittizi, precisando che il fatto si considera commesso, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, quando tali fatture o documenti siano registrati nelle scritture contabili obbligatorie o detenuti a fine di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.

Occorre, infine, ribadire un ulteriore elemento distintivo del delitto in commento, ovvero l'applicabilità dello stesso a prescindere da una soglia di evasione fiscale e dunque qualunque sia l'ammontare di imposta evasa.

- **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs 74/2000)**

Si tratta di una fattispecie incriminatrice residuale rispetto al reato di cui all'art. 2, con una struttura bifasica:

- ❖ compimento di operazioni "*simulate oggettivamente o soggettivamente*" ovvero utilizzo di documenti falsi o altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'Amministrazione finanziaria (requisiti da considerarsi alternativi, essendo sufficiente il verificarsi di uno solo di essi ai fini della configurazione del reato);
- ❖ presentazione di una dichiarazione non veritiera ai fini delle imposte sui redditi o dell'IVA, in quanto viziata da elementi attivi o passivi non corrispondenti alla realtà o da crediti e ritenute fittizi.

---

<sup>25</sup> Rientra nell'ambito dell'inesistenza soggettiva il caso di "interposizione", tanto "fittizia" quanto "reale". La prima figura ricorre quando l'operazione è in realtà avvenuta, ma fra soggetti diversi da quelli dichiarati, e tutti i soggetti di essa vogliono che gli effetti del negozio si producano nei confronti di una persona diversa da quella che appare nell'atto. L'interposizione fittizia sussiste, pertanto, quando le parti abbiano effettivamente posto in essere un negozio, ma quest'ultimo sia stato oggetto di quella che, in termini civilistici, è definita simulazione relativa soggettiva (che ricorre quando fra le parti sia intervenuto un accordo di fatto diverso da quello risultante *ex contractu*, in modo da dissimulare il contraente effettivo). L'interposizione reale si ha invece quando gli effetti della vendita si producono realmente in capo all'acquirente e, quindi, manca un accordo simulatorio. Pertanto, affinché possano aversi effetti tributari penalmente rilevanti, occorre che una terza persona ponga in essere un successivo negozio di trasferimento in favore di un altro soggetto. Nell'interposizione reale è, dunque, l'interposto il soggetto passivo dell'obbligazione tributaria, che nasce dal "fatto-presupposto" a sua volta originatosi dal compimento del negozio giuridico con il terzo; invece, nell'interposizione fittizia è l'interponente il soggetto passivo della relativa obbligazione tributaria.

Per la realizzazione del “mezzo fraudolento” è quindi necessaria la sussistenza di un *quid pluris* che, affiancandosi alla falsa rappresentazione offerta nella dichiarazione, consenta di attribuire all’elemento oggettivo una valenza di insidiosità, derivante dall’impiego di artifici idonei a consentire l’evasione fiscale impedendone l’accertamento (cfr. in tal senso Cass. pen., Sez. III, sentenza del 16 gennaio 2013 n. 2292).

In ordine, invece, alla nozione di mezzi fraudolenti, l’art. 1, lett. g-ter, li individua nelle “*condotte artificiali attive nonché quelle omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà*”.

Viene, quindi, fornita all’interprete una definizione ampia e generale, senza tipizzare i comportamenti concreti che possono assumere rilevanza ai sensi dell’art. 3, che non rende agevole l’individuazione delle condotte artificiali omissive realizzate in violazione di specifici obblighi giuridici.

Gli orientamenti giurisprudenziali, nel tempo, hanno individuato un’ampia casistica di “mezzi fraudolenti”, ritenuti sussistenti nelle ipotesi di:

- ✓ utilizzo di documenti contraffatti o alterati, diversi dalle fatture o altri documenti per operazioni inesistenti oggetto di falsità sia ideologica che materiale, per i quali si applica la disposizione di cui all’art. 2, quali, ad esempio: l’imputazione di spese relative a investimenti inesistenti sorretta da predisposizione di contratti ideologicamente falsi (Cass. pen., Sez. III, 18 aprile 2002, n. 14616);
- ✓ contratti simulati (ovvero rogiti notarili attestanti compravendite immobiliari) con indicazione di un prezzo di vendita molto inferiore al reale (Cass. pen., Sez. III, 5 novembre 1996, n. 9414);
- ✓ tenuta di una doppia contabilità, di per sé non sufficiente a integrare l’ipotesi delittuosa, che può essere ravvisata, tuttavia, laddove il contribuente si avvalga di un sistema articolato e complesso per realizzare sistematicamente il nero, tanto sui ricavi che sui costi, con creazione di specifici codici e procedure di accesso idonei a prospettare a terzi dati fraudolentemente alterati nel corso di eventuali ispezioni (Cass. pen., Sez. III, 10 aprile 2002, n. 13641);
- ✓ rinvenimento da parte degli organi di controllo della contabilità “in nero” in luogo diverso da quello indicato dal contribuente per la custodia delle scritture (Cass. pen., Sez. III, 12 ottobre 2005, n. 1402);
- ✓ fittizia intestazione di rapporti finanziari su cui accreditare elementi attivi destinati a non essere contabilizzati (Cass. pen., Sez. VI, 25 marzo 2009, n. 13098);
- ✓ sistematica emissione di titoli di credito senza indicazione del beneficiario al fine di occultare i pagamenti (Cass. pen., Sez. III, 12 ottobre 2005, n. 36977).

Il terzo comma dell’art. 3 precisa che non costituiscono mezzi fraudolenti le semplici violazioni degli obblighi di fatturazione e registrazione dei corrispettivi nelle scritture contabili o la mera indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Di fatto, è stato codificato il principio in base al quale non assumono rilevanza penale le condotte meramente omissive, ma rilevano, a tal fine, comportamenti di natura commissiva la cui frode deve concretizzarsi in manifestazioni obiettivamente distinte dalle meno complesse infedeltà contabili (omessa certificazione dei corrispettivi – sotto fatturazione) finalizzate ad attribuire credibilità alla dichiarazione e, pertanto, caratterizzate dall’idoneità a ingannare gli organi ispettivi. Per quanto attiene al concetto di documenti falsi, il comma 2 della disposizione in esame stabilisce che il fatto si considera commesso avvalendosi di detti documenti quando gli

stessi siano registrati nelle scritture contabili obbligatorie o detenuti a fini di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.

Viene attratta nell'orbita di applicazione dell'art. 3 tanto la falsità ideologica quanto quella materiale nell'ipotesi di documenti, diversi da quelli indicati nell'art. 2, di diretta o indiretta rilevanza fiscale, diversi dalle scritture contabili.

Inoltre, a differenza del delitto di cui all'articolo 2, quello in esame è configurabile in caso di superamento congiunto di una doppia soglia di punibilità:

- ✓ 30.000 euro di tributo evaso, avuto riguardo a taluna delle singole imposte (redditi – IVA). Ai fini della configurabilità del fatto penalmente rilevante, è sufficiente che l'importo sia superato con riferimento ad un singolo settore impositivo;
- ✓ ammontare degli elementi attivi sottratti a tassazione (anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi) superiore al cinque per cento del totale degli elementi attivi dichiarati o, comunque, a 1.500.000 euro ovvero ammontare di crediti e ritenute fittizie superiore al cinque per cento dell'imposta (in diminuzione della quale vanno ad incidere) o, comunque, all'importo di 30.000 euro.

Infine, per esplicita esclusione operata dall'art. 6, co. 1, del D.Lgs n. 74/2000, il delitto non è punibile a titolo di tentativo, salvo quanto previsto al comma 1-bis.

Invero, con l'introduzione del predetto comma, viene punito, anche a titolo di tentativo, il reato tributario di cui all'art. 3, se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione Europea, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un valore complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.

- **Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs 74/2000)**

L'art. 4 del D.Lgs n. 74/2000 punisce la mera "dichiarazione mendace" priva dei connotati di frode. Si tratta di un'ipotesi delittuosa concepita dal legislatore come residuale rispetto alla fattispecie di dichiarazione fraudolenta, incentrata sulla sola evidenziazione di un'informazione non veritiera (esposizione di elementi attivi in misura inferiore al reale o elementi passivi inesistenti).

Più nello specifico, la dichiarazione infedele si configura allorquando si rilevi una condotta del contribuente che indichi ricavi per ammontare inferiore a quello effettivo o costi inesistenti, senza che il contribuente si sia avvalso degli artifici tipizzati negli articoli 2 e 3 del D.Lgs n. 74/2000. In ragione del più contenuto disvalore penale, sono previste una pena meno afflittiva e soglie di punibilità più elevate: l'imposta evasa deve essere superiore, con riferimento a una delle imposte, a 100.000 Euro; l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, deve essere superiore al dieci per cento dei complessivi elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, a Euro 2.000.000.

L'oggetto materiale del reato è costituito dalle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto. Si tratta, in definitiva, di una fattispecie commissiva di falsificazione ideologica della dichiarazione.

L'art. 4 del D.Lgs n. 158/2015 ha inserito nella norma due commi (1-bis e 1-ter) che modificano la previgente disciplina penalistica della dichiarazione infedele. In particolare:

- ❖ il comma 1-bis prevede che, ai soli fini della configurabilità del delitto in esame, non si debba tener conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali. Inoltre, non viene più

richiesto, come invece previsto nell'abrogato articolo 7, ai fini dell'esonero dalla punibilità, che l'errore sia effettuato sulla base di metodi costanti: ne discende che la scriminante opera anche laddove l'errore riguardi un unico periodo d'imposta;

- ❖ il comma 1-ter prevede invece che, fuori dei casi di cui al comma precedente, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che, complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al dieci per cento da quelle corrette. In ogni caso vi è esclusione della punibilità nei confronti delle operazioni di ordine valutativo compiute adottando criteri resi conoscibili all'Amministrazione finanziaria, sia attraverso il bilancio che mediante altra documentazione avente valenza nel comparto tributario.

Le circostanze che possono dare luogo a indicazione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo interessanti ai fini della configurabilità della fattispecie di dichiarazione infedele sono da ricondurre essenzialmente alla sottofatturazione di ricavi o compensi, per espressa statuizione dell'art. 3, comma 3 del D.Lgs n. 74/2000.

L'indicazione mendace può riguardare tanto gli "elementi attivi", dichiarati in misura inferiore a quella effettiva, quanto gli "elementi passivi", che devono essere inesistenti.

La fattispecie penale in commento richiama, dunque, una concezione di elementi passivi orientata a un'interpretazione effettiva e naturalistica degli stessi, a seguito della sostituzione del termine "fittizi" con quello di "inesistenti".

Pertanto, ai fini della configurabilità del delitto di dichiarazione infedele, "inesistente" corrisponde a "non rispondente alla realtà" e non più a "determinato in maniera non corretta" sulla base delle regole fiscali.

L'interesse penale per il reato in esame ricade quindi, unicamente, sui casi di inesistenza materiale delle componenti negative.

Per quanto esposto, nessun costo realmente sostenuto, ancorché indeducibile, può concorrere a determinare l'imposta evasa per come declinata dal D.Lgs n. 74/2000.

Classici esempi possono essere rinvenibili nelle spese di rappresentanza, di pubblicità, di acquisto di beni contestati come non inerenti dall'Amministrazione finanziaria.

Al pari, qualsiasi questione in ordine a valori di acquisto valutati dall'Amministrazione finanziaria di importo superiore al valore normale, come inteso ai sensi dell'art. 9, terzo comma, del D.P.R. n. 917/1986 (ad esempio, in caso di contestazioni sulla base dell'"antieconomicità" delle operazioni), risulta irrilevante ai fini della configurabilità della fattispecie penale tributaria di dichiarazione infedele, trattandosi di costi correlati a prezzi realmente praticati e corrisposti, ancorché indeducibili in quanto non correttamente stimati da un punto di vista fiscale.

Rimangono, quindi, attraibili alla fattispecie penale in argomento ipotesi residuali, quali, ad esempio, l'indicazione in dichiarazione di elementi passivi del tutto inesistenti, in alcun modo supportati da fatture passive o altri documenti di valore probatorio analogo (ovvero recanti, questi ultimi, corrispettivi inferiori rispetto ai valori riportati in dichiarazione).

Il delitto in esame, al pari degli artt. 2 e 3, non è punibile a titolo di tentativo ai sensi del co. 1 dell'art. 6 del D.Lgs n. 74/2000.

Tale ultima disposizione è stata recentemente modificata dall'art. 4 del D.Lgs n. 156/2022, già richiamato in precedenza, che ha sostituito il precedente comma 1-bis con il seguente: "*Quando la condotta è posta in essere al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, dai quali consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a euro 10.000.000, il delitto previsto dall'art. 4 è punibile a titolo di tentativo. Fuori dei casi di concorso nel delitto di cui all'articolo 8, i delitti previsti dagli articoli 2 e 3 sono punibili a titolo di tentativo, quando ricorrono le medesime condizioni di cui al primo periodo.*" La predetta nuova disposizione opera quindi in presenza di quattro condizioni:

- a) l'evasione deve avere ad oggetto un importo qualificato;
- b) deve avere ad oggetto l'evasione della sola imposta sul valore aggiunto;
- c) deve trattarsi di fatti transnazionali, che interessino più Stati dell'UE;
- d) il fatto contestato non deve integrare il reato previsto dall'art. 8 del D.Lgs n. 74/2000.

La condizione di cui al punto d) consente di ritenere che il legislatore abbia inteso escludere che il soggetto che emette una fattura falsa, delitto per l'appunto punito dall'art. 8, possa rispondere altresì di tentativo del reato di utilizzo della medesima fattura; rimane quindi fermo il principio di cui all'art. 9, lett. a), giusto il quale l'emittente di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il medesimo non è punibile a titolo di concorso nel reato di dichiarazione fraudolenta a mezzo dell'utilizzazione di tali fatture.

Tuttavia, secondo la giurisprudenza di legittimità, la disciplina in deroga al concorso di persone nel reato prevista dal citato art. 9 non si applica laddove il soggetto emittente le fatture per operazioni inesistenti coincida con l'utilizzatore delle stesse (Cass. pen., sez. III, sentenza n. 5434/2017; tale principio è stato affermato nel caso di specie in relazione all'amministratore di una società, rispettivamente, emittente ed utilizzatrice delle medesime fatture per operazioni inesistenti) ed è da ritenere che tale impostazione risulterà operante anche quando il reato di cui all'art. 2 non risulterà consumato ma solo tentato.

Quanto alla circostanza che i fatti debbano essere commessi all'interno di più Stati membri dell'UE, il legislatore richiede che la condotta debba essere materialmente realizzata in più Stati UE, cosicché la frode, l'artificio o, in generale, l'evasione abbiano come effetto la sottrazione di IVA ai danni di uno qualsiasi degli Stati membri.

L'art. 5 del D.Lgs n. 75/2020 prevedeva l'inserimento del delitto di dichiarazione infedele, se commesso *“nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro”*, nell'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs n. 231/2001, per il quale si applica la sanzione pecuniaria fino a 300 quote e le sanzioni interdittive ivi richiamate. Tuttavia, l'art. 5 del D.Lgs n. 156/2022 ha sostituito la predetta condizione con la seguente: *“quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.”*

In merito al concetto di *“sistemi fraudolenti transfrontalieri”*, la Direttiva PIF ricomprende tre tipologie di condotte illecite, che qui si riepilogano:

- utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti relativi all'IVA, cui consegua la diminuzione di risorse del bilancio dell'Unione;
- mancata comunicazione di un'informazione relativa all'IVA in violazione di un obbligo specifico, cui consegua lo stesso effetto;
- presentazione di dichiarazioni esatte relative all'IVA per dissimulare in maniera fraudolenta il mancato pagamento o la costituzione illecita di diritti a rimborso dell'IVA.

Ulteriori caratteristiche delle predette condotte dovranno essere la causazione di un danno complessivo pari almeno a 10 milioni di Euro di IVA evasa e la commissione del fatto almeno in un altro Stato membro dell'UE.

#### • **Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs 74/2000)**

L'art. 5 del D.Lgs n. 74/2000 punisce *“con la reclusione da due a cinque anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una*

*delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.*"<sup>26</sup>

Il delitto in questione si configura come reato istantaneo, che si consuma decorsi novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione ed ha ad oggetto le dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi, all'IVA e alle ritenute operate dai sostituti d'imposta.

Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza, il termine dilatorio di novanta giorni, concesso al contribuente per presentare la dichiarazione dei redditi successivamente alla scadenza del termine ordinario, non si configura come causa di non punibilità, ma costituisce un termine ulteriore per adempiere all'obbligo dichiarativo. (cfr. Cass. pen., sez. III, sentenza n. 8340 del 2 marzo 2020).

Con la sentenza n. 37532/2019, la Cassazione ha statuito che il dolo specifico di evasione di cui al reato di omessa dichiarazione non può essere desunto dal mero fatto materiale dell'inadempimento dell'obbligo dichiarativo ovvero dalla *culpa in vigilando* del professionista esterno all'uopo incaricato.

Occorre, invero, discernere il profilo oggettivo da quello soggettivo dell'illecito.

Diversamente opinando, si finirebbe per trasformare il rimprovero per l'atteggiamento anti doveroso della volontà del reato di cui all'art. 5 del D.Lgs n. 74/2000 da doloso in colposo.

In concreto, è necessario accertare, in base ad elementi fattuali, che il contribuente abbia consapevolmente preordinato l'omessa dichiarazione all'evasione di imposta per importi superiori alla soglia di punibilità di rilevanza penale, al di fuori di indebiti automatismi.

Peraltro, l'affidamento a un professionista dell'incarico di predisporre e di presentare la dichiarazione dei redditi non fa venir meno la responsabilità penale del contribuente per il reato di omessa dichiarazione, stante il carattere personale e non delegabile degli obblighi dichiarativi. Di seguito vengono sinteticamente illustrate le casistiche più complesse nelle quali può sussistere, al superamento della soglia di punibilità ivi prevista, l'ipotesi delittuosa in esame:

- ipotesi connotate da profili di fiscalità internazionale: trattasi di quelle fattispecie nelle quali viene fraudolentemente rescisso il collegamento soggettivo e territoriale tra la produzione e la tassazione del reddito. Si pensi ai casi di esteroinvestizione societaria, ossia la localizzazione fittizia o il trasferimento simulato della residenza fiscale in Paesi esteri a più bassa fiscalità da parte di soggetti giuridici, con l'obiettivo di sottrarsi agli adempimenti tributari previsti dalla legislazione nazionale e beneficiare di un regime impositivo più favorevole. Fattispecie speculare a quella dell'esteroinvestizione è la configurabilità nel territorio dello Stato di una stabile organizzazione materiale o personale occulta di un'impresa non residente;
- mancata dichiarazione di proventi di fonte illecita: trattasi dei proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo, se non già sottoposti a sequestro o confisca penale, che si considerano ricompresi nelle categorie di reddito di cui all'art. 6 del TUIR;
- "evasori totali" non rientranti nelle due categorie sopra indicate: trattasi di coloro i quali, ai fini delle imposte dirette ed IVA, al di fuori dei casi già esaminati, omettano, a vario titolo, con riferimento almeno ad un tributo e ad almeno un'annualità, la presentazione della relativa dichiarazione.

---

<sup>26</sup> Ai sensi del co. 1-bis, alla medesima pena soggiace chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila. Ai fini penali, come specificato nel comma 2, non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

L'art. 5 del D.Lgs n. 75/2020 prevedeva l'inserimento del delitto di omessa dichiarazione, se commesso “*nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro*”, nell'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs n. 231/2001. Tuttavia, l'art. 5 del D.Lgs n. 156/2022 ha sostituito la predetta condizione con la seguente: “*quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.*”

- **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti Art. 8, commi 1 e 2bis D.Lgs 74/2000**

La norma, ai fini della configurabilità del reato, richiede l'emissione o il rilascio di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, non essendo sufficiente la mera predisposizione della documentazione falsa non seguita dalla consegna al potenziale beneficiario.

Ai fini dell'integrazione del reato in questione è sufficiente l'emissione anche di una sola fattura falsa, non essendo prevista alcuna soglia di punibilità.

Il delitto di cui all'art. 8 è un reato di pericolo astratto, che si consuma con la semplice emissione o rilascio di fatture false; ciò a prescindere dal fatto che queste siano state effettivamente utilizzate dal beneficiario dell'emissione e, quindi, indipendentemente dal fatto che da tale emissione sia conseguita una reale evasione d'imposta.

Al fine di evitare disparità di trattamento tra emittente e utilizzatore di fatture per operazioni inesistenti – il quale, pur se utilizzi più documenti del genere, resta assoggettabile ad un'unica pena, essendo comunque necessaria la presentazione della dichiarazione – è espressamente previsto, al comma 2 dell'articolo in esame, che l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti relativi a operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo d'imposta integrino un unico reato e in caso di plurime emissioni nel corso del medesimo periodo di imposta, il momento consumativo del reato coincide con l'emissione dell'ultima fattura.<sup>27</sup>

Per quanto concerne l'elemento psicologico, è richiesto il dolo specifico di favorire l'evasione fiscale di altri soggetti<sup>28</sup>: il soggetto agente deve dunque essere consapevole di emettere fatture false finalizzate all'evasione fiscale di terzi, indipendentemente dal fatto che poi le fatture false emesse siano effettivamente utilizzate.

- **Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs 74/2000)**

Il reato in oggetto è previsto e punito dall'art. 10 D.Lgs n. 74/2000 e sanziona le condotte costituite dall'occultamento o distruzione delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, allorché ne derivi l'impossibilità della ricostruzione dei redditi e del volume degli affari<sup>29</sup>.

---

<sup>27</sup> Cfr. Cass. pen., sentenza n. 37074 del 26 settembre 2012; Cass. pen., sentenza n. 37930 del 19 luglio 2012; Cass. pen., sentenza n. 3918 del 28 gennaio 2015.

<sup>28</sup> Cfr. Cass. pen., sentenza n. 19116 del 9 maggio 2014; Cass. pen., sentenza n. 50847 del 3 dicembre 2014.

<sup>29</sup> La semplice omessa tenuta dei registri contabili non costituisce illecito penale tributario, bensì integra il solo illecito amministrativo di cui all'art. 9 del D.Lgs n. 471/1997. A differenza dell'omissione, occorre la preesistente tenuta delle scritture contabili affinché possa configurarsi il reato di cui all'art. 10 del D.Lgsn.74/2000. In tal caso, infatti, l'occultamento o distruzione delle scritture contabili preesistenti, o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, sono condotte sanzionate quando dalle stesse deriva l'impossibilità di ricostruire i redditi ed il volume di affari. Sul punto, secondo l'orientamento della Suprema Corte, non è sufficiente un mero comportamento omissivo, ossia la omessa tenuta delle scritture contabili, che renda obiettivamente più difficoltosa, ma non impossibile, la ricostruzione della situazione contabile, ma è necessario un “*quid pluris*” a contenuto commissivo, consistente nell'occultamento o nella distruzione dei

Difatti, un'ordinata contabilità (in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 2214 c.c.) consente di comprendere l'andamento dell'attività d'impresa e ha funzione strumentale di tutela dei creditori, tra cui l'Erario.

Questo reato mira, dunque, alla salvaguardia della funzione di accertamento propria dell'amministrazione finanziaria, anticipando la soglia di rilevanza penale alle condotte prodromiche all'evasione di imposta, che costituiscono danno potenziale alla pretesa impositiva dello Stato. Si tratta di un reato comune in quanto, dal dato letterale della norma, si evince l'intendimento del legislatore di evidenziare come lo stesso non possa essere riferito unicamente al soggetto obbligato alla conservazione, potendo configurarsi anche per consentire l'evasione a terzi.

Più nello specifico, l'occultamento consiste nel nascondere materialmente le scritture; il rifiuto della consegna delle scritture, ove non si traduca, come spesso accade, in un loro mancato rinvenimento, resta sanzionato solo in via amministrativa.

Né rileva, alla stessa stregua, la conservazione delle scritture in luogo diverso da quello indicato all'Amministrazione (art. 35 del D.P.R. n.633/72), a meno che le scritture siano portate in luoghi che ne escludono il ritrovamento, determinandone in sostanza il loro occultamento.

La distruzione consiste, invece, nell'eliminazione fisica in tutto o in parte delle scritture, ovvero nel renderle illeggibili e, quindi, non idonee all'uso tramite abrasioni, cancellature o altro.

L'oggetto materiale della condotta di reato è costituito dalle scritture contabili e documenti di cui è obbligatoria la conservazione secondo la normativa fiscale o civilistica (art. 2214 c.c.), che distingue tra libri assolutamente obbligatori (libro giornale, degli inventari, originali delle lettere dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché copie delle lettere dei telegrammi delle fatture spedite) e scritture relativamente obbligatorie, cioè richieste dalle dimensioni dell'impresa<sup>30</sup>.

Il delitto si perfeziona nel momento in cui, per effetto della distruzione o dell'occultamento, diviene impossibile la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

È necessario, quindi, che alla condotta descritta, segua l'impossibilità della ricostruzione del reddito o del volume degli affari, poiché tali conseguenze sono ritenute evento del reato.

La distruzione dà luogo a un reato istantaneo, mentre l'occultamento ad un reato permanente e quindi la prescrizione, in questo secondo caso, inizia a decorrere dal momento della cessazione della permanenza, che si ritiene conseguente all'accertamento fiscale.

venga colto nell'atto di compiere atti idonei diretti in modo non equivoco ad occultare ovvero distruggere, anche solo parzialmente, scritture o documenti contabili, necessari per la ricostruzione del reddito o del volume d'affari.

- **Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs 74/2000)**

Il delitto in esame punisce al primo comma *“con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.”* e al secondo comma *“con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.”*

---

<sup>30</sup> Laddove il contribuente abbia optato per la tenuta con modalità elettronica delle scritture contabili e dei documenti, nel caso in cui il processo di conservazione digitale non venga svolto conformemente alle disposizioni vigenti in materia, i documenti non sono validamente opponibili all'Amministrazione finanziaria. Al ricorrere dei relativi presupposti, il reato può essere contestato anche in relazione alle scritture contabili conservate mediante modalità digitali.

L'istituto della compensazione rappresenta una modalità di estinzione dell'obbligazione tributaria, consistente nell'utilizzo dei crediti vantati nei confronti dell'Erario.

Si distinguono due tipologie di compensazione:

- a) la compensazione **verticale**, prevista dalle singole leggi d'imposta, che consiste nel riporto di un credito ad un periodo successivo al fine di ridurre, mediante detrazione, un debito sorto o che sorgerà nel medesimo periodo. Tale compensazione riguarda i crediti e i debiti relativi al medesimo tipo di imposta e può essere effettuata senza limiti;
- b) la compensazione **orizzontale**, disciplinata dall'art. 17 del D.Lgs n. 241/97, che opera in relazione a crediti e debiti relativi a imposte diverse, contributi, sanzioni e tutti gli altri pagamenti eseguibili con modello F24. In base al decreto del Ministro delle Finanze del 31 marzo 2000, essa è stata estesa anche alle somme, ivi comprese le sanzioni, dovute ai sensi del D.Lgs n. 218/97.

L'art. 5 del D.Lgs n. 75/2020 prevedeva l'inserimento del delitto di indebita compensazione, se commesso *“nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro”*, nell'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs n. 231/2001. Tuttavia, l'art. 5 del D.Lgs n. 156/2022 ha sostituito la predetta condizione con la seguente: *“quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro”*.

- **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs 74/2000)**

Il reato rientra nel novero degli strumenti volti al contrasto della morosità nel pagamento di imposte riscosse mediante iscrizione a ruolo, sanzionando, al comma 1, la condotta materiale del contribuente che alieni simulatamente o compia atti fraudolenti sui propri beni e su beni altrui, al fine di rendere in tutto o in parte inefficace la relativa esecuzione esattoriale a tutela della pretesa erariale.

Il delitto in esame prevede si integrino due presupposti:

- ✓ il compimento di atti aventi la finalità di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o dell'IVA, dei relativi interessi e sanzioni amministrative;
- ✓ il superamento della soglia di punibilità di Euro 50.000, calcolata sull'ammontare delle imposte dovute, oltre agli interessi e alle sanzioni amministrative irrogate.

A dispetto dell'espressione *“chiunque”* con cui la norma indica il soggetto che può rendersi responsabile dell'illecito, il delitto in argomento può essere commesso solo dal contribuente (soggetto attivo) già qualificato come debitore d'imposta ai fini delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, nei confronti del quale possa essere avanzata dall'Erario una pretesa fiscale di importo superiore ad Euro 50.000.

Il reato si consuma quando il contribuente, consapevole di non aver versato le imposte dovute, pone in essere una condotta finalizzata a sottrarre beni soggetti a una successiva azione coattiva di riscossione.

Il reato in esame è inoltre caratterizzato dal dolo specifico, che ricorre quando l'alienazione simulata o il compimento di altri atti fraudolenti, idonei a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva, siano finalizzati alla sottrazione *“al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrativi relativi a dette imposte”*.

Sul punto in questione, la Suprema Corte ha escluso che fosse configurabile l'elemento psicologico con riferimento alla vendita simulata di un bene il cui corrispettivo era stato adoperato per saldare un debito tributario, salva l'evenienza, il cui accertamento è stato rimesso

al giudice di rinvio, che il corrispettivo versato fosse inferiore al valore reale del bene compravenduto (cfr. Cass. pen., sez. III, sentenza n. 27143 del 22/04/2015).

La formula utilizzata dal legislatore per la definizione della seconda condotta prevista dalla norma (“*compie altri atti fraudolenti*”) include, invece, ogni atto, giuridico o materiale, che, sebbene formalmente lecito, sia caratterizzato da una componente di artificio o di inganno, finalizzata a rendere inefficace la riscossione coattiva.

Il secondo comma dell’art. 11 punisce, infine, la falsità nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale, ossia quando ivi siano indicati elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi.

Anche con riferimento a questa fattispecie, la classificazione del reato è di pericolo, dal momento che non viene richiesto il verificarsi di un danno per l’Erario, ma solo che sia messa a repentaglio la fase finale del prelievo impositivo.

Si tratta sempre di un reato proprio, che può essere commesso solo dal contribuente (soggetto attivo) già qualificato come debitore d’imposta ai fini delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, che presenti la proposta di transazione fiscale indicando informazioni mendaci.

Presupposto del reato è infatti l’avvenuta instaurazione di una procedura di transazione fiscale, la quale prevede che il contribuente in stato di difficoltà finanziaria possa, in sede di piano di ristrutturazione dei debiti, proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria anche se non iscritti a ruolo.

Il reato in argomento prevede una soglia di punibilità di 50.000 euro, qualificabile come elemento costitutivo del reato, che dovrà essere soddisfatta sia con riferimento agli elementi attivi sia avuto riguardo agli elementi passivi indicati in modo mendace.

Il reato ha natura istantanea, realizzandosi con la presentazione della falsa documentazione.

## **1. LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D.LGS N. 231/2001**

L’art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l’individuazione delle cosiddette **attività “sensibili”**, ossia di quelle attività della Società nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

Nella considerazione che se il reato presupposto è di natura tributaria lo stesso si può (sempre) ipotizzare commesso nell’interesse o a vantaggio della persona giuridica (purché si evidenzi anche l’eventuale insufficienza dei modelli organizzativi, di gestione o di controllo operanti all’interno della società), l’analisi dei processi della Società ha consentito, di individuare le seguenti attività “sensibili”, nel cui ambito potrebbe astrattamente realizzarsi una delle fattispecie di reato oggetto della presente Parte Speciale:

### **a. Gestione contabilità**

- 1) Gestione fatturazione attiva e passiva
- 2) Emissione e contabilizzazione di fatture/note di credito

### **b. Approvvigionamenti di beni e servizi**

- 1) Ricerca, selezione e qualifica dei fornitori esterni
- 2) Gestione anagrafica fornitore

### **c. Gestione rimborsi spesa ai dipendenti / collaboratori**

**d. Adempimenti fiscali – tributari**

- 1) Predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere
- 2) Calcolo obbligazioni tributarie
- 3) Gestione adempimenti dichiarativi e contributivi

**e. Tenuta e custodia delle scritture contabili e fiscali**

**f. Gestione delle operazioni straordinarie**

**g. Cessione / dismissione di *assets* aziendali**

**2. I DESTINATARI**

La presente Parte Speciale si riferisce a eventuali comportamenti posti in essere dagli amministratori, dirigenti, dipendenti, nonché collaboratori esterni e partners della Società, compresi gli eventuali soggetti appartenenti ad altre società coinvolti nella gestione delle aree di attività a rischio e, comunque, di parte di chi, anche solo di fatto, rientri nelle categorie di soggetti apicali o subordinati della società.

**3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**

La Parte Speciale prevede che nell'espletamento delle rispettive attività, i soggetti coinvolti nelle attività sensibili, compresi i collaboratori esterni, siano tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati previsti dall'art. 25-*quinquiesdecies*, al rispetto dei seguenti principi di comportamento, tra cui **espesso divieto** di:

- a. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra indicate;
- b. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato sopra indicate, possano potenzialmente diventarlo.

Nel contempo, è sancito **espesso obbligo** di:

- c. tenere comportamenti in linea con i principi espressi nel Codice Etico e nel presente Modello Organizzativo;
- d. rispettare le procedure adottate con particolare riferimento a quelle relative alla gestione delle attività sensibili sopra indicate;
- e. assicurare il regolare funzionamento dei flussi finanziari e della contabilità;
- f. garantire la trasparenza e la correttezza dei documenti contabili e dei relativi flussi finanziari;
- g. garantire un corretto e trasparente processo di gestione delle operazioni straordinarie, compresa la vendita di eventuali *assets* aziendali;
- h. assicurare la veridicità dei dati predisposti;

- i. assicurare la trasparente gestione delle forniture, di beni e servizi;
- j. garantire il flusso informativo tra le funzioni presenti presso la Centrale e le funzioni coinvolte in service;
- k. svolgere un'adeguata attività di selezione dei fornitori, con particolare attenzione se è previsto il coinvolgimento di soggetti terzi, quali intermediari;
- l. acquistare beni di provenienza garantita e servizi e/o qualsiasi altra utilità ad un prezzo che, salvo casi eccezionali e certificati (quali ad esempio acquisti da aste giudiziarie o da fallimenti), sia commisurato alla qualità e quantità dei beni stessi in base al valore di mercato;
- m. rispettare la normativa tributaria;
- n. garantire una corretta e precisa tenuta e custodia delle scritture contabili e fiscali.

#### **4. STANDARD DI CONTROLLO GENERALI**

Gli standard di controllo di carattere generale da considerare e applicare con riferimento a tutte le Attività Sensibili individuate sono i seguenti:

- a. Esistenza di Procedure / Linee Guida Formalizzate idonee a fornire almeno principi di riferimento generali per la regolamentazione dell'attività sensibile.
- b. Tracciabilità e conseguente verificabilità *ex post* delle operazioni tramite adeguati supporti documentali/informatici
- c. Segregazione dei compiti, concernente l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
- d. Esistenza di un sistema di deleghe coerente con le responsabilità organizzative assegnate, ossia devono esistere regole formalizzate per l'esercizio di poteri di firma e poteri autorizzativi interni.

#### **5. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO SPECIFICI**

Di seguito sono elencati gli ulteriori principi specifici di comportamento che è obbligatorio applicare nello svolgimento delle relative attività sensibili e gli standard di controllo individuati per le specifiche Attività Sensibili.

- a. Gestione contabilità
- b. Approvvigionamenti di beni e servizi
- c. Gestioni rimborsi spese ai dipendenti / collaboratori

In merito ai processi, è indispensabile:

- 1) **identificare i ruoli e le responsabilità** nel rispetto del principio di segregazione di ruoli nelle fasi di autorizzazione / esecuzione / controllo nei seguenti ambiti:
  - gestione della fatturazione e relativa registrazione

- gestione delle note di credito
  - gestione degli acquisti, di beni e servizi
  - gestione dei pagamenti
  - gestione dei rimborsi spesa ai dipendenti / collaboratori o tenere tracciate tutte le fasi di gestione dei flussi finanziari e archiviare in maniera completa i relativi documenti giustificativi;
- 2) monitorare il sistema di **back up** dell'archiviazione dei documenti contabili;
  - 3) verificare l'**effettiva e corretta esecuzione della prestazione** richiesta (sia verso fornitori di beni, che di servizi), nel rispetto del principio di segregazione di ruoli, prima di autorizzare il pagamento della relativa fattura;
  - 4) verificare che gli incassi siano sempre riferibili ad un **contratto** o un ordine adeguatamente autorizzato;
  - 5) verificare che l'importo effettivamente incassato corrisponda a quello **fatturato** e che non vi siano anomalie al riguardo;
  - 6) rispettare le **procedure adottate** che regolano la gestione della contabilità;
  - 7) rispettare il sistema di deleghe e procure adottato, che indica i **poteri** ed i **limiti di spesa** dei soggetti coinvolti;
  - 8) verificare periodicamente oltre che l'anagrafica dei clienti e dei fornitori, l'**effettiva esistenza ed operatività**;
  - 9) svolgere un'attenta attività di selezione dei potenziali fornitori (sia di beni che di servizi), rispettando i criteri tecnico-economici ed espletando un'adeguata attività selettiva e di obiettiva comparazione tra più offerte;
  - 10) in relazione al servizio richiesto, richiedere al fornitore tutta la documentazione o le **certificazioni** previste dalla legge di riferimento;
  - 11) qualora si faccia uso di soggetti terzi intermediari, verificare con attenzione l'esistenza effettiva, la solidità e l'affidabilità del soggetto;
  - 12) monitorare il **mantenimento dei requisiti** richiesti in capo al fornitore;
  - 13) inserire un'apposita **clausola contrattuale** che i Consulenti, i Partner ed i Fornitori devono sottoscrivere in cui dichiarano di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare i principi previsti dal Codice Etico adottato dalla società, nonché dalla normativa di cui al D.Lgs n. 231/2001. Tale clausola deve regolare anche le eventuali conseguenze in caso di violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Codice Etico (es. clausole risolutive espresse, penali);
  - 14) identificare i ruoli e le responsabilità per la **gestione dei rimborsi spese** ai dipendenti / collaboratori nel rispetto del principio di segregazione di ruoli nelle fasi di autorizzazione / esecuzione / controllo;

- 15) controllare che ogni richiesta di rimborso spese sia accompagnata dalla relativa **documentazione giustificativa ed inerente**; conseguentemente non riconoscere alcuna somma che non sia supportata da documentazione giustificativa ed inerente;
- 16) effettuare ogni pagamento esclusivamente sul **conto corrente** indicato nel contratto; verificandone la corrispondenza rispetto a quanto indicato nel contratto;
- 17) prevedere che nessun pagamento e nessun incasso di denaro verso/da Paesi inseriti nelle principali **black list** internazionali, possa avvenire senza adeguata documentazione comprovante la reale e specifica necessità;
- 18) prevedere che nessun **pagamento** possa essere effettuato in favore di un **soggetto diverso dalla controparte contrattuale** (eventuali eccezioni a tale divieto possono essere ammesse solo a fronte della presentazione di una regolare documentazione che giustifichi e consenta il pagamento nei confronti di un terzo - es. in caso di cessione del credito o di pignoramento presso terzi);
- 19) prevedere che nessun acquisto possa essere effettuato attraverso il ricorso a mercati “non consolidati”;
- 20) prevedere che nessun contratto di fornitura possa essere stipulato in assenza di un’adeguata attività di selezione o, in mancanza, della relativa documentazione richiesta dalla legge;
- 21) verificare che tutti gli incassi provengano dalla controparte contrattuale (eventuali eccezioni sono ammesse solo a fronte della presentazione di una regolare documentazione giustificativa) e ogni importo incassato deve corrispondere a quanto fatturato. Ove sia necessario restituire un pagamento, o parte di esso, questo deve essere disposto esclusivamente verso il conto corrente di provenienza, tenendo traccia dei documenti giustificativi;
- 22) conservare evidenza documentale di ogni pagamento;
- 23) archiviare i documenti contabili nel rispetto dei principi di correttezza, completezza e attenzione.

## **6. ADEMPIMENTI TRIBUTARI E TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI**

In merito a tali processi, è obbligatorio:

- a. identificare i ruoli e le responsabilità nel rispetto del principio di segregazione, per i seguenti ambiti:
  - gestione degli adempimenti tributari;
  - gestione del calcolo delle obbligazioni tributarie e dei relativi obblighi dichiarativi;
  - gestione e tenuta delle scritture contabili e fiscali;
- b. tenere tracciate tutte le fasi di gestione dei citati processi e archiviare in maniera completa i relativi documenti;

- c. monitorare il sistema di *back up* dell'archiviazione dei documenti.

## **7. RAPPORTI CON I SOCI, CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA E SOCIETÀ DI REVISIONE**

Lo svolgimento dell'attività prevede:

- a. l'obbligo alla massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con la società di revisione, il Consiglio di Sorveglianza e in occasione di richieste da parte del socio;
- b. l'obbligo di trasmissione alla società di revisione e al Consiglio di Sorveglianza – con congruo anticipo – di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'assemblea dei soci o dell'Amministratore sui quali essi debbano esprimere un parere ai sensi di legge;
- c. la garanzia, da parte del responsabile della Funzione di riferimento di completezza, inerenza e correttezza delle informazioni e dei documenti forniti alla società di revisione, al Consiglio di Sorveglianza o al socio e la messa a disposizione agli stessi di informazioni e/o documenti richiesti e/o necessari per lo svolgimento delle attività di controllo loro deputate al fine di garantire il rispetto della normativa di riferimento;
- d. l'attribuzione di ruoli e responsabilità circa la raccolta di tutte le richieste pervenute in maniera formalizzata e di tutte le informazioni / dati / documenti consegnati o resi disponibili alla società di revisione, al Consiglio di Sorveglianza e ai soci in conseguenza di tali richieste;
- e. la regolamentazione delle fasi di selezione della società di revisione contabile e delle regole per mantenere l'indipendenza della società di revisione nel periodo del mandato;
- f. che sia comunicato all'OdV qualsiasi incarico conferito, o che si intende conferire, alla Società di revisione o a società ad essa collegate, diverso da quello concernente la revisione del bilancio.

## **8. GESTIONE DEI RAPPORTI CON LE "AUTORITÀ DI VIGILANZA"**

Lo svolgimento dell'attività prevede:

- a. la formalizzazione di direttive che sanciscano l'obbligo alla massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con le Autorità di Vigilanza;
- b. l'identificazione di un soggetto responsabile per la gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza in caso ispezioni, appositamente delegato dai vertici aziendali;
- c. l'individuazione dei responsabili delle attività di ricezione, controllo, consolidamento e trasmissione, validazione e riesame dei dati, delle informazioni e dei documenti richiesti;
- d. le modalità di archiviazione e conservazione delle informazioni fornite;
- e. **l'obbligo di segnalazione (iniziale e di chiusura) all'OdV delle attività effettuate dalle Autorità di Vigilanza.**

## 9. PROCESSI SENSIBILI

Attività Sensibili	Area	Reato
<p>Emissione di fatture o altri documenti relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto elementi;</p> <p>Tenuta delle scritture contabili</p>	<p><b>Consiglio di Gestione</b></p> <p><b>Consiglio di Sorveglianza</b></p> <p><b>Revisore Legale dei Conti</b></p> <p><b>Consulente Esterno</b></p> <p><b>Ufficio Amministrativo e Risorse Umane</b></p> <p><b>Direzione Commerciale</b></p> <p><b>Ufficio Ordini Clienti e Acquisti</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (<b>art. 2, D.Lgs 74/2000</b>)</li> <li>- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (<b>art. 3, D.Lgs 74/2000</b>)</li> <li>- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (<b>art. 8, D.Lgs 74/2000</b>)</li> <li>- Occultamento o distruzione di documenti contabili (<b>art. 10, D.Lgs 74/2000</b>)</li> <li>- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (<b>art. 11, D.Lgs 74/2000</b>)</li> <li>- Dichiarazione infedele (<b>art. 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74</b>)</li> <li>- Omessa dichiarazione (<b>art. 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74</b>)</li> <li>- Indebita compensazione (<b>art. 10-quater del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74</b>)</li> </ul>

**PARTE SPECIALE “I”**

**DELITTI IN MATERIA  
DI VIOLAZIONE  
DEL DIRITTO D’AUTORE**

## 1. I REATI

La Legge 23 luglio 2009, n. 99, recante *disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia* e contenente modifiche al D.Lgs n. 231/2001, ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti ai reati in materia di proprietà intellettuale, introducendo nel Decreto, tra i reati presupposto, i “Delitti in materia di violazione del diritto di autore” (art. 25 *novies* D.Lgs 231/2001).

Si tratta di alcune delle fattispecie delittuose previste dalla L. 22 aprile 1941, n. 633<sup>31</sup> (*Protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*) ed, in particolare, dei delitti di:

- **Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno protetta o di parte di essa (Art. 171, primo comma, lettera a-bis, e terzo comma, L. 633/1941)**

Il delitto di cui all'art. 171 primo comma, lettera a-bis, punisce (con la multa da euro 51 a euro 2.065) la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera di ingegno protetta o di parte di essa.

L'inserimento della previsione nel Decreto mira a responsabilizzare tutte quelle aziende che gestiscono server attraverso cui si mettono a disposizione del pubblico opere protette da diritto d'autore. La norma tutela l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere frustrate le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete.

Dal punto di vista soggettivo, basta a configurare il reato, il dolo generico, ovvero la coscienza e la volontà di porre in essere la condotta descritta dalla norma.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui l'Ente si appropri di ricerche/analisi e/o altri documenti contenenti i risultati delle attività portate avanti da ricercatori in modo da utilizzarne i contenuti o pubblicarli sul suo sito internet o su altre reti telematiche come se fossero propri.

- **Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (Art. 171, terzo comma, L. 633/1941)**

Il delitto di cui al comma 3 dell'art. 171 è configurabile qualora sia integrata alternativamente una delle condotte menzionate dall'art. 171 (quindi sia l'ipotesi prevista dall'art. 171 lett. a-bis, sopra descritta, sia le altre ipotesi indicate dalla norma, ovvero riproduzione, trascrizione, diffusione, messa in vendita, di un'opera altrui o rivelazione del contenuto, prima che sia reso pubblico; o anche rappresentazione o diffusione di un'opera altrui) ove commesse su una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, o con

---

<sup>31</sup> Oggetto di recente modifica da parte della Legge 14 luglio 2023, n. 93 recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica*”.

deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Il bene giuridico protetto dalla norma di cui al terzo comma consiste nella protezione dei diritti personali del titolare dell'opera, ovvero il suo onore e la sua reputazione, a differenza della ipotesi criminosa precedente che mira a tutelare l'aspettativa di guadagno del titolare dell'opera. A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui la Società riproduca su documenti aziendali (giornali, materiali promozionali, comunicazione via internet, ecc.) opere altrui, prima che sia reso pubblico il contenuto, usurpandone la paternità o modificandone il contenuto, con la conseguenza dell'offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

- **Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di un programma per elaboratori (Art. 171-bis, primo comma, L. 633/1941)**

Il primo comma dell'art. 171 è volto a tutelare penalmente il c.d. software, punendo l'abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; ma anche l'importazione, la distribuzione, la vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; è altresì punita la predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori.

La condotta può consistere, anzitutto, nell'abusiva duplicazione, essendo prevista la rilevanza penale di ogni condotta di duplicazione di software che avvenga ai fini di lucro.

Il riferimento all'abusività della riproduzione indica che, sul piano soggettivo, il dolo dell'agente debba ricomprendere anche la conoscenza delle norme extra-penali che regolano la materia.

La seconda parte del comma indica le altre condotte che possono integrare il reato *de quo*: importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale e locazione di programmi "piratati". Si tratta di condotte caratterizzate dall'intermediazione tra il produttore della copia abusiva e l'utilizzatore finale.

Infine, nell'ultima parte del comma, il legislatore ha inteso inserire una norma volta ad anticipare la tutela penale del software, punendo condotte aventi ad oggetto qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Sul piano soggettivo, tutte le condotte sono caratterizzate dal dolo specifico di profitto.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui l'Ente acquisti una singola licenza per un programma e provveda alla sua duplicazione, in modo da distribuire tali programmi al proprio interno e/o commercializzare tali programmi all'esterno.

- **Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati;**

**estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (Art. 171-bis, secondo comma, L. 633/1941)**

Il comma 2 dell'art. 171-*bis* mira alla protezione delle banche dati; la condotta, invero, si concretizza nella riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del suo contenuto; nell'estrazione o reimpiego della banca dati e nella distribuzione, vendita o concessione in locazione della stessa.

Per banche dati si intendono le raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo, con esclusione dei contenuti e dei diritti sugli stessi esistenti.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui la Società, attraverso l'accesso a banche dati online, riproduca in tutto o in parte opere, testi e/o risultati di tipo scientifico al fine di trarne un vantaggio in termini di pubblicità.

- **Art. 171-ter, L. 633/1941 (Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa)**

Tale norma è volta alla tutela di una numerosa serie di opere dell'ingegno, sia quelle destinate al circuito radiotelevisivo e cinematografico, sia quelle musicali, letterarie, scientifiche o didattiche.

La stessa punisce l'abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; la riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; l'immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa.

Inoltre, l'art. 3 della Legge 14 luglio 2023 n. 93 recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica*” ha modificato il comma 1 dell'art. 171-ter della Legge n. 633/1941,

introducendo la lettera **h-bis**), che punisce chiunque “abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita”.

Perché sia integrato il reato *de quo*, oltre alla realizzazione di una delle condotte descritte dalla norma, devono ricorrere due requisiti: il primo è che le condotte siano poste in essere per fare un uso non personale dell'opera dell'ingegno, e il secondo è il dolo specifico di lucro, che costituisce il fine ulteriore che l'agente deve avere di mira perché sia integrato il fatto tipico previsto dalla norma.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui la Società filmi/registri le discussioni e tutte le attività svolte nel corso di meeting/convegni/congressi organizzati da società competitor o da altri enti al fine di riutilizzare quanto emerso nel corso di tali occasioni per erogare formazione all'interno della Società o formazione a pagamento presso terzi.

- **Art. 171-septies, L. 633/1941 (Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione)**

Il reato si configura allorché i produttori ed importatori dei supporti non soggetti a contrassegno SIAE non comunicano alla SIAE stessa, entro 30 giorni dalla commercializzazione o dall'importazione, i dati necessari per l'univoca identificazione dei supporti medesimi nonché qualora si dichiarino falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi.

La disposizione, pertanto, è posta a tutela delle funzioni di controllo della SIAE, in un'ottica di tutela anticipata del diritto di autore. La fattispecie, di conseguenza, è un reato di ostacolo che si configura con la mera violazione dell'obbligo.

- **Art. 171-octies, L. 633/1941 (Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale)**

La disposizione punisce chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico o privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato.

Ai fini della caratterizzazione della condotta, si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dall'imposizione di un canone per la fruizione del servizio.

Dal punto di vista soggettivo oltre alla consapevolezza e volontà della condotta tipica è richiesto il perseguimento di fini fraudolenti.

### ***Brevi considerazioni***

Si premette che da un'analisi preliminare sembra emergere l'inapplicabilità alla Società delle fattispecie di cui agli artt. 171-*ter*, 171-*septies*, 171-*octies*.

Si provvede pertanto a fornire di seguito una breve descrizione delle fattispecie di cui all'art. 25-novies del Decreto ritenute *prima facie* rilevanti per la Società, previste dagli artt. 171 comma 1, lett. a) e comma 3 e 171-bis.

Ai fini della presente parte speciale le attività sensibili ritenute più specificatamente a rischio risultano essere:

- protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 comma 1 lett. a bis e comma 3);
- messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere un'opera protetta o parte di essa;
- messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera di ingegno non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore;
- protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-*bis*) a tutela del corretto utilizzo dei software e delle banche dati.

Per i software, è prevista la rilevanza penale dell'abusiva duplicazione nonché dell'importazione, distribuzione, vendita e detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale e locazione di programmi "craccati". Il reato in ipotesi si configura nel caso in cui chiunque duplichi abusivamente, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE. Il fatto è punito anche se la condotta ha ad oggetto qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. Allo stesso tempo, è punito chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca dati ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca dati ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca dati. Sul piano soggettivo, per la configurabilità del reato è sufficiente lo scopo di lucro, assumendo rilevanza penale anche tutti i comportamenti che, in generale, sono accompagnati dallo specifico scopo di conseguire un guadagno economico ovvero di una qualsiasi utilità.

Nel caso della Società tale reato potrebbe, ad esempio, essere commesso nell'interesse della Società:

- a) qualora fossero resi disponibili contenuti coperti dal diritto d'autore attraverso il sito Internet aziendale;
- b) laddove fossero utilizzati, per scopi lavorativi, programmi non originali al fine di risparmiare il costo della licenza per l'utilizzo di un software originale.

## 2. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Di seguito vengono espone le linee guida di comportamento da seguire per evitare il verificarsi di situazioni favorevoli alla commissione dei reati di cui agli artt. 171 comma 1, lett. a) e comma 3 e 171-bis L. 633/1941.

Tali linee guida si riferiscono a comportamenti relativi all'area del "fare" e del "non fare".

### Area del "fare"

I soggetti e i servizi coinvolti nelle attività a rischio devono conoscere e rispettare le regole dettate dalla Società in merito all'utilizzo dei sistemi informatici.

Gli stessi devono:

- a) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività inerenti all'utilizzo dei sistemi informatici aziendali;
- b) effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste ai sensi delle procedure aziendali nei confronti delle funzioni preposte alla gestione dei sistemi informatici e dell'OdV, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste eventualmente esercitate.

Al fine di prevenire la commissione dei reati di cui alla presente parte speciale, è necessario quanto segue:

- analisi, da parte dell'amministratore di sistema o della funzione preposta, dei contratti di licenza stipulati dalla società e verifica della corrispondenza del numero di copie concesse in licenza di uno specifico software, con il numero di copie effettivamente installato sui computer presenti in azienda;
- acquisto di licenze software da una fonte (rivenditore o altro) certificata e in grado di fornire garanzie in merito all'originalità/autenticità del software;
- verifica dell'esistenza del *Certificate of Authenticity* o di certificato/ dichiarazione/ documentazione equipollente;
- implementazione, da parte dell'amministratore di sistema o della funzione preposta, di un sistema di software *asset management*, anche in *outsourcing*, volto ad ottenere un controllo rigoroso, a mezzo di verifiche periodiche, del software installato sui computer presenti in azienda;
- verifica dell'originalità, anche tramite il controllo sulla presenza dell'eventuale c.d. "bollino SIAE", di tutti i supporti di memorizzazione (cd/ DVD e simili) presenti in azienda;
- attività di sensibilizzazione nei confronti dei dipendenti sul tema della pirateria informatica e delle relative conseguenze.

### Area del "non fare"

Fermo restando che l'attuazione di principi da osservare è contenuta nella policy aziendale per l'utilizzo degli strumenti informatici, ai fini dell'attuazione delle regole elencate, è vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate.

In ogni caso, è vietato:

- a) procedere, in generale, ad installazioni di prodotti software in violazione degli accordi contrattuali di licenza d'uso e di tutte le leggi ed i regolamenti che disciplinano e tutelano il diritto d'autore; in particolare, installare programmi software diversi da quelli messi a disposizione e autorizzati dalla Società;
- b) scaricare da Internet programmi senza la preventiva autorizzazione della Società, nella persona dell'amministratore di sistema;
- c) caricare programmi non provenienti da una fonte certa e autorizzata dalla Società;
- d) acquistare licenze software da una fonte (rivenditore o altro) non certificata e non in grado di fornire garanzie in merito all'originalità/autenticità del software;
- e) detenere supporti di memorizzazione non originali (DVD, CD e simili);
- f) installare un numero di copie di ciascun programma ottenuto in licenza superiore alle copie autorizzate dalla licenza stessa, al fine di evitare di ricadere in possibili situazioni di *underlicensing*;
- g) utilizzare illegalmente password di computer, codici di accesso o informazioni simili per compiere una delle condotte sopra indicate;
- h) utilizzare strumenti o apparecchiature, inclusi programmi informatici, per decriptare software o altri dati informatici;
- i) distribuire il software aziendale a soggetti terzi;
- j) divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno alla Società password o credenziali, al fine di accedere ai sistemi ed alla rete aziendale;
- k) accedere illegalmente e duplicare banche dati;
- l) acquisire e/o utilizzare prodotti tutelati da diritto d'autore in violazione delle tutele contrattuali previste per i diritti di proprietà intellettuale altrui;
- m) accedere abusivamente al sito *internet* della società al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto ovvero allo scopo di immettervi dati o contenuti multimediali (immagini, infografica, video ecc.) in violazione della normativa sul diritto d'autore e delle procedure aziendali applicabili.

### 3. I PROCESSI SENSIBILI

Attività Sensibili	Funzioni aziendali coinvolte	Reato
a) Raccolta e controllo delle proposte di acquisto b) Richieste di offerte, valutazione delle offerte, negoziazione e gestione degli acquisti urgenti c) Gestione del sistema di qualificazione e selezione dei fornitori d) Emissione degli ordini di acquisto e) Stipula e gestione dei contratti f) Verifica delle prestazioni e servizi acquistati g) Gestione dei conferimenti di incarichi a consulenti / professionisti esterni h) Gestione della sicurezza informatica sia a livello fisico che a livello logico i) Gestione del processo di creazione, trattamento, archiviazione di documenti elettronici con valore probatorio l) Gestione dell'attività di manutenzione dei sistemi esistenti e gestione dell'attività di elaborazione dei dati m) Gestione e protezione delle reti n) Attività di back-up dei dati e degli applicativi o) Gestione banche dati e software della società	<p style="text-align: center;"><b>Consiglio di Gestione</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Ricerca e Sviluppo</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Responsabile del sistema di Gestione Qualità</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Direzione Tecnica Operativa</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 171, primo comma, lettera a-bis, L. 633/1941</li> <li>• Art. 171, terzo comma, L. 633/1941</li> <li>• Art. 171-bis, primo e secondo comma, L. 633/1941</li> </ul>

## **PARTE SPECIALE “L”**

# **ALTRE TIPOLOGIE DI REATO**

Per quanto concerne le altre ipotesi di reato previste dal Decreto, tra cui:

- il reato di abuso di informazioni privilegiate e abuso di mercato;
- i falsi nummari;
- i delitti contro la personalità individuale (schiavitù e pedopornografia);
- i delitti di criminalità organizzata;
- i delitti contro l'industria ed il commercio;
- i delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- i delitti concernenti pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- il reato di xenofobia e razzismo;
- il reato di frode in competizioni sportive;
- l'esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (inserito nel novero dei reati-presupposto con il D.Lgs 39/19);
- delitti contro il patrimonio culturale (articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022 e modificato dalla L. n. 6/2024);
- Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022);
- Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013 - Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva);
- il reato di contrabbando (inserito nel novero dei reati-presupposto con il D.Lgs 14 luglio 2020, n. 75);
- reati transnazionali (art.10 L. 146/2006);

si ritiene, allo stato, che il rischio di concretizzazione di tali fattispecie possa essere trascurabile per la Società e, pertanto, **non si prevedono** specifiche regole e/o procedure dedicate, fermo restando, comunque, la previsione del rinvio a condotte rispettose delle normative in materia, nonché alle regole generali di comportamento di cui al presente Modello e del Codice Etico.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio o "Attività Sensibili" potranno essere disposte dal Consiglio di Gestione della Società, previo concerto con l'Organismo di Vigilanza.

## SCHEMI REATI PRESUPPOSTO E SANZIONI

<b>Art. 24-ter D.Lgs 231/2001 - Delitti di criminalità organizzata</b>		
REATI - PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<p>Associazione per delinquere diretta alla commissione di delitti contro la libertà individuale e in materia di immigrazione clandestina (<b>art. 416, co. 6, c.p.</b>)                      Associazione di tipo mafioso, anche straniera (<b>art. 416-bis c.p.</b>)                      Scambio elettorale politico-mafioso (<b>art. 416-ter c.p.</b>)                      Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (<b>art. 630 c.p.</b>)                      Altri delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. o al fine di agevolare associazioni di tipo mafioso                      Associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti (<b>art. 74 d.P.R. 309/2000</b>)</p>	<p><b>Da quattrocento a mille quote</b></p>	<p>Per almeno un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto)</li> <li>sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>
<p>Associazione per delinquere (<b>art. 416, co. 1-5, c.p.</b>)                      Delitti in materia di armi (<b>art. 407, co. 2, lett. a, n. 5, c.p.p.</b>)</p>	<p><b>Da trecento a ottocento quote</b></p>	
<b>Art. 25 D.Lgs 231/2001- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio<sup>3233</sup></b>		
REATI - PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<p>Corruzione per l'esercizio della funzione (<b>art. 318 c.p.</b>)                      Responsabilità del corruttore per l'esercizio della funzione (<b>art. 321 c.p.</b>)                      Istigazione alla corruzione per l'esercizio della funzione (<b>art. 322, co. 1 e 3, c.p.</b>)  <b>Se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea:</b>                      Peculato (<b>art. 314 comma 1 c.p.</b>)                      Peculato mediante profitto dell'errore altrui (<b>316 c.p.</b>)                      Abuso d'ufficio (<b>art. 323 c.p.</b>)</p>	<p><b>Fino a duecento quote (anche per i casi di corruzione di incaricato di pubblico servizio e corruzione internazionale)</b></p>	<p><b>NO</b></p>
<p>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (<b>art. 319 c.p.</b>)                      Corruzione in atti giudiziari (se nessuno è ingiustamente condannato alla detenzione) (<b>art. 319-ter, co. 1, c.p.</b>)                      Responsabilità del corruttore per un atto contrario ai doveri d'ufficio (<b>art. 321 c.p.</b>)                      Istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (<b>art. 322, co. 2 e 4, c.p.</b>)</p>	<p><b>Da duecento a seicento quote (anche per i casi di corruzione di incaricato di pubblico servizio e corruzione internazionale)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto)</li> <li>sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> <li>La sanzione interdittiva avrà durata "non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni" ove il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale ovvero durata "non inferiore a</li> </ul>

<sup>32</sup> Articolo modificato dal Decreto Anticorruzione ("Misure per il contrasto dei reati contro la Pubblica Amministrazione nonché in materia di prescrizione del reato in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici")

<sup>33</sup> Rubrica modificata e sostituita dall'art. 5 comma 1, lett.b., n.1 del D.Lgs 14 luglio 2020 n. 75.

		due anni e non superiore a quattro anni” ove il reato presupposto sia stato, invece, commesso da un soggetto sottoposto alla direzione e controllo del soggetto apicale
<p>Concussione (<b>art. 317 c.p.</b>)  Corruzione aggravata per un atto contrario ai doveri d’ufficio se l’ente ha tratto rilevante profitto (<b>art. 319, 319bis c.p.</b>)  Corruzione in atti giudiziari (se taluno è ingiustamente condannato alla detenzione) (<b>art. 319-ter, co. 2, c.p.</b>)  Induzione indebita a dare o promettere utilità (<b>art. 319-quater c.p.</b>)  Responsabilità del corruttore per corruzione aggravata per atto contrario ai doveri di ufficio e per corruzione in atti giudiziari (<b>art. 321 c.p.</b>)  Traffico di illecite influenze<sup>34</sup> (<b>Art. 346 bis c.p.</b>)</p>	<p><b>Da trecento a ottocento quote (anche per i casi di corruzione di incaricato di pubblico servizio e corruzione internazionale</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>interdizione dall’esercizio dell’attività (interdizione definitiva se l’ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto)</li> <li>sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito</li> <li>divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul> <p>La sanzione interdittiva avrà durata “non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni” ove il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale ovvero durata “non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni” ove il reato presupposto sia stato, invece, commesso da un soggetto sottoposto alla direzione e controllo del soggetto apicale</p>
<b>Art. 25-bis D.Lgs 231/2001 - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</b>		
<b>REATI - PRESUPPOSTO</b>	<b>SANZIONI PECUNIARIE</b>	<b>SANZIONI INTERDITTIVE</b>
Falsificazione di monete, spendita ed introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate ( <b>art. 453 c.p.</b> )	<b>Da trecento a ottocento quote</b>	<p>Per non oltre un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>interdizione dall’esercizio dell’attività (interdizione definitiva se l’ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto)</li> <li>sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito</li> <li>divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>
Alterazione di monete ( <b>art. 454 c.p.</b> ) Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo ( <b>art. 460 c.p.</b> ) Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata ( <b>art. 461 c.p.35</b> )	<b>Fino a cinquecento quote</b>	
Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete false ( <b>art.455 c.p.</b> )	<b>Le sanzioni pecuniarie stabilite per i reati previsti dagli artt. 453 e 454, ridotte da un terzo alla metà</b>	
Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati ( <b>art. 459 c.p.</b> )	<b>Le sanzioni pecuniarie stabilite per i reati previsti dagli artt. 453, 455, 457 e 464, co. 2, c.p., ridotte di un terzo</b>	

<sup>34</sup> Integra il reato di “traffico di influenze illecite”, introdotto dalla Legge 190 del 2012 e riformato dal Decreto Anticorruzione, “chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all’articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi”

<sup>35</sup> Modifiche all’art. 461 c.p. da parte del D.Lgs 125 /2016 in vigore dal 27.07.16

<p>Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni industriali (<b>art. 473 c.p.</b>) Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (<b>art. 474 c.p.</b>)</p>	<p><b>Fino a cinquecento quote</b></p>	
<p>Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (<b>art. 457 c.p.</b>) Uso di valori di bollo contraffatti o alterati ricevuti in buona fede (<b>art. 464, co. 2, c.p.</b>)</p>	<p><b>Fino a duecento quote</b></p>	<p><b>NO</b></p>
<p>Uso di valori di bollo contraffatti o alterati fuori dai casi di concorso nella contraffazione o alterazione (<b>art. 464, co. 1, c.p.</b>)</p>	<p><b>Fino a trecento quote</b></p>	
<p><b>Art. 25-bis.1 D.Lgs 231/2001 - Delitti contro l'industria e il commercio</b></p>		
<p><b>REATI - PRESUPPOSTO</b></p>	<p><b>SANZIONI PECUNIARIE</b></p>	<p><b>SANZIONI INTERDITTIVE</b></p>
<p>Turbata libertà dell'industria o del commercio (<b>art. 513 c.p.</b>) Frode nell'esercizio del commercio (<b>art. 515 c.p.</b>) Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (<b>art. 516 c.p.</b>) Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (<b>art. 517 c.p.</b>) Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (<b>art. 517-ter c.p.</b>) Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (<b>art. 517-ter quater c.p.</b>)</p>	<p><b>Fino a cinquecento quote</b></p>	<p><b>NO</b></p>
<p>Illecita concorrenza con minaccia o violenza (<b>art. 513-bis c.p.</b>) Frodi contro le industrie nazionali (<b>art. 514 c.p.</b>)</p>	<p><b>Fino a ottocento quote</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto)</li> <li>• sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>• divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>• esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>• divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>
<p><b>Art. 25-ter D.Lgs 231/2001 - Delitti con finalità di-terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</b></p>		
<p><b>REATI - PRESUPPOSTO</b></p>	<p><b>SANZIONI PECUNIARIE</b></p>	<p><b>SANZIONI INTERDITTIVE</b></p>
<p>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione previsti dal codice penale o da leggi speciali puniti con la reclusione inferiore a 10 anni</p>	<p>Da duecento a settecento quote</p>	<p>Per almeno un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto)</li> <li>• sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>• divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>• esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>• divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>
<p>Delitti con finalità di-terrorismo o di eversione previsti dal codice penale o da leggi speciali puniti con la reclusione non inferiore a 10 anni o con l'ergastolo</p>	<p>Da quattrocento a mille quote</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto)</li> <li>• sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>• divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>• esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>• divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>
<p><b>Art. 25-ter.1 D.Lgs 231/2001 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili</b></p>		

REATI - PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili ( <b>583-bis c.p.</b> )	Da trecento a settecento quote	<p>Per almeno un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto)</li> <li>sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni, accreditamento (se è un ente privato accreditato) o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>
<b>Art. 25-quinquies D.Lgs 231/2001 - Delitti contro la personalità individuale</b>		
REATI - PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Atti sessuali con minore in cambio di denaro o altro corrispettivo ( <b>art. 600bis, co. 2, c.p.</b> ) Offerta o cessione di materiale pedopornografico, anche virtuale di ingente quantità ( <b>art. 600-ter, co. 3 e 4 c.p.</b> ) Detenzione di materiale pedopornografico ( <b>art. 600-quater c.p.</b> )	Da duecento a settecento quote	Interdizione definitiva dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati presupposto
Reclutamento o sfruttamento di minore ai fini di prostituzione ( <b>art. 600-bis, co. 1, c.p.</b> ) Reclutamento o utilizzo di minore per spettacoli pornografici e distribuzione di materiale pedopornografico, anche virtuale ( <b>art. 600-ter, co. 1 e 2, c.p.</b> ) Iniziativa turistiche per prostituzione ( <b>art. 600-quinquies c.p.</b> ) Adescamento di minorenni ( <b>Art. 609undecies c.p.</b> )	Da trecento a ottocento quote	<p>Per almeno un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati-presupposto)</li> <li>sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>
Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù ( <b>art. 600 c.p.</b> ) Tratta di persone ( <b>art. 601 c.p.</b> ) Acquisto di schiavi ( <b>art. 602 c.p.</b> )	Da quattrocento a mille quote	
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ( <b>Art. 602bis c.p.</b> )	Da quattrocento a mille quote	
<b>Art. 25-sexies D.Lgs 231/2001 - Abusi di mercato</b>		
REATI - PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Insider trading ( <b>art. 184 D.Lgs 58/1998</b> ) Manipolazione del mercato ( <b>art. 185 D.Lgs 58/1998</b> )	Da quattrocento a mille quote (ma se i reati hanno procurato all'ente un prodotto o profitto di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto)	NO
<b>Art. 25-duodecies D.Lgs 231/2001 - Impiego di cittadini di paesi-terzi il cui soggiorno è irregolare<sup>36</sup></b>		
REATI - PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Occupazione di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto, revocato e annullato,	Da cento a duecento quote, entro il limite di € 150.000,00	NO

<sup>36</sup> Articolo modificato dall' art. 30, comma 4, L. 17 ottobre 2017, n. 61.

<p>aggravata dal numero superiore a tre, dalla minore età, dalla sottoposizione a condizioni lavorative di particolare sfruttamento dei lavoratori (<b>art. 22, co. 12-bis, D.Lgs 286/1998</b>)</p>		
<p>Delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286</p>	<p>Da quattrocento a mille quote</p>	<p>Per non meno di un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di uno dei reati presupposto)</li> <li>• sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>• divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>• esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>• divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>
<p>Delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286</p>	<p>Da cento a duecento quote</p>	<p>Per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1ter, si applicano, per non meno di un anno le seguenti sanzioni interdittive:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di uno dei reati presupposto)</li> <li>• sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>• divieto di contrattare con la P.A. esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>• divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>
<p><b>Art. 25-terdecies D.Lgs 231/2001 - Razzismo e xenofobia<sup>37</sup></b></p>		
<p><b>REATI - PRESUPPOSTO</b></p>	<p><b>SANZIONI PECUNIARIE</b></p>	<p><b>SANZIONI INTERDITTIVE</b></p>
<p>Razzismo e xenofobia (articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654)</p>	<p>Da duecento ad ottocento quote</p>	<p>Per non meno di un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente od una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire od agevolare la sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito)</li> <li>• divieto di contrattare con la PA</li> <li>• esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>• divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>
<p><b>Art. 10 L.146/2006 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale</b></p>		
<p><b>REATI - PRESUPPOSTO</b></p>	<p><b>SANZIONI PECUNIARIE</b></p>	<p><b>SANZIONI INTERDITTIVE</b></p>
<p>Associazione per delinquere (<b>art. 416, co. 6, c.p.</b>) Associazione di tipo mafioso, anche straniera (<b>art. 416-bis c.p.</b>)</p>	<p>Da quattrocento a mille quote</p>	<p>Per non meno di un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità</li> </ul>

<sup>37</sup> Articolo inserito dall' art. 5, comma 2, L. 20 novembre 2017, n. 167

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri ( <b>art. 291-quater d.P.R. 43/1973</b> ) Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope ( <b>art. 74 d.P.R. 309/1990</b> )		organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di uno dei reati presupposto) <ul style="list-style-type: none"> <li>• sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>• divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>• esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>• divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>
Reati in materia di immigrazione clandestina ( <b>art. 12, commi 3, 3-bis, 3ter e 5, D.Lgs 286/1998</b> )	Da duecento a mille quote	Per non oltre due anni: <ul style="list-style-type: none"> <li>• interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>• divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>• esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>• divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria ( <b>art. 377-bis c.p.</b> ) Favoreggiamento personale ( <b>art. 378 c.p.</b> )	Fino a cinquecento quote	NO
<b>Art. 25 quaterdecies – Frode in Competizioni sportive ed esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati<sup>38</sup></b>		
<b>REATI - PRESUPPOSTO</b>	<b>SANZIONI PECUNIARIE</b>	<b>SANZIONI INTERDITTIVE</b>
Reati di cui agli articoli 1, comma 1, lettera a) – Frode in competizioni sportive, e 4 – Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa, della Legge 13 dicembre 1989, n. 401	Fino a cinquecento quote	Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.
<b>Art. 25 sexiesdecies – Contrabbando<sup>39</sup></b>		
<b>REATI - PRESUPPOSTO</b>	<b>SANZIONI PECUNIARIE</b>	<b>SANZIONI INTERDITTIVE</b>
Delitto di contrabbando	Fino a 200 quote	Sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi
Laddove i diritti di confine dovuti superino i 100 mila euro	Fino a 400 quote	Sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi

<sup>38</sup> Articolo inserito dall'articolo 5, comma 1, della Legge 3 maggio 2019, n. 39

<sup>39</sup> Articolo aggiunto dall'articolo 5, comma 1, lettera d), del D.Lgs 14 luglio 2020, n. 75.